

88.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALESSANDRINI: Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali (4-09631) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3690	CAROLI: Sgravi fiscali agli IACP (4-08241) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3695
ALOÏ: Per la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva (4-06661) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3691	CATANZARITI: Quantitativo delle « arance bionde » ammesse alla restituzione comunitaria dei prezzi (4-08857) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3696
ASSANTE: Crisi economica della fabbrica di ceramiche Eva-Sud di Morolo (Frosinone) (4-09365) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3691	CERRA: Speculazione edilizia ad Acireale (Catania) (4-00981) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3696
BOLDRINI: Lavori di sistemazione del canale di via Cerba a Ravenna (4-09114) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3692	CORCHI: Danni derivanti ai lavoratori frontalieri dai provvedimenti restrittivi in tema di movimento di valuta (4-09539) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3697
BOLDRINI: Provvedimenti in favore dei militari di leva in seguito all'aumento delle tariffe ferroviarie (4-10339) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3692	D'ANGELO: Sulla rappresentanza del personale nel comitato permanente dell'Avvocatura dello Stato (4-10228) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	3698
BONOMI: Regolamento CEE sulla produzione e commercio di piante vive e fiori (4-07871) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3692	DELFINO: Per il pagamento di talune competenze al personale degli uffici tecnici erariali (4-10496) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3698
BOVA: Sullo stato del progetto per l'acquedotto Simeri Passante di Catanzaro (4-07641) (risponde MANCINI GIACOMO, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	3693	DE MARZIO: Sulla situazione economico-giuridica degli operai forestali di Vico del Gargano (Foggia) (4-07944) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3699
BUSETTO: Scuola a tempo pieno nella scuola media Giovanni XXIII di Sant'Angelo di Piove (Padova) (4-07282) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3693	DE VIDOVIČH: Agevolazioni tributarie agli IACP (4-08593) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3699
BUSETTO: Sgravi fiscali agli IACP (4-08588) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3694	DI GIESI: Per il contenimento di rapine ed azioni delittuose (4-07840) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3700
		DI GIOIA: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Foggia (4-05992) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3701

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

	PAG.		PAG.
DI PUCCIO: Sulla costruzione di un mercato ortofrutticolo in Toscana (4-04468) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3702	LA BELLA: Approvvigionamento idrico ed elettrico di Sant'Antonio di Tarquinia (Viterbo) (4-05213) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3711
DI PUCCIO: Realizzazione a Pisa del mercato ortofrutticolo alla produzione del medio Tirreno (4-08997) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3703	LAFORGIA: Contributi all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici di Bari (4-06929) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3711
FAENZI: Provvidenze agli agricoltori della Toscana danneggiati dalle esondazioni dei fiumi Elsa, Patignone e Albegna (4-09456) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3704	LA MARCA: Autonomia della sezione staccata di Mazzarino dell'istituto tecnico Luigi Sturzo di Gela e della sezione staccata di Mussomeli dell'istituto tecnico Rapisardi di Caltanissetta (4-06326) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3712
FLAMIGNI: Concessione in affitto dell'azienda pascoliva Pian di Visi-Valbiancana alla Cooperativa lavoratori agricoli di Premilcuore (Forlì) (4-09162) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3704	LUCIFREDI: Sulla scelta del manifesto commemorativo per la giornata europea della scuola (4-08605) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3712
FRAU: Notizie di stampa relative a presunte illecite operazioni effettuate da alcune società facenti capo al finanziere Ugo De Luca (4-07645) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3705	MAGGIONI: Per la concessione di esenzioni tributarie agli IACP (4-08209) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3713
GALLI: Sul richiamo degli insegnanti della scuola europea di Varese (4-06053) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3706	MAGGIONI: Per un riesame del credito cinematografico (4-08258) (risponde RIPAMONTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	3714
GARGANI: Per il mantenimento delle agevolazioni fiscali agli IACP (4-08362) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3706	MAGGIONI: Per la classificazione dell'elicottero fra le macchine agricole (4-08314) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3714
GARGANO: Costruzione di porticcioli turistici alla foce del Tevere (4-04329) (risponde PIERACCINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	3707	MAGGIONI: Vendita associata di riso tra i produttori delle province risicole (4-09474) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3715
GUADALUPI: Agevolazioni tributarie agli istituti autonomi per le case popolari (4-08886) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3708	MANCA: Sulla visita a Città di Castello (Perugia) del funzionario della CEE dottor Zijlmans (4-04552) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3715
GUNNELLA: Provvidenze per danni da incendi boschivi in provincia di Trapani (4-06693) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3709	MARCHETTI: Per la difesa dei redditi di lavoro degli italiani all'estero in relazione ai provvedimenti valutari (4-09661) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3716
JACAZZI: Benefici di legge all'ex brigadiere della guardia forestale Rucci Felice di Bitonto (Bari) (4-09178) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3709	MARZOTTO CAOTORTA: Agevolazioni fiscali agli istituti autonomi per le case popolari (4-09398) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3716
LA BELLA: Convenzione tra l'Ente di sviluppo della Maremma tosco-laziale e Tosi Franco per una riserva di caccia (4-02363) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3710	MASCIADRI: Sull'abolizione delle cassette per lettere aeree e delle cassette applicate ai pubblici servizi diretti alle stazioni ferroviarie (4-09875) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3717

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

	PAG.		PAG.
MENICACCI: Per la definizione della pratica di pensione del dipendente comunale di Amatrice (Rieti) Bucci Giovanni (4-09840) (risponde FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . .	3718	PICCINELLI: Sui trasferimenti alla Regione delle foreste demaniali toscane (4-09462) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) . . .	3724
MEUCCI: Sgravi fiscali a favore dell'Opera nazionale per i combattenti (4-08906) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) . . .	3718	POLI: Sulla sostituzione della segretaria della scuola media Carducci di Lucca (4-02073) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3726
MICHELI PIETRO: Liquidazione contributi per danni da terremoto nelle province di Parma e Reggio Emilia (4-07332) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) . . .	3718	QUARANTA: Modalità di assegnazione degli incarichi di presidenza di scuola media in provincia di Salerno (4-07284) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3726
MIROGLIO: Riconoscimento della denominazione d'origine controllata per taluni vini piemontesi (4-08390) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3719	QUARANTA: Trattative del comune di Castellibate (Salerno) con la società Castelsandra sulla valutazione di un terreno soggetto ad usi civici (4-09317) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3727
MIROGLIO: Inclusione dell'elicottero tra le macchine agricole per fruire di carburante agevolato (4-08817) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3719	QUERCI: Comportamento dell'UTE di Frosinone nell'espletamento di pratiche di compravendita di aree fabbricabili e locazione di immobili (4-08422) (risponde TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	3728
NICCOLAI CESARINO: Per superare una crisi in atto presso l'ENEL di Empoli (Firenze) (4-09791) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3720	RENDE: Per l'approvvigionamento idrico della Calabria (4-03496) (risponde MANCINI GIACOMO, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>) .	3730
NICCOLAI GIUSEPPE: Sull'acquisto del pacchetto azionario de <i>Il Messaggero</i> (4-06201) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3721	RIGA GRAZIA: Finanziamento al comune di Lametia Terme (Catanzaro) per pagamento di competenze ai propri dipendenti (4-08974) (risponde FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3731
NICCOLAI GIUSEPPE: Esclusione delle razze « Pezzata Rossa » e « Bruna alpina » dal beneficio del premio di sviluppo dell'allevamento bovino (4-08989) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3721	RUSSO FERDINANDO: Rinvio del termine per la presentazione delle domande di integrazione del prezzo dell'olio (4-08958) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) . . .	3731
PAPA: Sulla distribuzione di kerosene alle famiglie bisognose di Benevento (4-08006) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3722	RUSSO FERDINANDO: Piano irriguo per il territorio di Comunelli (Caltanissetta) e utilizzazione della diga (4-09161) (risponde MANCINI GIACOMO, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	3732
PERRONE: Sulla gestione dei servizi sanitari scolastici (4-01639) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3722	SACCUCCI: Inquinamento dei canali irrigui della provincia di Latina (4-06647) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3732
PERRONE: Liquidazione danni dell'alluvione del dicembre 1972-gennaio 1973 in provincia di Messina (4-09121) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3724	SALVATORI: Riduzione a tre anni per il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio per il personale non insegnante della carriera esecutiva (4-07934) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3734
PICCINELLI: Danni alle colture del Grossetano provocati dalle esondazioni dei fiumi Albegna ed Elsa (4-09374) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3724		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

PAG.	PAG.		
SCUTARI: Ventilata smobilitazione della fabbrica Ondulato Lucano di Avigliano (Potenza) (4-07239) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3735	TOZZI CONDIVI: Per il pagamento degli stipendi a mezzo assegno (4-09205) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3746
SEMERARO: Sulla richiesta di rimborso dei contributi concessi a suo tempo a comuni e province per la lotta contro le cavallette (4-08851) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3735	TRIPODI ANTONINO: Provvidenze agli agricoltori di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) danneggiati da un incendio (4-06859) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3746
SERRENTINO: Per l'indizione di un concorso a direttore didattico (4-06734) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3736	TRIPODI GIROLAMO: Sull'occupazione del consorzio di Caulonia di alcuni terreni nei comuni di Stignano e Placanica (Reggio Calabria) (4-07631) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3747
SIMONACCI: Assegno perequativo al personale militare e adeguamento dell'indennità per servizio (4-08380) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>)	3736	TRIPODI GIROLAMO: Per la concessione dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva per le campagne 1970-1971 e successive, a circa 5.000 contadini calabresi (4-08346) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3747
SISTO: Controllo sulla esatta indicazione delle denominazioni di origine dei vini (4-08182, 08405, 08704) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3737	TRIPODI GIROLAMO: Per il superamento della crisi edilizia in atto in provincia di Reggio Calabria (4-09817) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3748
SPONZIELLO: Situazione lavorativa presso il magazzino tabacchi dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Lecce (4-08243) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3739		
TANI: Sui trasferimenti alla Regione delle foreste demaniali toscane (4-09018) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3740		
TASSI: Presunta avversione delle autorità dell'Emilia per le scuole private (4-05957) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3741		
TASSI: Ventilata chiusura del centro di orientamento studi professionali di Piacenza (4-06436) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3742		
TERRANOVA: Crisi amministrativo-finanziaria dell'ONC (4-06973) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3742		
TOCCO: Sede per la scuola media di Escalaplano (Nuoro) (4-07177) (risponde MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	3744		
TOCCO: Sul ritardo nell'erogazione delle provvidenze dovute ai viticoltori delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro danneggiati dalle gelate del 1972 (4-07515) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	3745		

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — in relazione al programma di potenziamento per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla maggiore e più efficiente agibilità degli aeroporti nazionali, per il quale sono stati stanziati pur insufficienti fondi mediante la legge n. 825 di recente approvazione — se non siano dell'avviso di regolamentare le procedure per l'approvvigionamento degli impianti e delle apparecchiature per l'assistenza al volo ed il controllo della circolazione aerea in rotta, al fine di assicurare, a parità di ogni altra condizione e nel rispetto delle norme comunitarie, all'industria nazionale le predette importanti forniture, in modo anche da tonificare tale settore di mercato, che risente in modo particolare della grave crisi economica in atto nel paese. (4-09631)

RISPOSTA. — Nel quadro del potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, la Difesa è ovviamente orientata a far ricorso all'industria nazionale per l'acquisto delle apparecchiature necessarie, e ciò sia per i vantaggi derivanti dalla disponibilità di fonti

interne di approvvigionamento, sia per dare incremento all'industria elettronica nazionale.

Tale orientamento non può, tuttavia, prescindere da eventuali consistenti differenze di costi e prestazioni, oltre che dalla possibilità di compromissione di standardizzazioni già consolidate.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

ALOI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del grave malcontento che circola fra gli artigiani imprenditori agricoli frantoiani della provincia di Reggio Calabria, i quali sono in mora per diversi milioni nel pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva a causa del criterio poco felice, stabilito dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, in base al quale l'imposta di fabbricazione deve essere corrisposta dal frantoiano, pur gravando sul proprietario delle olive, ed attribuendo al frantoiano un semplice diritto di rivalsa, che spesso si dimostra quanto mai sterile per la insolvenza di numerosi proprietari;

2) se ritenga necessario mettere allo studio le opportune modifiche in modo che l'imposta di fabbricazione venga corrisposta direttamente ed *in toto* dal proprietario delle olive, il quale, d'altronde, è il solo beneficiario del prezzo d'integrazione. (4-06661)

RISPOSTA. — La questione posta dall'interrogante investe la prevalente competenza del Ministero delle finanze il quale, interessato in merito, ha rammentato che è attualmente all'esame del Parlamento (Atto Senato n. 812) un disegno di legge concernente, in via preminente, la soppressione della imposta di fabbricazione sull'olio di oliva.

Pertanto, ove tale provvedimento dovesse essere approvato nella competente sede legislativa, la questione stessa potrà considerarsi, ovviamente, superata.

Diversamente, a giudizio del predetto Ministero, deve dirsi che non è possibile, anche per ragioni tecniche, far pagare al proprietario delle olive l'imposta di fabbricazione, che colpisce, invece, l'olio ottenuto.

Il Ministro: BISAGLIA.

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della

grave crisi economica che travaglia la fabbrica produttrice di ceramiche artistiche Eva-Sud di Morolo (Frosinone); se e quali tempestivi ed urgenti provvedimenti intenda adottare per impedire la chiusura e il fallimento dell'azienda medesima, che occupa oltre 100 lavoratori; se e quali contributi sono stati elargiti alla suddetta società per l'impianto e la successiva effettuata riconversione e quale è la posizione debitoria della stessa nei confronti degli istituti previdenziali.

(4-09365)

RISPOSTA. — La società Eva-Sud, costituita il 18 giugno 1970, con sede e stabilimento in Morolo, ricavati dai locali della fallita SITMA, ha iniziato a funzionare tra la fine del 1970 e l'inizio del 1971. Successivamente è stato dato corso alle opere di ampliamento delle strutture fisse che, però, sono rimaste incomplete, anche se in avanzata fase di realizzazione.

Nella scorsa estate 1973 detta società, che conta circa 100 dipendenti, ha manifestato i primi segni di una crisi economica, che da qualche tempo si andava delineando, accumulando sensibili passività, costituite da debiti nei confronti di istituti bancari, di fornitori, del personale e privati.

Stante tale situazione, la società Eva-Sud ha sollecitato l'erogazione di un contributo sulle spese sostenute per l'avviamento dello stabilimento e la concessione di un finanziamento industriale da parte della Banca nazionale del lavoro per le opere di ampliamento già avviate. Senonché, a partire dalla seconda quindicina del mese di ottobre 1973, sono stati levati a carico della società numerosi protesti cambiari che hanno determinato il blocco dei fidi, sia da parte di tutti gli istituti di credito con cui la società operava, sia da parte degli istituti impegnati nelle richiamate operazioni creditizie e contributive.

Malgrado ciò, lo stabilimento ha continuato ugualmente a funzionare in base ad un accordo raggiunto dall'impresa con i propri dipendenti. Questi si sono impegnati a portare avanti l'attività, controllando direttamente la gestione amministrativa e partecipando alle riunioni relative alla utilizzazione delle disponibilità che di mese in mese si creano. In particolare, le maestranze decidono sugli acconti per stipendi e salari, sulle somme necessarie per far fronte alle spese generali più urgenti e in quelle occorrenti per gli indispensabili approvvigionamenti delle materie prime.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

A tutt'oggi la società in argomento non ha richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni. Risulta, invece, che ha presentato una domanda di finanziamento agevolato, ai sensi della legge n. 274 del 18 maggio 1973, per lire 470 milioni.

Tale domanda si trova attualmente in istruttoria presso il competente servizio di questo Ministero.

Per quanto attiene, infine, alla posizione debitoria della società Eva-Sud nei confronti degli istituti previdenziali, si informa che la società stessa è morosa per il periodo dal 1° marzo 1973 al 31 marzo 1974 nei confronti dell'INPS e dell'INAM, sedi provinciali di Frosinone.

Il Ministro: DE MITA.

BOLDRINI E GIADRESCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire dopo che il Ministero dell'agricoltura ha approvato complessivamente il piano per la sistemazione del canale di via Cerba (comune di Ravenna) già presentato a suo tempo dal consorzio responsabile, affinché il consorzio di via Cerba sia autorizzato a procedere alle gare di appalto per i lavori stabiliti e se non ritenga opportuno sollecitare l'approvazione del regolamento per la contrazione e l'erogazione dei mutui per il finanziamento dell'opera in base alla legge n. 514 che attende dal 1973 una propria definizione. (4-09114)

RISPOSTA: — Il Ministero, con telegramma del 12 febbraio 1974, ha autorizzato il consorzio di bonifica di Ravenna ad esperire la gara di appalto dei lavori per l'esecuzione del progetto generale di ridimensionamento del canale via Cerba e la costruzione dell'impianto idrovoro definitivo, per un importo, a base d'asta, di lire 4.428.789. Con lo stesso telegramma il consorzio è stato altresì autorizzato ad esperire l'appalto-concorso per la fornitura del macchinario necessario, per l'importo di lire 190 milioni.

Sono in corso contatti con il Ministero del tesoro e gli istituti di credito interessati, per definire le modalità di finanziamento dell'opera di cui trattasi.

Il Ministro: BISAGLIA.

BOLDRINI, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, D'ALESSIO, D'AURIA, LIZZERO, MIGNANI, NAHOUM, PELLIZZARI, TESI E

VENEGONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno prendere urgenti provvedimenti a favore dei militari di leva che, in seguito all'aumento delle tariffe ferroviarie e alla revisione delle riduzioni concesse in passato, devono pagare alti prezzi per i biglietti ferroviari quando usufruiscono delle licenze, mentre il trattamento economico a loro riservato non ha avuto nessun aumento.

Queste nuove tariffe impediscono in numerosi casi ai militari di leva di godere delle licenze, creando maggiori disagi per questi giovani chiamati alle armi. (4-10339)

RISPOSTA. — La Difesa rimborsa le spese del biglietto ferroviario ai militari di truppa inviati in licenza ordinaria.

L'amministrazione militare, per altro, si sta attivamente interessando presso il Ministero dei trasporti per un ritorno a tariffe accettabili.

In proposito, si ritiene comunque opportuno rammentare che, secondo una legge entrata recentemente in vigore, al personale in parola competono durante i giorni di viaggio per le licenze anche il soldo e il controvalore della razione viveri.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BONOMI, LOBIANCO, BUCCIARELLI, DUCCI, VETRONE, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, BOTTARI, CASTELLUCCI, MANCINI ANTONIO, MICHELI FILIPPO, NEGRARI, PREARO, PISONI, SANGALLI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, URSO SALVATORE, VICENTINI E ZACCAGNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quale azione intendano svolgere i predetti ministri per ovviare ai gravi danni che subisce la nostra produzione ed il commercio delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, in particolare per quanto riguarda i fiori recisi ed il fogliame fresco.

Gli interroganti fanno presente che il Consiglio dei ministri della Comunità europea ha approvato, da qualche anno, una serie di regolamenti relativi a tale disciplina e che nessuno di questi regolamenti è stato recepito dalla legislatura italiana. (4-07871)

RISPOSTA. — Il ministro del commercio con l'estero ha predisposto uno schema di

disegno di legge attualmente all'esame delle altre amministrazioni interessate, concernente l'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

Tale schema di disegno di legge, che intende applicare, anche nel nostro paese, la disciplina qualitativa prevista dal regolamento CEE n. 234/68, istitutivo di una organizzazione comune di mercato nel settore in parola, prevede che l'attuazione dei controlli di qualità per i prodotti suddetti sia affidata all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero il quale, disponendo di una adeguata organizzazione periferica in Italia e all'estero, è in grado di assicurare una uniforme e valida applicazione delle norme comunitarie.

Conseguentemente, non appena il disegno di legge avrà ottenuto l'approvazione in sede parlamentare, verrà finalmente recepita nella legislazione italiana una misura quanto mai necessaria a tutelare lo sviluppo delle esportazioni floricole che, attraverso l'accurato controllo selettivo, attuato appunto dall'ICE, potranno fronteggiare, nel miglior modo possibile, la sempre più accentuata concorrenza sui vari mercati di destinazione del prodotto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se il ministro sia a conoscenza del fatto che la Cassa per il mezzogiorno non ha ancora preso in esame l'elaborato del progetto per l'acquedotto Simeri Passante per l'importo di 1.700 milioni di lire, che ha per fine l'approvvigionamento idrico della città di Catanzaro.

Pare che detto progetto sia congelato presso gli uffici della Cassa nell'attesa che il ministro dia il via all'approvazione del programma d'intervento in Calabria (4-07641)

RISPOSTA. — Il progetto richiamato dall'interrogante riguarda quello per l'approvvigionamento idrico di Catanzaro e Uniti, ramo occidentale, a servizio di Tiriolo, Settignano e altri comuni; tale progetto è stato consegnato all'ufficio acquedotti Calabria di Catanzaro dai progettisti incaricati in data 27 giugno 1974.

L'importo dei lavori previsto nei programmi della Cassa per il mezzogiorno in 1.700 milioni di lire è stato elevato, per l'aggiornamento dei prezzi, a circa 4 miliardi.

Il predetto progetto, dopo l'istruttoria a cura degli uffici tecnici della Cassa in Catanzaro, sarà trasmesso alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del relativo parere ai fini dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Cassa.

Quanto, in particolare, alle opere riguardanti l'approvvigionamento idrico di Catanzaro, si fa presente che esse sono suddivise in 5 lotti, 2 dei quali in fase di ultimazione, mentre per i rimanenti 3 lotti è in corso la prevista procedura per l'appalto dei lavori. L'importo complessivo degli ultimi 3 lotti è di circa 6.600 milioni di lire.

Il Ministro: MANCINI GIACOMO.

BUSETTO E PEGORARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario dare urgenti disposizioni affinché sia accolta la richiesta di autorizzazione per la sperimentazione a tempo pieno per sette classi della scuola media Giovanni XXIII di Sant'Angelo di Piove (Padova); tale richiesta è stata sostenuta dall'assemblea dei genitori del 28 giugno 1973, da più di 150 genitori all'atto dell'iscrizione dei loro figli, dal preside e dal collegio dei professori riuniti il 3 settembre 1973 e dall'amministrazione comunale di Sant'Angelo, e ribadita infine dall'assemblea dei genitori tenuta il 26 ottobre 1973.

Per sapere infine se ritenga opportuno provvedere alla richiesta di autorizzazione, sia per portare avanti un felice esperimento scolastico, sia per tener conto del sostegno della amministrazione locale.

Per sapere infine se ritenga di provvedere alla nomina del preside di detta scuola in modo definitivo. (4-07282)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha dovuto, per l'anno scolastico in corso, soprassedere ad attuare la sperimentazione d'integrazione scolastica nella scuola media Giovanni XXIII di Sant'Angelo di Piove (Padova).

Infatti, a causa della vacanza della presidenza (solo in data 27 ottobre 1973 è stato possibile provvedere alla nomina del preside incaricato per l'anno scolastico 1973-74) è mancata alla scuola la possibilità di elaborare tempestivamente sia il piano programmatico, sia il piano orario e l'articolazione delle cattedre per il numero delle classi previste per l'esperimento.

Quanto, poi, all'assegnazione di un preside alla scuola in questione, in via definitiva, ciò può ovviamente avvenire solo se vi siano presidi di ruolo aspiranti al trasferimento alla suddetta sede.

Il Ministro: Malfatti.

BUSETTO, PELLICANI GIOVANNI E PEGORARO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali proposte intendano sottoporre con la massima urgenza all'attenzione del Consiglio dei ministri per l'emanazione di un provvedimento che ripristini, con gli opportuni adeguamenti tecnici, le esenzioni fiscali necessarie e indispensabili perché gli IACP possano perseguire le finalità sociali di cui sono portatori.

Tali agevolazioni sono state repentinamente soppresse dal 1° gennaio 1974 con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che regola, tra l'altro, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie, nonostante che presso i ministeri competenti siano stati preventivamente compiuti dei passi per scongiurare il verificarsi della lamentata situazione.

Gli interroganti fanno presente che gli aggravii di spese a carico degli IACP si rifletterebbero negativamente sull'operatività degli stessi istituti, sul regime dei fitti e sul costo delle abitazioni economiche e popolari, proprio nella fase più acuta dei prezzi crescenti delle aree edificabili e dei costi delle costruzioni. (4-08588)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere l'opinione degli interroganti, secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che l'attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che, quindi, per entità il beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra

l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha una aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata dagli interroganti, significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già fruiscono, bensì benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informativi della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette, sia al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel caso di ripristino in favore degli IACP delle agevolazioni di cui fruiscono in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore della edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'Amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze: Tanassi.

CAROLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli istituti case popolari;

c) che in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario si verificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali sia politiche ben più importanti dello irrilevante aumento nel gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni — quali provvedimenti intenda urgentemente adottare o proporre al Consiglio dei ministri per riconoscere agli istituti autonomi case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite.

Si chiede, altresì, se il ministro ritenga di poter promuovere la emanazione di istruzioni ai competenti uffici imposte affinché, nell'attesa dell'approvazione del provvedimento di esenzione, non frappongano ostacoli alla proroga, di fatto, delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973. (4-08241)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere l'opinione dell'interrogante, secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che l'attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che, quindi, per entità di beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha un'aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata dall'interrogante, significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già fruiscono, bensì benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informativi della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette, sia al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel caso di ripristino in favore degli IACP delle agevolazioni di cui fruiscono in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore della edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'Amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella

ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

CATANZARITI, TRIPODI GIROLAMO E LAMANNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che il Comitato di gestione dei prodotti ortofrutticoli della Comunità economica europea ha formulato la proposta di elevare da 4 a 6 unità di conto la misura della restituzione prezzi verso paesi terzi per le seguenti varietà di arance: moro, tarocco, sanguinello —:

1) se si ritenga assurdo mantenere fuori da tale proposta le arance bionde, per le quali era stata fissata la stessa misura di restituzione come per le altre varietà di arance e prima che non sarà entrato in vigore il piano di riconversione della varietà degli agrumi;

2) se siano a conoscenza delle gravi, negative ripercussioni per l'economia calabrese ed, in particolare, per migliaia di coltivatori diretti e piccoli agricoltori calabresi interessati in atto alla produzione delle arance bionde in una regione già tanto provata da fenomeni di sottosviluppo e depressione;

3) se si ritenga opportuno intervenire adeguatamente per modificare le proposte della CEE in modo da comprendere anche e giustamente le arance bionde, ponendo fine così alle conseguenze negative lamentate e ad assurde discriminazioni ai danni della Calabria e dei contadini e piccoli agricoltori.
(4-08857)

RISPOSTA. — La Commissione delle Comunità europee non ha ritenuto di dover accogliere integralmente le richieste avanzate dall'Italia per un aumento generalizzato delle restituzioni all'esportazione di agrumi italiani verso i paesi terzi.

Infatti, sono state portate da 4 a 6 unità di conto per quintale solo le restituzioni per i mandarini e per le arance delle varietà « Moro », « Tarocco » e « Sanguinello », con l'esclusione della varietà « Biondo comune », che, pertanto, continua a beneficiare di una restituzione di 4 unità di conto per quintale.

In verità, questa ultima varietà è la meno apprezzata dal mercato internazionale, in quanto le sue caratteristiche qualitative sono inferiori a quelle delle altre varietà.

Sul mercato di Reggio Calabria, sul quale gravitano le zone di maggior produzione della varietà « Biondo comune », il prodotto ha quotato durante il mese di febbraio scorso, mediamente 6 mila lire al quintale.

Considerando che ogni unità di conto concessa a titolo di restituzione corrisponde, attualmente, a lire 712, ne deriva che, per ogni quintale di arance bionde esportate, l'operatore ottiene una restituzione di lire 2.848, che rappresenta oltre il 47 per cento del ricavo della vendita delle stesse arance sul mercato nazionale di produzione.

La maggiore restituzione di cui beneficiano le varietà di arance più pregiate esercita, invece, in termini percentuali, un sostegno inferiore.

Appare, pertanto, chiaro che, anche con le attuali 4 unità di conto, l'esportazione verso i paesi terzi di arance bionde è senz'altro da considerarsi equamente sostenuta.

Tuttavia, questo Ministero continuerà a svolgere opera di convincimento e sollecitazione presso le competenti sedi comunitarie allo scopo di ottenere che, anche per le arance « biondo comune », venga concesso l'aumento della restituzione all'esportazione nella stessa misura prevista per le altre varietà di arance.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

CERRA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle indiscriminate iniziative che noti gruppi di speculatori si apprestano ad attuare, con la costruzione di alcuni complessi alberghieri, lungo la fascia costiera del comune di Acireale (Catania), nella zona denominata « Timpa »;

che tali iniziative speculative, se attuate, così come risulta dai progetti attualmente all'esame degli organi competenti del Ministero della pubblica istruzione, comprometterebbero irrimediabilmente una zona di incomparabile bellezza naturale ed unica, nel suo genere, dal punto di vista ecologico;

che i predetti insediamenti turistici — presentati all'opinione pubblica come tendenti alla valorizzazione turistica della zona — hanno invece come unico obiettivo quello di favorire i profitti degli speculatori interessati, senza che alcun beneficio degno di rilievo possa riceverne la popolazione residente. Difatti le tipologie edilizie previste e l'inevitabile tipo di gestione integrata su basi indu-

striali comportano che il « turista » venga assorbito in un circuito chiuso all'interno del quale trova appagata ogni sua esigenza, escludendolo completamente dall'ambiente socio-economico esterno.

Data la gravità della situazione prospettata e considerato che ogni ritardo potrebbe essere di grave pregiudizio ad una positiva soluzione del problema, gli interroganti chiedono quali urgenti provvedimenti intenda adottare per bloccare tali iniziative, dando anche le opportune disposizioni alla sovrintendenza ai monumenti di Catania, al fine di consentire che tutto il problema della valorizzazione ed utilizzazione turistica della fascia costiera in argomento, venga esaminato e programmato dalle comunità locali interessate, tramite gli strumenti rappresentativi democratici.

(4-00981)

RISPOSTA. — Agli atti della sovrintendenza ai monumenti di Catania risultano presentati, per il parere di competenza, due progetti per la costruzione di complessi alberghieri nella caratteristica zona a mare « Timpa » di Acireale, rispettivamente dalla società S. Caterina di Catania e dalla CIGIA società per azioni di Acireale.

Questa Amministrazione, considerata l'importanza di tali insediamenti, nell'ambito delle località sottoposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e tenuto conto che il problema per la zona non aveva precedenti riscontri, ha ritenuto necessario, su segnalazione della predetta sovrintendenza, sottoporre entrambi i progetti al preventivo esame del competente Consiglio superiore e del servizio ispettivo, i quali, nel valutare la opportunità o meno dell'insediamento, hanno dato le necessarie indicazioni di merito, avvalendosi anche degli elementi acquisiti attraverso appositi sopralluoghi.

In merito al primo progetto, la III sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ha ritenuto che il complesso alberghiero potesse essere approvato così come progettato limitatamente alla parte alta ed alla parte bassa, cosiddetta « a mare »; ma non ha ritenuto di poter consentire l'ingombro edificatorio e stradale previsto sulla « Timpa », in quanto insediamenti del genere verrebbero ad alterare l'elemento naturale del caratteristico declivio e ad interrompere la tradizione edificatoria dei contigui paesi costieri sviluppatasi, come S. Maria la Scala, con insediamenti a mare ed a monte della « Timpa ».

La sezione ha espresso anche l'avviso che ai collegamenti, tra parte alta e parte bassa della suddetta località, si sarebbe dovuto provvedere mediante ascensori scavati nella roccia.

La sezione ha ritenuto, inoltre, opportuno che al costruendo albergo venisse asservita un'ulteriore e congrua fascia di terreno, auspicando che le passeggiate costiere e gli accessi al mare non fossero riservati esclusivamente ai clienti del futuro albergo, ma che venissero aperti al pubblico godimento mediante sistemazione della strada litoranea attualmente esistente.

Quanto poi al progetto presentato dalla società per azioni CIGIA — che prevede l'ubicazione dell'albergo in un tratto della costa abbastanza degradato e caratterizzato dal punto di vista paesaggistico — il Consiglio superiore ha espresso l'avviso che la composizione planovolumetrica del complesso e la stesura architettonica si adeguino ai valori paesistici ed al contesto storico ambientale.

Infatti, questo secondo progetto, nonostante l'apprezzabile impegno nel realizzare una struttura edilizia che, ricollegandosi alla tradizione delle vecchie abitazioni scavate nelle pareti rocciose (quali le grotte preistoriche dell'Imera, nel ragusano), si integrasse adeguatamente nell'ambiente naturale, non è stato, tuttavia, ritenuto idoneo in considerazione del fatto che il contesto paesaggistico ed ambientale, nel quale l'albergo dovrebbe sorgere, ha caratteristiche diverse da quelle possedute dai luoghi alla cui tradizione storica il progettista si è ispirato.

Di conseguenza, per la località in questione, la suindicata sezione ha consigliato di elaborare un insediamento alberghiero sviluppato prevalentemente in orizzontale, a ripiani sfalsati, in modo da assumere un carattere di paesino simile agli insediamenti esistenti lungo la costa.

Conclusivamente, alle predette direttive del Consiglio superiore delle antichità e belle arti risulta essersi uniformata la sovrintendenza ai monumenti di Catania, nell'esprimere il parere di propria competenza.

Il Ministro: Malfatti.

CORCHI, CARDIA, BORTOT, DONELLI, TRIPODI GIROLAMO, MANCUSO, VESPIGNANI, DULBECCO, GASTONE, BACCALINI, TAMINI, GRAMEGNA, PELLEGGATTA MARIA AGOSTINA, MARRAS E PISTILLO.
— Ai Ministri degli affari esteri, del tesoro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

e delle finanze. — Per sapere — premesso che il passivo della bilancia dei pagamenti con l'estero per la parte relativa al movimento dei capitali va essenzialmente riferita a fatti di cui sono responsabili le grandi concentrazioni finanziarie favorite dal sistema bancario e non certamente dalle rimesse dei lavoratori emigrati;

e che tali lavoratori, compresi i lavoratori frontalieri, sono stati danneggiati dai provvedimenti restrittivi recentemente adottati in materia di movimento di valuta posseduta dai singoli soggetti —

se il Governo, per un atto di solidarietà verso gli emigrati, e anche per evitare una diminuzione delle rimesse valutarie da loro effettuate, non intenda adottare provvedimenti che, oltre a salvaguardare i salari dei lavoratori italiani all'estero, favoriscano il flusso delle rimesse. (4-09539)

RISPOSTA. — La limitazione a lire 20 mila (elevata recentemente a lire 35 mila) della importazione ed esportazione di banconote italiane è stata determinata dalla necessità di contrastare la fuga di capitali dall'Italia, attuata mediante esportazione di tali banconote che sono negoziate all'estero al cambio parallelo.

L'intensificarsi del fenomeno di acquisto all'estero di banconote italiane da parte, non solo di emigrati e frontalieri, ma anche di viaggiatori residenti e non residenti, alimentava infatti in misura corrispondente la fuga clandestina di capitali, la cui conversione sul mercato parallelo rendeva completamente inefficace il provvedimento adottato per gli stessi motivi il 27 giugno 1972 il quale, vietando l'accreditamento delle banconote italiane sui conti di pertinenza estera, ne sospese di fatto la convertibilità.

Ciò premesso, se è vero che, a seguito delle recenti disposizioni, ai lavoratori italiani all'estero non si presenta più l'occasione di trarre liberamente profitto attraverso operazioni di cambio non ufficiali, non vi è dubbio che tali disposizioni non colpiscono i lavoratori stessi, dato che i redditi da essi prodotti all'estero sono liberamente trasferibili in Italia in valuta estera, attraverso i normali canali bancari o al seguito, per la conversione in lire in Italia al cambio ufficiale.

D'altra parte, se i redditi prodotti all'estero dai nostri lavoratori fossero convertiti in banconote italiane, non si verificherebbe alcun flusso di rimesse dall'estero di valuta ma semplicemente una compensazione all'estero

tra le rimesse e le esportazioni non ufficiali di capitali con conseguente aggravio della nostra bilancia dei pagamenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PUCCI.

D'ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come intenda risolvere il problema della rappresentanza del personale nel comitato permanente dell'Avvocatura dello Stato, considerato che l'Amministrazione non ha attuato il disposto dell'articolo 7 della legge n. 775 del 1970, ed ha disatteso le legittime indicazioni delle organizzazioni sindacali. (4-10228)

RISPOSTA. — Non essendo finora stato emanato il regolamento che disciplina l'elezione diretta da parte di tutto il personale dei propri rappresentanti *ex* articolo 7 della legge n. 775 del 28 ottobre 1970, continuano ad applicarsi le norme che regolano la composizione del comitato permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato (articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, in relazione alla legge 5 aprile 1964, n. 284).

Il citato articolo 8 prevede che di quel comitato faccia parte un rappresentante del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria: nella scelta di detto rappresentante si è sempre avuto cura di assicurare la rappresentatività di tutto il personale per il quale il comitato stesso opera.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

DELFINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se ritenga doveroso intervenire tempestivamente in favore del personale degli uffici tecnici erariali che lamentano il mancato pagamento dell'acconto sulla quota di riparto dei tributi speciali primo trimestre 1973, nonché la mancata definizione dei decreti relativi al riassetto delle carriere e delle retribuzioni. (4-10496)

RISPOSTA. — La concreta applicazione delle disposizioni recate dalla normativa a cui si richiama l'interrogazione ha comportato l'esame della posizione giuridica ed economica di un rilevantisimo numero di impiegati, la qual cosa ha richiesto tempi tecnici adeguati, anche al fine di superare taluni contrasti interpretativi delle norme sul riassetto, che involgevano questioni di larga massima.

In atto, tutto il complesso programma di lavoro relativo alla predisposizione dei provvedimenti di sistemazione delle singole posizioni d'impiego può ritenersi pressoché ultimato ed i relativi decreti in gran parte già registrati dalla Corte dei conti.

Per quanto concerne la questione dei tributi speciali, nel mentre si assicura che in tutte le province si è già provveduto da tempo alla corresponsione dell'acconto, sia del primo, sia del secondo trimestre 1973, si ricorda che la questione stessa ha perduto ogni apprezzabile interesse a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734. Infatti, con tale provvedimento, agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo è stato attribuito dal 1° gennaio 1973 un assegno perequativo pensionabile, che ha assorbito tutte le varie indennità particolari e quindi anche i tributi speciali in questione.

Il Ministro: TANASSI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che circa 200 operai, che prestano la loro opera alle dipendenze della amministrazione forestale dello Stato nella foresta di Umbra di Vico del Gargano, sono ancora in attesa di vedere applicate nei loro confronti le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 249, specie per quanto concerne l'inquadramento e l'attribuzione degli scatti biennali;

per sapere quali siano i motivi e le ragioni che sino ad ora hanno impedito l'applicazione del disposto di legge nei confronti di questi operai;

e se sia al corrente del malumore e del risentimento insorti fra questi dipendenti dello Stato, che hanno la sensazione di sentirsi indebitamente trascurati, per cui sarebbe necessario ed urgente una specifica e sollecita decisione della amministrazione da cui dipendono. (4-07944)

RISPOSTA. — Gli operai che lamentano la mancata applicazione, da parte dell'amministrazione forestale, delle disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 249, non sono operai dello Stato, ma lavoratori che l'ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Umbra assume temporaneamente per l'esecuzione di lavori forestali eccezionali, con l'osservanza delle norme sul collocamento

dei lavoratori disoccupati, avvalendosi della legge n. 205 dell'aprile 1962.

Quest'ultima legge, come è noto, dà facoltà all'azienda di Stato per le foreste demaniali di assumere operai con contratti di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori e, comunque, per un periodo non superiore ai 60 giorni. Il soggetto così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

Alla luce di quanto esposto, non si vede come possano essere estese agli operai in parola le norme della citata legge n. 249 del 1968 per la loro assunzione in ruolo.

Il Ministro: BISAGLIA.

DE VIDOVIČ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza:

1) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli istituti autonomi per le case popolari;

2) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli istituti per le case popolari;

3) che in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario si verificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

4) che l'aumento dei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali sia politiche ben più importanti dell'irrilevante aumento del gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti intenda adottare il suo Dicastero per riconoscere agli istituti autonomi per le case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite, e se ritenga opportuno, cogliendo gli orientamenti emersi durante la discussione sulle agevolazioni all'IACP « nella Commissione dei 30 », disporre urgentemente in modo di mantenere sostanzialmente i benefici tributari finora goduti. (4-08593)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere l'opinione dell'interrogante, secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che l'attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che, quindi, per entità il beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha una aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata dall'interrogante, significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già fruivano, bensì benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informativi della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette sia al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel caso di ripristino in favore degli IACP delle agevolazioni di cui fruivano in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una

serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore della edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'Amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

DI GIESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare al fine di porre un freno al dilagare di rapine effettuate, sempre più frequentemente, e spesso con spargimento di sangue, ai danni di enti pubblici e privati.

Tenuto conto che tali azioni delittuose sono quasi sempre compiute sotto la spinta di condizioni favorevoli e ricorrenti, quali il trasferimento, in giorni, orari ed itinerari prestabiliti, di ingenti somme di denaro destinato al pagamento di stipendi, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga il ministro del tesoro di porre allo studio l'urgente adozione, nei casi possibili, di idonei sistemi di pagamento delle retribuzioni mediante emissione di assegni circolari intestati ai beneficiari o mediante l'accreditamento di tutte le competenze economiche spettanti in conti correnti bancari intestati agli interessati.

Non va trascurato, per altro, che ove gli accennati provvedimenti venissero adottati, oltre all'effetto immediato della limitazione delle « occasioni » sulle quali le azioni criminose in parola trovano il loro fondamento, si conseguirebbero anche altri vantaggi non trascurabili in campo economico, quali la riduzione, almeno in tempi brevi, della moneta circolante, una minore propensione ai consumi immediati, e, conseguentemente, una maggiore spinta al risparmio; effetti questi che risulterebbero del tutto coerenti con

la linea di politica economica perseguita dal Governo e, in definitiva, con gli interessi del paese. (4-07840)

RISPOSTA. — Il pagamento degli stipendi al personale statale, in particolare, è disciplinato dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato i quali prevedono che la riscossione possa avvenire oltre che con quietanza propria, anche per tramite di un delegato alla riscossione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è stato stabilito, a modifica della disciplina precedente, che i dipendenti in parola possano avvalersi anche di alcune forme agevolative di riscossione, quali la commutazione del titolo di spesa in vaglia cambiario della Banca d'Italia, l'accreditamento in conto corrente postale o l'accreditamento in conto corrente presso le filiali della Banca d'Italia.

Ciò premesso e tenuto conto che il personale statale si avvale raramente delle suddette forme agevolative, le quali da sole potrebbero ovviare all'inconveniente denunciato dall'interrogante, questa Amministrazione, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, ha posto allo studio uno schema di provvedimento legislativo che prevede, oltre alle forme di cui sopra, il pagamento degli stipendi, al solo personale statale, mediante assegni speciali di Stato e accreditamento in conto corrente bancario.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici, spetta ad essi, in virtù della loro autonomia, stabilire il sistema di pagamento degli stipendi a favore dei propri dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUCCI.

DI GIOIA, PISTILLO E VANIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni subiti dai contadini e dagli orticoltori dei comuni di Torremaggiore, Lucera, Castelnuovo della Daunia e San Paolo Civitate (Foggia), a causa della violenta grandinata che, nel pomeriggio di lunedì 9 luglio 1973, ha distrutto quasi completamente la produzione viticola, olivicola e orticola nelle contrade di Reina, Selva delle Grotte, La Rina, La Marchesa, Scorcìa Bove, Acqua Salsa, Palmoli, ecc., ed ha danneggiato notevolmente le colture nelle zone denominate Dragonaro, Valle, Muralda, Perulli, Torre Fiorentina, Quadroni San Gio-

vanni, Vicario, Figurella, Pagliara Vecchia, Cisternone, Capitolo, eccetera.

Poiché questa grandinata, l'ultima di una serie di avversità atmosferiche abbattutesi quest'anno sull'agricoltura della Capitanata, ha creato una situazione di grande disagio per le centinaia di famiglie contadine colpite, si chiede di sapere:

1) se ritenga dover disporre urgenti misure per la concessione di speciali contributi ad integrazione del reddito delle famiglie colpite, le quali, dopo un anno di spese e di duro lavoro, si sono visti sfumare ogni possibilità di guadagno;

2) quali misure intenda adottare per accelerare il pagamento della integrazione del grano e dell'olio relative all'annata agraria scorsa, in modo da alleviare le condizioni di disagio dei contadini colpiti dalla grandine;

3) come pensi di ovviare alla grave situazione di sfiducia che si va sviluppando nelle campagne della Daunia per la mancanza di un efficiente servizio agrometeorologico in grado di prevenire i fenomeni atmosferici e difendere, con mezzi moderni e adeguati, i coltivatori diretti dalle avversità che, in queste zone, costituiscono motivo frequente di ingenti danni all'agricoltura e al reddito contadino. (4-05992)

RISPOSTA. — Il Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Puglia ai sensi dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso, di concerto con quello del tesoro, il decreto del 26 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo successivo, con il quale è stato dichiarato il carattere eccezionale, per la provincia di Foggia, della grandinata verificatasi il 9 luglio 1973, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Di tali provvidenze potranno, quindi, fruire anche i coltivatori delle località segnalate dagli interroganti per le cui aziende si siano determinate le condizioni prescritte.

Per quanto riguarda l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1971-72, gli accreditamenti disposti dall'AIMA in favore della provincia di Foggia hanno raggiunto l'importo complessivo di lire 7.493.889.020, pari a circa l'intera somma occorrente in tale provincia per il pagamento del beneficio. Alla data del 1° marzo 1974, su n. 39.955 domande di integrazione presentate, ne risultavano pa-

gate n. 39.139, pari al 97,96 per cento del totale e per un importo complessivo corrisposto di lire 6.884.419.878.

Relativamente all'integrazione di prezzo del grano duro di produzione 1972, l'AIMA ha provveduto ad accreditare in provincia di Foggia circa l'intera somma occorrente per il totale pagamento del beneficio. Alla data del 31 marzo 1974, su n. 31.815 domande di integrazione presentate, ne risultavano pagate n. 31.198, pari al 98 per cento del totale e per un importo complessivo corrisposto di lire 17.716.795.465.

Pertanto, le operazioni di pagamento delle predette integrazioni sono da considerarsi in provincia di Foggia pressoché concluse.

Circa, infine, la mancanza di un efficiente servizio agrometeorologico, si precisa che il Ministero ha da tempo allo studio il potenziamento, negli organici e nelle strutture, dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

Ciò potrà avvenire, ove nel frattempo non si prospettassero soluzioni a più breve termine, con il riordinamento dell'attuale assetto della ricerca agronomica, nel cui contesto l'ufficio in parola potrebbe trovare più adeguata e favorevole collocazione.

Il Ministro: BISAGLIA.

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — tenuto conto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di un programma formulato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel 1966, relativo alla costruzione di alcuni mercati ortofrutticoli alla produzione, dava incarico all'Ente di sviluppo tosco-laziale di elaborare un progetto per la costruzione di un tale mercato in Toscana;

1) che l'Ente di sviluppo medesimo nell'aprile del 1967 elaborò un progetto di massima che venne, poi, sottoposto all'esame delle amministrazioni provinciali di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Livorno e Grosseto, interessate al mercato;

2) che le amministrazioni provinciali suddette e le organizzazioni dei produttori delle stesse province, in appositi convegni tenutisi negli anni 1968 e 1969 e sulla scorta delle richieste avanzate da delegazioni di produttori all'Ente di sviluppo, chiesero la modifica delle parti del progetto che prevedevano la messa a disposizione di alcune at-

trezzature del mercato ai grossi commercianti;

3) che l'Ente di sviluppo ha modificato il progetto originario accogliendo le richieste degli enti locali e dei produttori —

le ragioni per cui in sei anni di tempo si sia giunti solo alla elaborazione del progetto;

i motivi per cui non sia dato sapere se questo è stato approvato o meno dal Ministero e dalle commissioni competenti e comunque a quale punto si trovi attualmente la pratica;

e quando sarà proceduto all'appalto dei lavori per la costruzione del mercato oggetto della presente interrogazione. (4-04468)

RISPOSTA. — L'Ente maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio - nell'aprile del 1967, sulla scorta di un documento elaborato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in ordine ad un programma di strutture agricole di mercato alla produzione nel settore ortofrutticolo ed agrumario e in adesione ad una iniziativa della Camera di commercio di Pisa e degli enti locali della provincia per la realizzazione di un mercato ortofrutticolo all'ingrosso in comune di Pisa, presentò a questo Ministero uno studio preliminare, formulando, sulla base della situazione e delle prospettive produttive dell'area vocazionale del litorale tirrenico toscolaziale e di alcune minori aree interne, una proposta di realizzazione di un mercato ortofrutticolo alla produzione, con finanziamento a totale carico dello Stato.

La struttura di tale mercato veniva meglio precisata nei ripetuti contatti con i produttori e con gli enti locali interessati, sino alla definizione della particolare natura e della funzione del mercato del medio Tirreno; intendendo la struttura ipotizzata come un « mercato alla produzione » e cioè come punto di concentrazione dell'offerta ortofrutticola proveniente dalle centrali di raccolta e di lavorazione periferiche, come fulcro per la conseguente commercializzazione mediante le più avanzate tecniche di mercato, allo scopo di consentire alle categorie agricole il necessario potere contrattuale, e come centro direzionale per l'orientamento e l'organizzazione della produzione.

Sulla scorta del predetto studio preliminare, il Ministero esprimeva parere favorevole per la realizzazione del mercato e, indicando in lire 1.660 milioni la spesa complessiva, autorizzava l'Ente alla elaborazione del

progetto esecutivo, con le provvidenze di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il progetto esecutivo, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 26 settembre 1971, per l'importo di lire 2.047 milioni, venne inoltrato al Ministero il 29 settembre 1971.

A questo punto, è da sottolineare che un notevole lasso di tempo è stato richiesto per dirimere con gli enti locali della provincia di Pisa una serie di incertezze in ordine alla definizione della localizzazione dell'impianto, incertezze che sono state risolte soltanto con l'intervento della regione Toscana e con l'adozione di una soluzione che, per secondare le richieste degli enti locali della provincia, è risultata difforme dalle indicazioni originarie che l'Ente aveva ricevuto dal Ministero in sede di affidamento dell'incarico e dai suggerimenti derivanti dalle più recenti tendenze di sviluppo della ortofrutticoltura dell'area litoranea del medio Tirreno, che va accentuando la sua prevalente espansione nella zona compresa tra le province di Livorno e di Grosseto.

Nel novembre del 1972, in sede di esame del progetto, il Ministero ha invitato l'Ente all'aggiornamento di alcuni dati progettuali e, in particolare, dei prezzi che, per il protrarsi della fase istruttoria e per la lievitazione dei costi, erano risultati chiaramente inadeguati.

Il 17 gennaio 1973 il progetto del mercato, con una previsione di spesa aggiornata in lire 2.816 milioni, veniva restituito al Ministero per le complesse istruttorie centrali e periferiche previste per l'esecuzione di opere del genere.

In data 16 marzo 1974, il Ministero ha infine trasmesso all'Ente il voto espresso dalla III sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 gennaio 1974, con il quale si chiede, tra l'altro, che siano condotti nuovi saggi geognostici sull'area destinata all'ubicazione dell'impianto e notizie ed approfondimenti in ordine agli impianti di depurazione delle acque, previsti dal progetto.

L'Ente ha assicurato che, essendo venuto a conoscenza degli orientamenti del consiglio superiore in anticipo rispetto alla data di trasmissione del voto, ha già disposto per gli accertamenti richiesti per l'acquisizione delle notizie che fornirà con tutta la sollecitudine possibile.

Il Ministro: BISAGLIA.

DI PUCCIO, RAFFAELLI, BERNINI, BIANCHI ALFREDO, VAGLI ROSALIA, MIGNANI e FAENZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui — malgrado le assicurazioni ricevute da parte degli uffici competenti del Ministero in data 10 ottobre 1973 da una delegazione composta dai rappresentanti delle amministrazioni provinciali di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Livorno e Grosseto; dai dirigenti della federazione provinciale CGIL-CISL-UIL; della Alleanza provinciale dei contadini; della Federmezzadri; della Federazione cooperative di Pisa — a proposito della costruzione a Pisa del mercato ortofrutticolo alla produzione del medio Tirreno, fino ad oggi niente sia stato possibile sapere che possa confermare:

1) che la spesa necessaria per la costruzione di tale opera resti a totale carico dello Stato;

2) che l'emissione del decreto di finanziamento da parte del ministro avverrà non appena il consiglio superiore dei lavori pubblici avrà espresso il suo parere favorevole in proposito;

3) che, espletati questi atti, si procederà subito all'appalto dei lavori;

e quali indicazioni possa dare circa i tempi di attuazione delle suddette operazioni, tenendo conto del fatto che agli interroganti risulta che il provveditorato alle opere pubbliche della Toscana ha già dato il suo parere favorevole al consiglio superiore dei lavori pubblici. (4-08997)

RISPOSTA. — Il Centro ortofrutticolo del medio Tirreno, da costruire nel territorio del comune di Pisa, rientra nei programmi formulati dall'Amministrazione per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico, il cui onere viene assunto totalmente a carico dell'Erario.

Circa il finanziamento dell'opera, il cui importo è stato preventivato in lire 2.467 milioni, posso confermare che il relativo decreto sarà emesso non appena il consiglio superiore dei lavori pubblici, cui il progetto è stato trasmesso in data 25 ottobre 1973, avrà fatto pervenire il proprio parere favorevole.

In merito all'appalto dei lavori, faccio presente che alle procedure richieste per tale adempimento provvederà l'Ente di sviluppo in Toscana e Lazio — concessionario dei lavori stessi — non appena sarà venuto in possesso degli elementi formali per l'espleta-

mento delle gare per opere murarie e delle attrezzature.

Per quanto riguarda, infine, i tempi di attuazione delle dette operazioni, assicuro che il Ministero farà luogo con la massima sollecitudine agli adempimenti di sua competenza al fine di poter dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: BISAGLIA.

FAENZI, BONIFAZI, CIACCI E TANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che, a distanza di 30 giorni, un'altra grave esondazione ha colpito le zone di riforma di Vallerana, Giardino e Carige Bassa e che lo straripamento dei fiumi Elsa, Patrignone e Albegna ha causato altri incalcolabili danni ai coltivatori dei comuni di Manciano e di altri contermini.

Tali esondazioni hanno travolto alcuni ponti, colpito centinaia di aziende agrarie, distrutto le semine, sconvolto il sistema idrico. Grave è il fatto che per due volte consecutive — e ciò sottolinea la carenza e l'ineadeguatezza dell'opera — a tracimare sia stato anche il laghetto irriguo di San Floriano, realizzato recentemente dall'ente di sviluppo.

Gli interroganti chiedono innanzitutto se il ministro interessato ritenga riconoscere il carattere di calamità di quanto denunciato e disporre a favore dei coltivatori l'indennizzo dei danni subiti ed adeguati contributi per il ripristino delle opere e delle colture. Altresì, se ritenga necessario disporre un piano di interventi, da concordare con la regione Toscana, per dare un assetto al suolo, ai canali di bonifica e ai fiumi, tale da evitare che le esondazioni continuino a ripetersi ad ogni più insistente precipitazione piovosa.

(4-09456)

RISPOSTA. — Almeno a tutt'oggi, non sono pervenute proposte dalla regione Toscana, ai sensi dell'articolo 13, lettera c) del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, in ordine agli interventi ritenuti necessari in favore delle zone agrarie della provincia di Grosseto, danneggiate dalle calamità naturali segnalate dagli interroganti.

Si può comunque assicurare che, non appena proposte in tal senso perverranno, il Ministero non mancherà di adottare, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti di propria competenza in merito.

Si aggiunge che, a seguito di segnalazioni dell'Ente Maremma — Ente di sviluppo in

Toscana e Lazio — e del consorzio di bonifica Osa Albenga, questo Ministero ha autorizzato la spesa di lire 36 milioni per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, per il ripristino di opere idrauliche di bonifica e di altri interventi nelle varie zone comprensoriali.

Per quanto riguarda la richiesta formulata nell'ultima parte della interrogazione, si fa presente che un piano di interventi nel senso auspicato dagli interroganti potrà essere attuato allorché saranno disponibili i fondi previsti dal disegno di legge, recante nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto n. 1187).

Il Ministro: BISAGLIA.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla richiesta della cooperativa lavoratori agricoli di Premilcuore, intesa ad ottenere la concessione in affitto dell'azienda pilota pascoliva Pian di Visi-Valbiancana.

L'interrogante fa osservare:

1) la richiesta della cooperativa, se accolta, permetterebbe la creazione di un centro zootecnico di notevole funzione e importanza per l'intera comunità montana dell'Appennino forlivese, che permetterebbe, mediante la piena utilizzazione dei prati-pascoli e delle foraggere, di aiutare e superare le difficoltà attuali esistenti nelle zone più a valle;

2) la richiesta della cooperativa trova il pieno consenso della Regione e rappresenta la pratica applicazione di norme previste anche dalla legge 29 novembre 1965, n. 1322, in base alle quali le aziende agrarie dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico sono da affidare a cooperative di pastori e coltivatori diretti. (4-09162)

RISPOSTA. — La richiesta della cooperativa lavoratori agricoli di Premilcuore, intesa ad ottenere in affitto l'azienda pilota e dimostrativa a carattere zootecnico Pian di Visi-Valbiancana, è stata già esaminata dall'azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) ma non ha potuto, purtroppo, trovare accoglimento.

Infatti, i terreni in questione sono stati finora necessari per il pascolo del bestiame allevato nelle aziende pilota dell'ASFD della provincia di Forlì e si ritiene di doverli uti-

lizzare in tal modo anche per l'immediato futuro, sia perché il programma d'incremento dell'allevamento bovino previsto dalle aziende pilota dell'Emilia Romagna è basato sulla utilizzazione dei predetti terreni, sia perché un uso indiscriminato di detti pascoli, quale potrebbe aversi con il loro affidamento a privati, metterebbe in serio pericolo la conservazione del cotico erboso, stante il recente impianto dei pascoli stessi.

Alla cooperativa comunque, compatibilmente con l'andamento stagionale, potrà essere, a suo tempo, consentito lo sfalcio del fieno su alcuni appezzamenti di terreno.

Il Ministro: BISAGLIA.

FRAU. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se rispondano a verità i seguenti singoli fatti riportati dalla stampa e riferiti negli ambienti finanziari, relativi alle vicende — comunque da acclarare approfonditamente nel loro complesso — in cui è coinvolto il gruppo Banco di Milano, Centrofina, Dieci Finanziaria, Gefi, Valeria, Gerla ed altre società, facente capo al finanziere Ugo De Luca, volta a volta direttore, procuratore, socio o *dominus* di ciascuno degli enti suddetti; in particolare se sia a conoscenza:

1) che dopo l'acquisizione della Banca Loria il gruppo si sia indotto ad operazioni irregolari allo scopo di raccogliere risparmio per utilizzarlo come puro strumento speculativo, senza alcun intento di impieghi produttivi, al punto da costringere il consigliere di amministrazione, che fungeva da garante in ordine alla regolarità del gruppo stesso agli occhi degli investitori, a dare le dimissioni, le cui motivazioni, pur contenute in una lettera ufficiale, sembra non siano state neppure portate a conoscenza degli organi di controllo;

2) che il gruppo raccoglie sistematicamente ingenti capitali di risparmiatori attorno agli aumenti di capitale sociale delle singole società finanziarie dei quali, per essere destinati soltanto ad operazioni di pura speculazione, non può ottenere la necessaria autorizzazione del Ministero del tesoro, il tutto in spregio alle disposizioni di legge che regolano la materia;

3) che gli assetti, le partecipazioni incrociate, le deliberazioni e l'amministrazione delle singole società e di una verso l'altra infrangono i precetti di legge contenuti nel codice civile sotto il titolo: disposizioni penali in materia di società;

4) che le operazioni di borsa quotidianamente compiute, utilizzando sistematicamente deleghe in bianco fatte rilasciare dagli investitori, predisposte in modo tale da snaturare totalmente il negozio giuridico che esse dovrebbero rappresentare, sono svolte con intenti speculativi che provocano il rialzo o il ribasso artificioso dei titoli trattati, totalmente al di fuori di ogni benché elementare rispetto dei diritti e degli interessi dei mandanti;

5) che sistematicamente i mandanti — risparmiatori — investitori non vengono neppure iscritti a libro soci, in base alla cosiddetta « clausola di gradimento », per aumentare le già smisurate possibilità di incontrollata autonomia degli amministratori del denaro;

6) che per tacitare situazioni insostenibili è solito utilizzare il Banco di Milano per porre in essere fissati bollati di puro comodo, se non addirittura per certificare compravendita di diritti su azioni provenienti da aumenti di capitale non autorizzati dal Ministro del tesoro, coinvolgendo addirittura altri istituti di credito, costretti a fare rettifiche e precisazioni, come è avvenuto per la Banca nazionale dell'agricoltura;

7) che è stato posto in essere un grande volume di operazioni sul tipo di quella che, a titolo esemplificativo, qui si descrive: il Banco di Milano fa acquistare alla propria clientela della Dieci Finanziaria azioni della Centrofina: dalla stessa Dieci la clientela ha acquistato azioni del Banco di Milano, dopo avergli ceduti i diritti di opzione. Dalla stessa Dieci e dalla Valeria, la medesima clientela ha acquistato le azioni ed alla Valeria cede, in caso di estinzione di riporto, le azioni della Filatura cascami di seta (controllata dal gruppo) ed alla Valeria concede esonerazione da ogni responsabilità nell'amministrazione della Cascami stessa.

Per sapere, infine, se ritenga opportuno impartire disposizioni per un immediato acclaramento dei fatti di cui sopra, anche al di fuori degli ordinari canali di controllo (poiché finora non pare siano stati sufficientemente attenti ed edotti) al fine di prendere i provvedimenti di propria competenza nonché compiere tutti i doverosi atti successivi previsti dalle leggi civili e penali dello Stato.

(4-07645)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, all'uopo interessata, ha fatto presente che i fatti afferenti la gestione di società finanziarie esu-

lano dalla sfera di competenza dell'istituto, in quanto le società stesse non sono sottoposte al controllo degli organi di vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni (legge bancaria).

Circa le operazioni che riguarderebbero il Banco di Milano, la Banca d'Italia ha riferito che, in relazione al passaggio del controllo del Banco stesso ai nuovi soci ed a seguito di accertamenti ispettivi, risultarono alcuni fatti di gestione che, potendo presentare rilevanza sotto il profilo penale, sono stati riferiti in data 5 dicembre 1973 all'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato: PUCCI.

GALLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per sapere se ritengano che le proposte di progressivo richiamo per gli insegnanti della scuola europea di Varese, fatte in difformità delle decisioni prese dal consiglio degli ispettori scolastici della Comunità, non contravvengano:

1) allo statuto personale insegnante scuola europea (articoli 39 e 40), approvato nella convenzione di Lussemburgo del 12 aprile 1957 e ratificato con la legge 3 gennaio 1960, n. 102;

2) al protocollo di Lussemburgo del 13 aprile 1962, ratificato con la legge 19 maggio 1965, n. 577;

3) al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (articolo 29), che conferma che al personale insegnante della scuola europea si applicano gli accordi internazionali sopra citati.

(4-06053)

RISPOSTA. — Il personale docente italiano viene utilizzato presso la scuola europea di Varese, non mediante collocamento fuori ruolo — come disposto per tutto il personale scolastico destinato all'estero ai sensi degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 — bensì su richiesta del Ministero degli affari esteri a questo Ministero, ai cui ruoli il personale stesso continua ad appartenere.

L'utilizzazione presso la predetta scuola ha durata annuale per tutti i docenti; e ciò per rendere possibile il loro avvicendamento, secondo le effettive esigenze e dell'istruzione scolastica di cui sopra e di questa Amministrazione, cui spetta, altresì, nell'am-

bito delle valutazioni consentite, di accogliere integralmente o parzialmente le proposte di rinnovo del comando o, addirittura, di prescindere.

Nel caso prospettato dall'interrogante si fa presente che il comitato consultivo misto, riunitosi presso il Ministero degli affari esteri, si pronunciò per il progressivo richiamo « in patria » di quei docenti della scuola europea di Varese i quali avessero cumulado non meno di 15 anni, tra servizio prestato in detta istituzione nonché nelle scuole italiane all'estero.

Né si ritiene che con ciò siano state violate le norme internazionali e nazionali vigenti in materia, perché proprio lo statuto delle scuole europee precisa che « le disposizioni nazionali prevalgono su quelle dello statuto stesso ».

Del resto lo stesso Consiglio di Stato, al quale gli interessati avevano proposto ricorso, ha approvato il comportamento del Ministero degli affari esteri.

Si aggiunge tuttavia che contro la decisione del Consiglio di Stato i docenti interessati hanno avanzato ricorso, tuttora pendente, alla Corte di cassazione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MALFATTI.

GARGANI E BIANCO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli istituti case popolari;

c) che in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario si verificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali sia politiche ben più importanti dello irrilevante aumento nel gettito tributario ottenuto at-

traverso la soppressione delle suddette agevolazioni —

quali provvedimenti intendano urgentemente adottare o proporre al Consiglio dei ministri per riconoscere agli istituti autonomi case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite.

Gli interroganti chiedono, altresì, se i ministri ritengano di poter promuovere la emanazione di istruzioni ai competenti uffici imposte affinché, nell'attesa dell'approvazione del provvedimento di esenzione, non frappongano ostacoli alla proroga, di fatto, delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973. (4-08362)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere l'opinione degli interroganti, secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che l'attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che, quindi, per entità il beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha una aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata dagli interroganti, significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già fruivano, bensì

benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informatori della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette, sia al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel caso di ripristino in favore degli IACP delle agevolazioni di cui fruivano in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito, così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore della edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'Amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

GARGANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga utile e necessaria per l'economia laziale, la costruzione di porticcioli turistici alla foce del Tevere e quali possibilità esistano perché vengano realizzati. (4-04329)

RISPOSTA. — Le domande concorrenti di quattro società private, intese ad ottenere la concessione demaniale marittima alla foce del Tevere per la costruzione di un approdo tu-

ristico, sono state sottoposte alla prevista istruttoria.

Prima di procedere alla comparazione delle predette istanze ai sensi dell'articolo 37 del codice navale della navigazione occorre che l'intendenza di finanza, la regione ed il comune di Roma facciano conoscere i loro pareri.

Poiché il comune di Roma non può attualmente esprimere il proprio parere — non essendo l'approdo turistico previsto nel vigente piano regolatore — il Ministero sta vivamente interessando lo stesso comune perché ponga con sollecitudine allo studio la variante occorrente.

Il Ministro: PIERACCINI.

GUADALUPI E SIGNORILE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli istituti case popolari;

c) che in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario si verificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali sia politiche ben più importanti dello irrilevante aumento nel gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni —

quali provvedimenti intendano urgentemente adottare o proporre al Consiglio dei ministri per riconoscere agli istituti autonomi case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite;

ed ancora se ritengano di poter promuovere l'emanazione di istruzioni ai competenti uffici imposte affinché, nell'attesa dell'approvazione del provvedimento di esenzione, non frappongano ostacoli alla proro-

ga, di fatto, delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973. (4-08886)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere l'opinione degli interroganti, secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che l'attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che, quindi, per entità il beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha una aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata dagli interroganti, significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già fruivano, bensì benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informativi della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette, sia al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel caso di ripristino in favore degli IACP

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

delle agevolazioni di cui fruivano in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore dell'edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'Amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

GUNNELLA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le iniziative assunte in relazione ai gravissimi danni verificatisi nell'agro di Cefalù, Erice, Marsala e Marineo a causa degli incendi sviluppatasi che hanno distrutto estese zone di boschi e di coltivazioni, e i provvedimenti che intendono prendere per ovviare a questo stato di cose e permettere, ai comuni e ai privati danneggiati interventi che possano ripristinare, specie per Erice e Cefalù, le zone di verde di cui la Sicilia è così povera.

(4-06693)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno ha comunicato che, in territorio di Marsala, gli incendi verificatisi hanno interessato sterpaglie e coltivazioni, provocando danni di lieve entità.

In località Montagna Grande di Salemi è stato distrutto un bosco di 400 ettari mentre ne è stato salvato un altro di 600 ettari con alcuni fabbricati rurali. Sono intervenuti vigili del fuoco, alcune decine di militari, operai forestali e volontari.

In località Erice è stato distrutto un bosco di 450 ettari; sono stati salvati circa 800 ettari di coltivazioni boschive, con parecchi villini, un albergo e adiacente campeggio, un deposito di esplosivi e un deposito carburanti della marina militare. Anche in tale circostanza sono intervenuti i vigili del fuoco, decine di militari, di operai forestali e di volontari.

A Cefalù e località viciniori (Collesano-Lascari-Gratteri), sono stati distrutti circa 3 mila ettari di bosco e coltivazioni, nonché diversi capanni di un villaggio turistico. Sono prontamente intervenuti personale dei vigili del fuoco dei comandi di Palermo, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Agrigento e Siracusa, nonché alcune centinaia di militari.

A Marineo sono state distrutte soltanto 15 pagliere nel centro abitato, con lievi danni a fabbricati di civile abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Palermo e Agrigento ed alcuni militari, con l'impiego di numerosi automezzi.

Per quanto riguarda gli interventi per il ripristino dei boschi e delle coltivazioni distrutti dagli incendi, si rammenta che la regione siciliana ha competenza primaria in materia di foreste, forestazioni e, quindi, di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Né questo Ministero ha possibilità di intervenire eventualmente in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, in quanto essenziale caratterizzazione di detta legge è quella di soccorrere le aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, che causano danni di sostanziale rilievo in rapporto all'economia agricola di vaste zone.

L'incendio non sembra possa ricondursi tra tali eventi, in quanto non promana, in genere, da cause naturali, essendo più spesso un fatto accidentale e, talvolta, anche doloso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

JACAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando verrà definita la pratica che interessa l'ex brigadiere della guardia forestale signor Rucci Felice, nato a Bitonto (Bari) il 22 giugno 1913. Si tratta in particolare delle maggiorazioni della pensione e dell'indennità di buonuscita previste dalla attuale legislazione a favore degli ex combattenti e si fa

presente che le domande del Rucci risalgono al 1971. (4-09178)

RISPOSTA. — A favore del brigadiere forestale Rucci Felice, collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23 giugno 1971, venne conferita, con decreto del 5 aprile 1971, la pensione normale vitalizia e in data 15 aprile 1971, venne inviato all'ENPAS il progetto di liquidazione della indennità di buonuscita.

Con successivo decreto del 25 ottobre 1971, venne disposta la rettifica della pensione per nuova forma e decorrenza di cessazione dal servizio, in quanto il Rucci era stato riformato anteriormente al collocamento a riposo per maturato limite di età e conseguentemente in data 18 ottobre 1971 venne inviato all'ENPAS un nuovo progetto di rettifica della buonuscita, per attribuzione dei nuovi stipendi in applicazione del decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1079.

Con decreto del 7 marzo 1972, la pensione venne poi riliquidata, in applicazione del decreto presidenziale 20 dicembre 1970, n. 1081.

Infine, con decreto del 28 aprile 1973, fu conferito all'interessato l'assegno privilegiato di 6ª categoria, con decorrenza 22 giugno 1971 e con durata fino al 21 giugno 1974.

Per altro, il Rucci con istanza del 25 ottobre 1971, aveva chiesto la concessione di benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante norme di estensione al personale militare delle provvidenze riservate agli ex combattenti di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, per cui l'Amministrazione provvedeva a revocare il decreto di cessazione dal servizio per infermità, disponendo il collocamento a riposo ai sensi della suddetta legge n. 336 del 1970.

Con ulteriore istanza del 18 gennaio 1972, il Rucci aveva chiesto pure il beneficio economico previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 336 del 1970, da computare poi in pensione ed ai fini della buonuscita, unitamente a quello dell'articolo 2 della stessa legge.

Il provvedimento per l'attribuzione di tale beneficio economico è stato definito soltanto di recente, a causa delle difficoltà sorte per l'acquisizione della copia del foglio matricolare dell'interessato, aggiornato con la qualifica di ex combattente.

In dipendenza dell'avvenuta definizione del suddetto provvedimento, l'Amministrazione sta ora perfezionando le pratiche riguardanti l'attribuzione in favore del Rucci dei benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, sia ai fini della pensione, sia ai fini dell'indennità di buonuscita.

Il Ministro: BISAGLIA.

LA BELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il contenuto della convenzione stipulata tra l'Ente di sviluppo per la Maremma toscano-laziale e tale Tosi Franco, titolare della riserva di caccia Capo Ripa in territorio di Sutri (Viterbo); in particolare quanto il nominato riservista versa all'Ente per ogni ettaro di terra assoggettato alla riserva; a quale titolo tale introito verrebbe incamerato dall'Ente invece di essere versato agli assegnatari dei terreni in questione, assegnatari che ne dovrebbero essere — salvo prova in contrario — i legittimi destinatari in quanto la servitù della riserva danneggia esclusivamente i loro interessi non già quelli dell'Ente. (4-02363)

RISPOSTA. — In data 10 agosto 1963, il signor Franco Tosi, direttore dell'allora costituenda riserva di caccia di Caporipa, inoltrava all'Ente Maremma, quale proprietario dei terreni interessati, richiesta di inclusione, nella riserva stessa, di ettari 38.77.70 provenienti da espropri e, per la quasi totalità, già assegnati in applicazione delle leggi sulla riforma fondiaria.

Constatata la volontà, espressa dagli assegnatari, di vedere inclusi nella riserva i terreni richiesti, il consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera del 29 settembre 1964, dava il suo assenso alla partecipazione al consorzio.

La partecipazione dell'Ente è stata regolata con convenzione sottoscritta dalle parti, con la quale, fra l'altro, il concessionario si obbliga a versare annualmente all'Ente stesso, a titolo di indennizzo, la somma di lire 2 mila per ogni ettaro di terreno incluso nella riserva.

Detto importo, all'atto della riscossione, viene accreditato ai singoli assegnatari interessati, in ragione della superficie goduta, mediante versamento sul conto corrente che gli stessi intrattengono con l'Ente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

La convenzione prevede inoltre l'obbligo, da parte del concessionario, di risarcire gli assegnatari per gli eventuali danni provocati alle coltivazioni dalla selvaggina o dall'esercizio della caccia.

Per altro, allo scopo di stabilire una diversa regolamentazione dei rapporti interessanti la riserva di cui trattasi, l'Ente ha provveduto a disdire la convenzione che, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, potrà essere concordata direttamente con gli assegnatari interessati.

Non risponde, quindi, a verità che l'indennizzo riscosso dall'Ente per ogni ettaro assoggettato a riserva venga incamerato dallo stesso, anziché essere versato agli assegnatari dei terreni in questione.

Il Ministro: BISAGLIA.

LA BELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali ostacoli si frappongono alla realizzazione dei progetti, più volte propagandati e da tempo approntati, per fornire elettricità ed acqua potabile alle circa venti famiglie di assegnatari dell'ente di sviluppo della Maremma toscano-laziale appoderate in località Sant'Antonio, in comune di Tarquinia (Viterbo) da venti anni in attesa che sia mantenuta la promessa, rinnovata ad ogni tornata elettorale dai solerti propagandisti governativi dell'ente di sviluppo, di fornir loro acqua e luce. (4-05213)

RISPOSTA. — L'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e nel Lazio, interessato in merito, ha riferito, in via preliminare, che l'appoderamento a suo tempo realizzato dall'ente stesso nella zona denominata Sant'Antonio trovasi più precisamente nelle località Leona e Valpugliese, ubicate in prossimità della strada Tarquinia-Tuscania, fra il 17° e il 18° chilometro.

Trattasi di un insediamento rurale composto da una diecina di famiglie assegnatarie e da quattro famiglie di coltivatori che conducono aziende di media ampiezza e che sono vivamente interessate alla risoluzione del problema dell'approvvigionamento idrico ed elettrico.

L'Ente, che opera sul vasto comprensorio toscano-laziale, consapevole delle gravi difficoltà che si frappongono alla radicale soluzione degli anzidetti problemi, non ha mai svolto, nei confronti degli interessati,

la pur minima azione che potesse determinare l'insorgere di aspettative da parte degli stessi.

Infatti, l'Ente, non disponendo di dirette fonti di finanziamento per la esecuzione delle opere, non ha predisposto per la zona di cui trattasi, né progetti di massima, né tanto meno progetti esecutivi.

Ciò premesso, l'Ente ha precisato che la fornitura di energia elettrica rientra nei programmi predisposti dall'ENEL, che ha elaborato il progetto SK 131 — zona Guado Boccio — che si trova attualmente in fase di revisione presso il distretto del Lazio dell'ENEL, servizio tecnico di Roma.

Esaurita tale fase, il progetto sarà inoltrato alla competente commissione regionale per l'elettrificazione rurale per l'approvazione e lo stanziamento dei fondi necessari, che l'ente non mancherà di sollecitare.

Per quel che concerne l'approvvigionamento idrico, l'Ente ha riferito che la zona indicata ricade nel comprensorio dominato dall'acquedotto del medio Tirreno, che è stato realizzato in parte, e sino a Tarquinia, dall'ufficio del genio civile di Viterbo e, in parte, da Tarquinia a Civitavecchia, dall'Ente maremma, quale opera in concessione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dei lavori pubblici.

La realizzazione di una eventuale derivazione da tale acquedotto di una rete idrica a servizio della zona interessata, che tuttavia dovrebbe essere inclusa in un piano organico che preveda l'approvvigionamento idrico di un territorio di maggiore estensione, non presenta ostacoli di carattere tecnico.

Il finanziamento dell'opera, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, è di competenza della regione Lazio, per cui, non appena si avrà la notizia di una prospettiva concreta di finanziamento regionale, l'ente potrà dar luogo alla relativa progettazione esecutiva, con tutta la sollecitudine richiesta dalla viva attesa degli interessati.

Il Ministro: BISAGLIA.

LAFORGIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di dover concedere congrui contributi all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici di Bari per l'acquisto di suppellettili e materiale scolastico, onde consentire il normale funzionamento delle scuole di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

nuova istituzione, tenendo conto dello stato di particolari difficoltà economiche in cui versa l'associazione. (4-06929)

RISPOSTA. — Si fa presente che i capitoli di bilancio amministrati da questo Ministero non consentono l'erogazione di contributi all'Associazione italiana assistenza spastici per l'acquisto di materiale scolastico.

Si fa, altresì, presente che, essendo state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le competenze statali in materia di assistenza scolastica — decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 — questo Ministero si trova nell'impossibilità di intervenire in favore degli alunni spastici residenti in provincia di Bari.

Il Ministro: Malfatti.

LA MARCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia intendimento del Ministero accogliere le istanze dell'amministrazione provinciale di Caltanissetta con le quali si chiede l'autonomia della sezione staccata di Mazzarino dell'istituto tecnico « Luigi Sturzo » di Gela e della sezione staccata di Mussomeli dell'istituto tecnico « Rapisardi » di Caltanissetta.

L'accoglimento di tali istanze, inoltrate tramite il provveditorato agli studi sin dal marzo 1972, appare necessario tenuto conto che le due sezioni staccate, istituite da oltre un quinquennio, sono ormai frequentate da oltre 120 studenti ciascuna e rappresentano rispettivamente l'unica scuola media superiore in due centri di oltre 15 mila abitanti dislocati per altro alle punte estreme della provincia e distanti tra di loro oltre 100 chilometri. (4-06326)

RISPOSTA. — Le proposte formulate dall'amministrazione provinciale di Caltanissetta, perché nell'anno scolastico 1972-73, si procedesse alla trasformazione in istituti tecnici autonomi delle due sezioni staccate di cui è cenno nell'interrogazione, non furono a suo tempo accolte anche perché i locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale non risultarono idonei alle esigenze delle sezioni medesime.

In relazione, invece, al piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1973-74 si fa presente che la richiesta di autonomia della sezione staccata di istituto tecnico

commerciale funzionante in Mussomeli non è stata accolta a causa delle limitate disponibilità finanziarie, mentre non è pervenuta alcuna richiesta di autonomia per l'analoga sezione staccata funzionante a Mazzarino.

È appena il caso di considerare che le predette sezioni, pur in mancanza della auspicata autonomia, sono in grado di assicurare agli alunni interessati, il necessario servizio scolastico.

Il Ministro: Malfatti.

LUCIFREDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere chi abbia predisposto e scelto il manifesto per la XXI giornata europea delle scuole, che in questi giorni è stato diffuso in tutte le scuole a cura dei provveditori agli studi.

L'interrogante gradirebbe conoscere se sembra conforme alla storia e all'importanza dell'idea europea, che si trattava di divulgare, il bozzetto prescelto, che, su uno sfondo policromo di tinte in libertà che parrebbero indicare insieme mare, cielo e terra, presenta una barca sgangherata, denominata Europa, che reca a bordo tre personaggi vestiti da pagliacci ed inalbera la bandiera rossa, in perfetta antitesi con lo spirito che animò Alcide De Gasperi e gli altri promotori della battaglia per l'Europa unita. (4-08605)

RISPOSTA. — Il manifesto della giornata europea della scuola viene scelto, in sede internazionale, tra una rosa di disegni presentati da alunni della fascia di età compresa fra i 10-14 anni e inviati dai 13 paesi che aderiscono alla giornata.

Per quanto riguarda, in particolare, il manifesto della XXI giornata, la selezione è stata compiuta a Bruxelles da una giuria internazionale composta da 2 olandesi e un austriaco. Tra i disegni premiati, il comitato internazionale della giornata europea della scuola ha scelto quello da utilizzare come manifesto.

In sede internazionale nessun premio è stato assegnato ad alunni italiani.

La scritta EUROPA che nel manifesto appare chiaramente in lingua italiana, induce a pensare che l'autore del disegno possa essere uno degli alunni italiani della scuola europea di Mol (Belgio) che invia i propri disegni direttamente alla giuria

internazionale senza passare al vaglio delle giurie nazionali.

Il disegno scelto dal comitato internazionale è stato, poi, direttamente inviato, per la stampa, ad una tipografia tedesca. Il contingente di manifesti spettante all'Italia è stato, quindi, trasmesso per ottemperare al solo compito della diramazione nelle scuole, in conformità ai principi che regolano lo svolgimento della giornata europea della scuola in tutti i paesi aderenti alla manifestazione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MALFATTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974 con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli istituti di case popolari;

c) in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario, si verificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali, sia politiche ben più importanti dell'irrilevante aumento nel gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni —

quali provvedimenti si intendano adottare con l'urgenza che il problema merita per riconoscere agli istituti autonomi per le case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite. Se il ministro ritenga poter promuovere la emanazione di istruzioni ai competenti uffici imposte affinché nell'attesa dell'approvazione del provvedimento di esenzione non frappongano ostacoli alla proroga, di fatto, delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.

(4-08209)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere l'opinione dell'interrogante secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che l'attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che, quindi, per entità il beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha una aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata dall'interrogante, significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già fruivano, bensì benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informatori della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette sia al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione, entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel caso di ripristino in favore degli IACP delle agevolazioni di cui fruivano in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore della edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'Amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

1) La Corte dei conti è nuovamente tornata a sollecitare la revisione dell'intero sistema del settore dei benefici di legge a favore dell'industria cinematografica;

2) avrebbe la stessa Corte, messo sotto accusa oltre 30 film di coproduzione, in prevalenza italo-francese e bloccato le erogazioni dei relativi contributi previsti dalla legge del 1965, non avendo riconosciuto, come era invece a suo tempo avvenuto da parte dei competenti organi ministeriali, i requisiti richiesti dalla stessa legge —

se si ritenga urgente rivedere l'intero settore, in quanto l'attuale normativa oltre ad essere particolarmente onerosa per lo Stato, non persegue affatto i fini di incentivazione qualitativa e di rafforzamento industriale che il legislatore si era proposto, tenuto conto anche di quanto avviene nello stesso settore, all'estero. (4-08258)

RISPOSTA. — Già da tempo la scrivente Amministrazione ha avvertito l'esigenza di dar corso alla revisione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sia per modificare le procedure, rivelatesi, in sede di attua-

zione della legge stessa, eccessivamente complesse e comunque tali da ritardare l'intervento dello Stato, sia per rendere più determinante l'intervento stesso in favore dei film in possesso di qualità artistiche e culturali, sia, infine, per dare una diversa impostazione ai rapporti di coproduzione internazionale.

A quest'ultimo riguardo, si ritiene opportuno precisare che taluni rilievi della Corte dei conti su un certo numero di film di coproduzione italo-francese riguardavano l'interpretazione dell'articolo 19 della legge n. 1213 che, in effetti, per la sua non del tutto precisa formulazione, aveva portato la competente sottocommissione per la cinematografia ad esprimere parere favorevole al riconoscimento di film minoritari italiani ove l'apporto finanziario, tecnico e artistico appariva, alla stessa Corte, insufficiente.

L'Amministrazione ha già avuto modo di chiarire all'organo di controllo i motivi dell'operato della citata sottocommissione, per cui i rilievi mossi possono ritenersi già in massima parte superati.

Il Ministro: RIPAMONTI.

MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per richiamare l'attenzione dei responsabili ministeri e per sapere se ritengono necessario predisporre le opportune iniziative perché l'elicottero, usato come mezzo di difesa antiperonosporica ed a servizio della coltura della vigna, venga incluso nella classificazione delle macchine agricole il che comporterebbe la concessione di assegnazione, a prezzo agevolato, del carburante a favore degli eliconsorzi che si sono costituiti fra i viticoltori e già da oggi sono seriamente preoccupati del costo della prossima campagna di lavori primaverili per la coltura della vite. (4-08314)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato d'intervenire presso la competente amministrazione finanziaria per ottenere l'estensione, ai mezzi aerei impiegati in agricoltura, dell'agevolazione fiscale prevista per i carburanti necessari per l'azionamento dei motori agricoli.

Senonché, la predetta amministrazione, anche recentemente, ha fatto presente che, in base alle vigenti disposizioni legislative (tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre

1964, n. 989) e regolamentari (decreto ministeriale 6 agosto 1973), il particolare beneficio fiscale (esenzione dall'imposta di fabbricazione) è previsto per le sole macchine agricole, intese queste secondo la comune accezione e secondo la definizione contenuta nell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, con esclusione di ogni altro mezzo eventualmente impiegato in agricoltura, sia terrestre (come i ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli) sia aereo (come elicotteri e aerei).

D'altra parte, la stessa amministrazione ha prospettato l'inopportunità di promuovere iniziative legislative nel senso auspicato dall'interrogante, anzitutto perché esse sarebbero in contrasto con l'orientamento governativo volto a restringere piuttosto che ad allargare la vasta cerchia delle agevolazioni fiscali. fonti quasi sempre di abusi e di costosissimi servizi di controllo, ed anche perché la nuova agevolazione fiscale comporterebbe una minore entrata per l'erario, che in ogni caso dovrebbe essere determinata, e per la quale occorrerebbe trovare la prescritta copertura finanziaria, ai termini dell'articolo 81 della Costituzione.

Questo Ministero, comunque, si ripromette di procedere, di concerto con quello delle finanze, alla revisione del citato decreto ministeriale del 6 agosto 1963 e, in tale sede, potrà concretamente riproporsi l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

1) le federazioni provinciali coltivatori diretti e l'Unione agricoltori delle province risicole hanno assunto l'iniziativa, in accordo con gli industriali, di avviare una vendita associata che permetta di mettere a disposizione dell'industria circa un milione di quintali di riso onde « tonificare » l'attuale stato di mercato e superare le difficoltà ad oggi esistenti per l'esportazione;

2) ai competenti uffici del Ministero sono state avanzate richieste sulla necessità e l'urgenza di aumentare i contingenti esportabili verso i paesi extra comunitari —

quale sia il pensiero in proposito del competente Ministero e quali iniziative si intendano avanzare in sede di Comunità economica europea. (4-09474)

RISPOSTA. — La gestione del mercato del riso è affidata alla Commissione CEE, coadiuvata da apposito comitato di gestione, che si riunisce settimanalmente a Bruxelles.

In quell'ambito, la delegazione italiana ha sostenuto la necessità di una politica delle esportazioni che tenesse conto, ad un tempo, delle esigenze del mercato interno e di quelle, non meno importanti, di assicurare la presenza della produzione italiana sui mercati di importazione.

A questo fine, il comitato di gestione per i mercati cerealicoli ha approvato bandi di gara, per l'aggiudicazione dei prelievi (che gravano sulle quantità esportate), concernenti sia contingenti per l'accesso a tutti i mercati, sia contingenti specifici per vendite ai mercati tradizionali dei paesi africani e ai paesi del medio e dell'estremo oriente.

In complesso, le quantità poste in aggiudicazione erano, all'inizio del mese di maggio, pari ad oltre 1,5 milioni di quintali di risone.

I programmi di esportazione del riso sono formulati da questo Ministero attraverso periodiche consultazioni sia dei produttori, sia degli operatori commerciali ed industriali.

Il Ministro: BISAGLIA.

MANCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo cui nei giorni scorsi un funzionario della direzione generale per i problemi dell'agricoltura della Comunità economica europea, Zimmermann, avrebbe compiuto un sopralluogo ai centri di servizio per la coltivazione del tabacco e alle altre opere di irrigazione in fase di allestimento con i fondi FEOGA nella zona di Città di Castello (Perugia), su invito degli organismi rappresentanti i proprietari terrieri locali, all'insaputa dell'assessorato all'agricoltura della regione e dell'ente di sviluppo per la regione umbra, e senza prendere alcun contatto con gli organismi cooperativi operanti nel settore della tabacchicoltura.

L'interrogante desidera sapere se analogo criterio discriminatorio venga adottato allorché si tratta di distribuire i considerevoli finanziamenti del FEOGA tra i vari organismi dei produttori richiedenti. (4-04552)

RISPOSTA. — Questo Ministero non venne, a suo tempo, informato della visita che il dottor H. Zijlmans, della Commissione delle Comunità europee, avrebbe effettuato, nella zona di Città di Castello, su invito degli organismi rappresentanti i proprietari locali.

Circa i criteri adottati per l'ammissione dei progetti ai finanziamenti della sezione orientamento del FEOGA, si precisa che essi sono esclusivamente di natura tecnico-economica e che, in proposito, questo Ministero non ha mancato di indicare, nelle circolari riguardanti la presentazione delle domande per i citati finanziamenti, specifici elementi di valutazione e di scelta riferiti ai diversi settori d'intervento e alla particolare natura delle opere.

Il Ministro: BISAGLIA.

MARCHETTI, STORCHI E SALVI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, in relazione ai provvedimenti valutari adottati dal Governo, quali disposizioni intenda porre in atto in difesa dei redditi di lavoro degli italiani all'estero, per favorire — come unanimemente e ripetutamente è stato suggerito dalle indagini parlamentari e del CNEL per premiare il flusso monetario delle rimesse, tanto importante negli ultimi decenni per eliminare i gravi squilibri della bilancia dei pagamenti del paese, differenziando i trattamenti per il recupero di valuta pregiata, tanto faticosamente guadagnata, dal deprecatore e condannabile fenomeno della fuga e dei rientri dei capitali speculativi — il rientro sia delle retribuzioni dei lavoratori frontalieri sia dei risparmi degli emigranti, con le garanzie opportune che i lavoratori stessi meritano e chiedono. (4-09661)

RISPOSTA. — La limitazione a lire 20 mila (elevata recentemente a lire 35 mila) della importazione ed esportazione di banconote italiane, è stata determinata dalla necessità di contrastare la fuga di capitali dall'Italia attuata mediante esportazione di tali banconote che sono negoziate all'estero al cambio parallelo.

L'intensificarsi del fenomeno di acquisto all'estero di banconote italiane da parte, non solo di emigrati e frontalieri, ma anche di viaggiatori residenti e non residenti, alimentava infatti in misura corrispondente la fuga clandestina di capitali, la cui conversione sul mercato parallelo rendeva completamente inefficace il provvedimento adottato per gli stessi motivi il 27 giugno 1972 il quale, vietando l'accreditamento delle banconote italiane sui conti di pertinenza estera, ne sospese di fatto la convertibilità.

Ciò premesso, se è vero che, a seguito delle recenti disposizioni, ai lavoratori italiani all'estero non si presenta più l'occasione di

trarre liberamente profitto attraverso operazioni di cambio non ufficiali, non vi è dubbio che tali disposizioni non colpiscono i lavoratori stessi, dato che i redditi da essi prodotti all'estero sono liberamente trasferibili in Italia in valuta estera, attraverso i normali canali bancari o al seguito, per la conversione in lire in Italia al cambio ufficiale.

D'altra parte, se i redditi prodotti all'estero dai nostri lavoratori fossero convertiti in banconote italiane, non si verificherebbe alcun flusso di rimesse dall'estero di valuta, ma semplicemente una compensazione all'estero tra le rimesse e le esportazioni non ufficiali di capitali, con conseguente aggravio della nostra bilancia dei pagamenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PUCCI.

MARZOTTO CAOTORTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premezzo:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli istituti case popolari;

c) che in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario si verificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali, sia politiche ben più importanti dell'irrilevante aumento nel gettito tributario detenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni —

quali provvedimenti intenda urgentemente adottare per riconoscere agli istituti autonomi case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite.

Per sapere, altresì, se il Ministro ritenga di poter promuovere la emanazione di istruzioni ai competenti uffici imposte affinché, nell'attesa dell'approvazione del provvedi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

mento di esenzione, non frappongano ostacoli alla proroga, di fatto, delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973. (4-09398)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere l'opinione dell'interrogante, secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che l'attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che quindi, per entità, il beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha una aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata dall'interrogante, significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già fruivano, bensì benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informativi della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette sia al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel

caso di ripristino in favore degli IACP delle agevolazioni di cui fruivano in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito, così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore della edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

MASCIADRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere i motivi per cui alcuni servizi pratici del suo dicastero siano stati, o meno, silenziosamente aboliti come se non interessassero affatto il pubblico.

In particolare si fa riferimento alle cassette per lettere aeree ed alle cassette applicate ai servizi pubblici diretti alle stazioni ferroviarie (tranvie, autobus, eccetera).

(4-09875)

RISPOSTA. — Le cassette di impostazione della posta aerea, collocate presso gli uffici principali ed i recapiti collegati con la posta pneumatica, furono rimosse in conseguenza della disabilitazione dell'impianto di posta pneumatica di Roma Termini, disposta a seguito di sopralluoghi dell'autorità giudiziaria che all'epoca dichiarò la non rispondenza dei locali alle norme relative alla tutela dei lavoratori.

In proposito va tenuto presente che, precedentemente, la corrispondenza per via aerea veniva — a mezzo di impianti pneumatici — avviata all'ufficio di Roma ferrovia dove si provvedeva al suo smistamento.

Allo stato attuale, dopo la soppressione degli impianti pneumatici, avvenuta per i motivi sopra indicati, la posta aerea viene separata a Roma ferrovia dalla posta ordinaria ed avviata per la lavorazione all'apposito ufficio della Magliana.

L'organizzazione del servizio, comunque, sarà riesaminata non appena saranno eseguiti i lavori per la riattivazione dell'impianto di posta pneumatica, ora in fase di progettazione.

Per quanto concerne, invece, le cassette di impostazione a suo tempo installate su alcuni tram, si fa presente che esse vennero rimosse a seguito della sostituzione delle linee tranviarie con autobus, atteso che la loro applicazione su questi ultimi mezzi di trasporto presentava notevoli difficoltà.

Il Ministro: TOGNI.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano, a oltre tre anni dal collocamento a riposo, alla definizione della pratica relativa alla pensione e all'applicazione dei benefici della legge 21 maggio 1970, n. 336 in favore di Bucci Giovanni, classe 1905, già dipendente del comune di Amatrice (Rieti), posizione n. 234371 della divisione XIV della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (4-09840)

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione del signor Giovanni Bucci si è reso necessario richiedere al comune di Amatrice copia fotostatica della domanda prodotta dall'interessato intesa ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza con i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Ciò in quanto alla documentazione pervenuta a questo Ministero non risulta se l'interessato sia cessato dal servizio per raggiunti limiti di età oppure per anticipato collocamento a riposo ai sensi della citata legge n. 336 del 1970.

Il Sottosegretario di Stato: FABBRI.

MEUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano stati informati che con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria verrà abrogato l'articolo 34 dello statuto dell'Opera nazionale per i combattenti, secondo il

quale l'ente è esente in ogni suo atto ed operazione, dal versamento di tasse e tributi e ciò aggraverà ulteriormente lo stato di squilibrio finanziario denunciato fin dal 1964 dalla Corte dei conti nella sua annuale relazione al Parlamento.

Per conoscere, però, se non si ritenga utile procedere all'immediata nomina di un commissario straordinario onde evitare ulteriori svendite di proprietà ed abusi, già oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, che verrebbero ora mascherate dalla necessità di liquidità per fare fronte alle aumentate spese correnti dell'istituto. (4-08906)

RISPOSTA. — Lo squilibrio dell'Opera nazionale combattenti, rilevato dalla Corte dei conti nel 1964, è stato gradualmente eliminato, mentre nuove prospettive di attività sono allo studio per assicurare la continuità di una conveniente utilizzazione del prezioso patrimonio di esperienze, acquisito dall'Opera stessa in oltre un cinquantennio di importanti realizzazioni.

Poiché non risulta che da parte dell'amministrazione dell'ente siano state poste in essere violazioni di legge o di disposizioni regolamentari, non ricorrono le condizioni per far luogo alla nomina di un commissario straordinario dell'ente medesimo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

MICHELI PIETRO, BUZZI, LINDNER, BORTOLANI E CUMINETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere — in riferimento agli atti interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino dei fabbricati e manufatti rurali danneggiati dal terremoto del 15 luglio 1971 e ricadenti nei territori delle province di Parma e Reggio Emilia delimitati con decreto ministeriale del 14 settembre 1971 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1971 — i motivi per cui, a distanza di oltre due anni dall'evento, le domande di contributo siano state finora evase solo in parte, mentre molte altre si sono trovate posposte pur avendo gli stessi diritti e devono ancora ottenere la dovuta liquidazione.

Gli interroganti sottolineano l'urgenza che si provveda alla rapida definizione nell'ambito di competenza per tutte le nume-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

rose pratiche ancora pendenti, assicurando almeno in parte sollievo al grave disagio provocato dall'eccessivo ritardo, particolarmente in questo difficile momento, per il settore agricolo. (4-07332)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per la pratica attuazione dei benefici contributivi previsti dall'articolo 4 - primo comma - della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture fondiari delle aziende agricole delle province di Parma e Reggio Emilia, danneggiate dal terremoto del 15 luglio 1971, ha disposto, a suo tempo, l'accreditamento delle somme, rispettivamente, di lire 150 milioni per la provincia di Reggio Emilia e di lire 350 milioni per la provincia di Parma.

Per quanto concerne l'utilizzazione di detti fondi, si precisa che alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle anzidette provvidenze, provvedono direttamente le regioni, ai termini dell'articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, che ha delegato alle regioni medesime le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti suindicati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

MIROGLIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà reali si frappongono alla definizione delle pratiche di riconoscimento della denominazione di origine controllata in base alla legge 3 febbraio 1963, n. 116, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, dei seguenti vini piemontesi: Cortese di Gavi; Malvasia di Castelnuovo Bosco; Vini dei Colli Tortonesi; Dolcetto di Diano d'Alba; Dolcetto delle Langhe monregalesi; Dolcetto d'Asti; Dolcetto di Dogliani; Dolcetto di Alba, per i quali da diversi mesi l'apposito comitato nazionale di tutela ha emesso i relativi pareri favorevoli che sono stati da tempo pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché, come è noto, è indispensabile che la definizione di queste pratiche avvenga prima possibile rispetto alla successiva vendemmia per dare modo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di provvedere all'istituzione dei relativi albi dei vigneti ed agli organi di controllo di poter effettuare tutti i riscontri del caso,

il malcontento tra le popolazioni interessate per detto inspiegabile ritardo è molto diffuso anche perché sono a conoscenza che per diversi altri vini di altre regioni le relative pratiche istruite contemporaneamente sono state da tempo definite. (4-08390)

RISPOSTA. — Per la maggior parte dei vini piemontesi citati dall'interrogante, le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata sono pervenute alla fase conclusiva.

In particolare, la situazione di ciascuno dei vini di cui trattasi è la seguente:

Cortese di Gavi: il relativo decreto presidenziale di riconoscimento è stato inviato al Ministero dell'industria, per il prescritto parere in data 4 febbraio 1974;

Malvasia di Castelnuovo Bosco: il relativo decreto presidenziale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1974;

Vini dei Colli Tortonesi: il relativo decreto presidenziale, emesso in data 9 ottobre 1973, è stato inviato alla Corte dei conti, per la registrazione, in data 10 gennaio 1974;

Dolcetto di Diano d'Alba: il relativo decreto presidenziale è stato inviato al Ministero dell'industria, per il prescritto parere, in data 6 febbraio 1974;

Dolcetto delle Langhe monregalesi: il relativo decreto presidenziale è stato pure inviato al Ministero dell'industria, per il prescritto parere;

Dolcetto d'Asti, Dolcetto d'Alba e Dolcetto di Dogliani: i relativi decreti presidenziali sono già stati predisposti e, quanto prima, verranno trasmessi al Ministero dell'industria, per il prescritto parere.

Il Ministro: BISAGLIA.

MIROGLIO, BOTTA E STELLA. — *Al Governo.* — Per conoscere in base a quali criteri i ministri competenti continuano ad opporsi alla inclusione dell'elicottero ormai largamente impiegato come mezzo per la difesa antiperonosporica dei vigneti e per il diserbo, nella classificazione delle macchine agricole togliendo in tal modo, tra l'altro, agli eliconsorzi la possibilità di fruire dell'assegnazione del carburante occorrente a prezzo agevolato.

Detto incomprensibile atteggiamento aumenta le preoccupazioni dei coltivatori in-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

teressati per i costi che si prospettano per i trattamenti della prossima campagna, data la forte incidenza del carburante sul costo totale di esercizio del mezzo aereo che è ormai considerato essenziale nella coltura della vite, della frutta in genere e dei cereali. (4-08817)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato d'intervenire presso la competente amministrazione finanziaria per ottenere la estensione, ai mezzi aerei impiegati in agricoltura, dell'agevolazione fiscale prevista per i carburanti necessari per l'azionamento dei motori agricoli.

Senonché, la predetta amministrazione, anche recentemente, ha fatto presente che, in base alle vigenti disposizioni legislative (tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989) e regolamentari (decreto ministeriale 6 agosto 1973) il particolare beneficio fiscale (esenzione dall'imposta di fabbricazione) è previsto per le sole macchine agricole, intese queste secondo la comune accezione e secondo la definizione contenuta nell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, con esclusione di ogni altro mezzo eventualmente impiegato in agricoltura, sia terrestre (come i ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli) sia aereo (come elicotteri e aerei).

D'altra parte, la stessa amministrazione ha prospettato la inopportunità di promuovere iniziative legislative nel senso auspicato dagli interroganti, anzitutto perché esse sarebbero in contrasto con l'orientamento governativo volto a restringere piuttosto che ad allargare la vasta cerchia delle agevolazioni fiscali, fonti quasi sempre di abusi e di costosissimi servizi di controllo, ed anche perché la nuova agevolazione fiscale comporterebbe una minore entrata per l'erario, che in ogni caso dovrebbe essere determinata, e per la quale occorrerebbe trovare la prescritta copertura finanziaria, ai termini dell'articolo 81 della Costituzione.

Questo Ministero, comunque, si ripromette di procedere, di concerto con quello delle finanze, alla revisione del citato decreto ministeriale del 6 agosto 1963 e, in tale sede, potrà concretamente riproporsi la estensione dell'agevolazione fiscale di cui trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

NICCOLAI CESARINO E TESI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se siano bene informati circa i motivi che hanno indotto i dipendenti dell'ENEL della zona di Empoli a proclamare fin dall'inizio di questo mese un programma di scioperi articolati che si collegano ad una agitazione che si protrae dal settembre 1973, per rivendicare: la programmazione degli organici, le assunzioni del personale per ridurre i ritardi nell'esecuzione dei lavori, una diversa organizzazione della reperibilità, la localizzazione delle prevenzioni, il decentramento dei compiti e delle mansioni;

2) che durante l'agitazione sono state sospese le prestazioni straordinarie, la reperibilità, il servizio guasti del sabato e della domenica;

3) che da molto tempo si registrano ritardi in media di sei-sette mesi nei lavori di allacciamento richiesti dai privati e dalle aziende, con le conseguenze economiche e sociali facilmente immaginabili;

4) se risulta che per quanto attiene agli organici, malgrado le ipotesi di accordo ministeriale del 15 aprile 1973 che prevedeva consistenti incrementi di personale, non sono avvenute nemmeno le sostituzioni di tutti coloro che sono stati collocati in quiescenza.

Che il servizio centralizzato della prevenzione ritarda il lavoro e provoca danno agli utenti, mentre la riduzione del personale addetto alla reperibilità, il cui costo risulta essere irrisorio, ha praticamente vanificato il servizio per ragioni tecnico-organizzative lasciando così esposti a gravi pericoli importanti attività produttive come quelle del vetro e della ceramica operanti nella zona.

Per sapere altresì se non considerino coerenti con lo spirito della legge n. 1643 istitutiva dell'ENEL, le rivendicazioni avanzate dai lavoratori tese soprattutto a rendere più efficace il servizio di questo ente pubblico nei confronti degli utenti, miglioramento del servizio rivendicato a più riprese anche dalle undici amministrazioni comunali del comprensorio empoleso e fatto oggetto di esame più generale in un recente incontro avvenuto fra il presidente nazionale dell'ENEL e la giunta regionale Toscana.

Se non ritengano perciò essere in presenza di una situazione tale da costituire

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

motivo di intervento ministeriale per ripristinare lo stato di normalità. (4-09791)

RISPOSTA. — Nell'ottobre 1973 ad Empoli veniva dato inizio da parte delle locali organizzazioni sindacali ad uno stato di agitazione dei lavoratori ENEL della zona concretizzatosi, inizialmente, con brevi astensioni dal lavoro e, successivamente, con la sospensione delle prestazioni straordinarie, la cessazione dal servizio guasti nelle giornate di sabato ed in quelle festive, nonché la sospensione di tutti i lavori programmati fuori del normale orario di lavoro.

Lo stato di agitazione venne motivato dalle locali organizzazioni sindacali con la esistenza di un complesso di problemi che le medesime intendevano discutere con la direzione ENEL, quali: l'organizzazione del lavoro, le assunzioni, la reperibilità e presunti ritardi negli allacciamenti.

Sulle suddette questioni si è svolta una serie di incontri tra le competenti direzioni dell'ENEL e le organizzazioni sindacali regionali e locali, a seguito dei quali, già dal 24 aprile 1974, è cessata ogni forma di agitazione.

Circa i suaccennati problemi sollevati dalle organizzazioni sindacali, si fa presente quanto segue.

L'attuale organizzazione del lavoro presso la zona ENEL di Empoli, avuto riguardo tra l'altro ai risultati sinora acquisiti, è risultata idonea al soddisfacimento del servizio.

Per ciò che si riferisce alle assunzioni, da parte dell'ENEL è stato preso l'impegno di potenziare gli organici della zona in modo da raggiungere, nel corso dell'anno 1974, un livello che consenta di migliorare ulteriormente il servizio all'utenza.

Per quanto attiene al servizio della reperibilità, la direzione ENEL ha provveduto ad ampliare il numero delle relative posizioni di lavoro.

Circa, infine, i ritardi negli allacciamenti, un'indagine esperita in proposito dalla direzione dell'ENEL ha posto in evidenza che la media dei ritardi negli allacciamenti nella zona di Empoli non supera i 20-30 giorni, salvo casi isolati del tutto eccezionali legati spesso a fattori non dipendenti dall'ENEL, come ad esempio, permessi e autorizzazioni che devono essere concessi da enti pubblici, asservimenti di terreni di proprietà di terzi, eccetera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il redattore della *Stampa* di Torino, Giulio Mazzocchi, in un convegno di giornalisti socialisti sulla « libertà di informazione », ha reclamato la necessità di conoscere « quale banca ha dato il denaro per l'operazione *Messaggero* », chiedendo, nel contempo di imporle l'altolà, facendole fare macchina indietro.

Per conoscere se questa pratica, illustrata nel corso di un dibattito in cui si aveva la pretesa di parlare in nome della libertà, di tagliar fuori i concorrenti facendo loro mancare il fido, pratica che certi monopoli usano spesso, facendo pesare il loro potere intimidatorio sottobanco, viene a far parte del programma economico della delegazione socialista al Governo.

In caso affermativo conoscere a quale commissione mista verrà affidato il compito di rilasciare, o negare, il nulla osta monopolistico-correntocratico per le operazioni creditizie. (4-06201)

RISPOSTA. — Le banche accordano finanziamenti ai richiedenti, con fondi propri ed a proprio rischio, esclusivamente sulla base delle loro valutazioni discrezionali, tenendo conto delle previsioni di reddito commesse alle operazioni creditizie che ritengano opportuno effettuare.

Si fa presente, comunque, che le operazioni stesse sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei riguardi della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUCCI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali la « pezzata rossa » e la « bruna alpina » non sono iscritte, come dovrebbero, tra le razze che possono beneficiare del premio di sviluppo dell'allevamento bovino sulla produzione della carne in applicazione ai regolamenti CEE nn. 1353 del 1973 e 1821 del 1973. (4-08989)

RISPOSTA. — I regolamenti CEE n. 1353/73 del Consiglio del 15 maggio 1973 e numero 1821/73 della Commissione del 5 luglio 1973, che ne ha stabilito le modalità di applicazione, prevedono due tipi di pre-

mi per l'incremento della produzione di carne bovina; il primo, per la conversione di allevamenti da latte in allevamenti da carne e come condizione pregiudiziale per la concessione dei premi impone la « non commercializzazione del latte e relativi derivati »; il secondo prevede incentivi per l'incremento numerico delle femmine riproduttrici appartenenti a razze specializzate per la produzione di carne.

L'Italia, tenuto conto che, oltre alla scarsa produzione di carne, presenta anche una produzione di latte insufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno, ha scelto il secondo tipo di premi. E poiché per femmine di razza da carne s'intendono, a norma dell'articolo 15 del citato regolamento n. 1821/73 della Commissione, i soggetti appartenenti ad una delle razze il cui orientamento verso la produzione di carne bovina è stato riconosciuto dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non è stato possibile includere le razze « pezzata rossa » e « bruna alpina » tra quelle che possono beneficiare del secondo tipo di premi, dato che esse sono razze da considerarsi a duplice attitudine (latte-carne) e non ad esclusiva o prevalente attitudine alla produzione della carne.

L'inclusione di tali razze avrebbe automaticamente spostato la scelta verso il primo tipo di premi, con la conseguenza dell'obbligo della non commercializzazione del latte; ciò, oltre a contrastare sensibilmente con l'attuale situazione della produzione di latte in Italia, avrebbe comportato seri ostacoli nell'approvazione del provvedimento legislativo nazionale per lo stanziamento dei fondi per la erogazione dei premi: l'esperienza sui regolamenti CEE per il premio di abbattimento delle vacche da latte e per la non commercializzazione del latte è abbastanza recente e ha dimostrato l'improprietà di leggi che contemplino la non commercializzazione del latte.

Si fa, comunque, presente che le suddette razze bovine potranno trovare giusta considerazione nei provvedimenti che dovranno essere emanati in applicazione della direttiva CEE in favore delle zone di montagna o comunque disagiate.

Il Ministro: BISAGLIA.

PAPA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere se sia vero che nella città di Be-

nevento viene distribuito il kerosene alle famiglie bisognose a lire 1.200 la lattina da 20 litri.

Per conoscere chi abbia fissato tale prezzo di vendita.

Per sapere, infine, se sia vero che gli elenchi degli assegnatari sono stati redatti da attivisti comunisti che assistono alla distribuzione. (4-08006)

RISPOSTA. — Nella prima decade di dicembre dello scorso anno la provincia di Benevento e il capoluogo furono interessati da eccezionali precipitazioni nevose, che causarono ingenti danni a tutti i settori produttivi. A causa, inoltre, dell'abbassamento della temperatura, la popolazione si trovò in grave stato di disagio, avvertendo una necessità più impellente di riscaldamento, proprio nel periodo in cui maggiormente si faceva sentire la scarsità di approvvigionamento dei prodotti petroliferi ivi compreso il kerosene.

Per fronteggiare una situazione già pesante nel settore e per evitare ogni speculazione al riguardo, il prefetto, sulla base dei conteggi praticati dalla segreteria del comitato provinciale prezzi, comunicava alle imprese fornitrici e agli organi di vigilanza, il nuovo prezzo del kerosene con decorrenza 23 novembre 1973.

Detto prezzo, ammontante a lire 1.240, IVA compresa, era confermato nel successivo decreto prefettizio n. 1886 del 19 dicembre 1973, contemplante i nuovi prezzi dei prodotti petroliferi a decorrere dal 23 novembre 1973.

Per quanto concerne, infine, la compilazione degli elenchi degli assegnatari, si fa presente che la prefettura di Benevento, appena venuta a conoscenza del fenomeno, ha ritenuto opportuno disciplinare la materia, diramando in proposito precise disposizioni con circolare n. 492/3^a del 12 gennaio 1974.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

PERRONE. — Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità. — Per conoscere se ritengano necessario ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti al fine di rendere efficiente ed operante il servizio sanitario scolastico, le cui gravi attuali carenze si ripercuotono negativamente sull'armonico sviluppo psico-fisico della

popolazione scolastica e non permettono di effettuare quell'efficace controllo psico-pedagogico che con la collaborazione tra docenti, famiglie e medico scolastico, consentirebbe di attuare un valido sistema di medicina preventiva, una corretta educazione alimentare, una equilibrata educazione sessuale ed una necessaria educazione ecologica, nonché un efficiente argine contro il crescente ricorso al fumo ed all'uso della droga.

Per conoscere, inoltre, se non ritengano pertanto opportuno, al fine di assicurare un migliore e più efficiente servizio sanitario scolastico, provvedere:

1) a determinare il numero dei medici e del personale ausiliario occorrente in ciascun comune o in consorzi di comuni, in rapporto alla popolazione scolastica;

2) a creare i relativi posti di organico, da coprire mediante pubblici concorsi;

3) a revocare gradualmente ai medici condotti ed a medici liberi professionisti la competenza sanitaria scolastica che il più delle volte, si è palesemente rivelata una pura attribuzione formale;

4) a prevedere per i medici scolastici ed il personale ausiliario, un adeguato trattamento economico, ma anche un orario di servizio vincolante e controllato, tale comunque da garantire l'effettivo e migliore espletamento di tutti i compiti attinenti al servizio sanitario scolastico che dovrebbe soddisfare tutte quelle nuove, fondamentali esigenze che sono state sottolineate. (4-01639)

RISPOSTA. — Si fa presente che la vigente legislazione in materia di medicina scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e relativo regolamento di attuazione n. 1518 del 22 dicembre 1962) affida il compito operativo e la gestione dei servizi di medicina scolastica ai comuni ed ai consorzi di comuni, che sono chiamati a provvedervi nel quadro delle attività demandate agli uffici di igiene locali.

Tali disposizioni hanno già previsto, tra l'altro, per l'espletamento del regolare servizio:

1) rapporti numerici non inferiori a determinati limiti tra medici scolastici e personale sanitario ausiliario da un lato ed alunni dall'altro (articolo 11 del regolamento);

2) elaborazione di piani organizzativi da parte degli enti locali ed inserimento

di apposite norme integrative nei regolamenti locali d'igiene (articolo 10 del regolamento);

3) istituzione di posti di organico da coprire mediante pubblico concorso, sia per il personale medico generico sia per quello specialistico ed ausiliario (articolo 11 del regolamento);

4) modalità di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale assunto in ruolo (articolo 13 del regolamento).

Al riguardo deve essere sottolineato che le citate disposizioni non pongono in termini di obbligatorietà gli adempimenti che comportano oneri finanziari, ma suggeriscono, specie per i comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, soluzioni alternative e surrogatorie (come la utilizzazione dei medici condotti, il conferimento di incarichi a liberi professionisti, la stipula di convenzioni con istituzioni che svolgono attività sanitaria, eccetera) o interventi sostitutivi da parte delle amministrazioni provinciali.

Si aggiunge, infine, che il coordinamento dei servizi di medicina scolastica attribuito dal predetto decreto 11 febbraio 1961, n. 264 al Ministero della sanità, spetta ora, nelle regioni a statuto ordinario, alle autorità regionali, in conformità di quanto è stato previsto all'articolo 1 lettera B) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Ciò che era e rimane attribuito a questo Ministero è soltanto il servizio di controllo sanitario, istituito dall'articolo 20 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, « ad integrazione dei servizi di medicina scolastica ».

Nella organizzazione di tale servizio tuttavia è sembrato che fosse opportuno non creare una duplicazione di apparati intenti a compiti affini, bensì affidarne lo svolgimento agli stessi enti locali, sulla base di programmi approvati e finanziati da questo stesso Ministero. I programmi in questione avrebbero dovuto attribuire sempre al controllo sanitario il carattere aggiuntivo ed integrativo previsto dalla legge n. 942. Nella realtà però in moltissimi casi hanno dovuto curare la soddisfazione delle esigenze sanitarie di base, dato che i servizi di medicina scolastica, per l'infelice situazione finanziaria dei comuni, sono risultati carenti e spesso quasi inesistenti.

La devoluzione alle regioni della materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera porterà, auspicabilmente, ad un miglio-

mento anche nella situazione dei servizi di medicina scolastica. Si potrà allora cercare di assicurare ovunque al controllo sanitario il carattere integrativo oggi realizzato compiutamente solo in poche località, e studiare, d'intesa con le regioni e i comuni, le forme e i modi per il perfezionamento del controllo stesso. Ciò per altro non potrà avvenire disgiuntamente dalla prossima riforma sanitaria, e si potranno studiare le forme più idonee per affidare tale servizio, piuttosto che a questo Ministero, che non dispone né di mezzi, né di competenze adeguate, ad organi tecnicamente qualificati, riservando l'intervento di questa Amministrazione ai soli aspetti pedagogici e didattici.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MALFATTI.

PERRONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali non sono state a tutt'oggi accreditate (per la provincia di Messina) le somme per il risarcimento dei danni avutisi in occasione dell'alluvione del dicembre 1972-gennaio 1973.

L'articolo 17 della legge 23 marzo 1973, n. 26, ha esteso infatti i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture fondiari e per le scorte al fine di venire incontro con immediatezza alla necessità di chi opera nell'ambito di quel settore agricolo purtroppo sempre trascurato.

Le pratiche infatti corredate dalla relativa documentazione giacciono sin dal giugno 1973, data di scadenza per la presentazione delle domande presso l'ispettorato dell'agricoltura e foreste di Messina, senza che gli aventi diritto riescano a sapere i motivi per i quali ancora attendono.

Poiché l'interrogante ritiene che proprio con le lungaggini nell'espletamento delle pratiche il cittadino si esaspera, quando talvolta non ritiene addirittura di essere stato illuso dalle promesse fatte ed in queste occasioni subentra in esso la sfiducia nello Stato democratico chiede che il ministro accerti i motivi per i quali non si sia provveduto con tempestività a corrispondere quanto previsto dalla precitata legge agli aventi diritto che attendono da oltre un anno. (4-09121)

RISPOSTA. — Il Ministero ha da tempo esperito tutti gli adempimenti per l'assegna-

zione e l'accreditamento — a favore della regione Sicilia — della somma di lire 25.800 milioni, pari al 40 per cento della somma di lire 64.500 milioni, con la quale la legge 23 marzo 1973, n. 26, ha incrementato, per l'anno 1973, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per far fronte alle esigenze dei comuni della regione stessa colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973.

Com'è noto, la citata legge ha demandato alla regione l'amministrazione dei suddetti fondi.

Il Ministro: **BISAGLIA.**

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che i fiumi Albegna ed Elsa hanno recentemente esondato allagando circa 500 ettari di campagna nella parte meridionale della provincia di Grosseto, arrecando gravi danni alle colture.

Per conoscere, inoltre, se la regione Toscana abbia provveduto ad inviare al Ministero dell'agricoltura le proposte di delimitazione dei territori colpiti e quelle conseguenti di intervento in favore degli interessati. (4-09374)

RISPOSTA. — Almeno a tutt'oggi, non sono pervenute proposte dalla regione Toscana, ai sensi dell'articolo 13, lettera c) del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, in ordine agli interventi ritenuti necessari in favore delle zone agrarie della provincia di Grosseto danneggiate dalle calamità naturali segnalate dall'interrogante.

Si può comunque assicurare che, non appena proposte in tal senso perverranno, il Ministero non mancherà di adottare, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti di propria competenza in merito.

Si aggiunge che, a seguito di segnalazioni dell'ente Maremma — ente di sviluppo in Toscana e Lazio — e del consorzio di bonifica Osa Albenga, questo Ministero ha autorizzato la spesa di lire 36 milioni per l'esecuzione di lavori di somma urgenza per il ripristino di opere idrauliche di bonifica e di altri interventi nelle varie zone comprensoriali.

Il Ministro: **BISAGLIA.**

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in qua-

le data la direzione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali abbia provveduto ad inviare alla regione Toscana gli elenchi che individuano le foreste trasferite a detta regione, a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quali ulteriori passi, successivamente, il Ministero dell'agricoltura abbia compiuti per rendere possibile il trasferimento delle foreste in parola.

Per conoscere, altresì, se corrispondano a verità le notizie secondo le quali:

1) la regione Toscana, a differenza di altre regioni, non avrebbe ancora dato il suo assenso al trasferimento graduale delle foreste ubicate nel suo territorio;

2) il bilancio dell'azienda delle foreste demaniali per il 1974 sarebbe stato, in conseguenza del previsto trasferimento delle foreste, notevolmente decurtato sì che essa non può più provvedere alla prosecuzione di notevole parte dei lavori sino ad oggi effettuati;

3) la maggior parte delle regioni, fra cui l'Emilia Romagna e l'Umbria, avrebbero per queste ragioni, spontaneamente finanziato, per centinaia di milioni, intervenuti nei terreni in corso di trasferimento, anche se tuttora in gestione all'ASFD, mentre la regione Toscana non avrebbe, invece, effettuato alcun intervento finanziario di questo tipo.

Per conoscere, inoltre, le ragioni per le quali la regione Toscana sarebbe stata indotta ad assumere un tale atteggiamento, gravemente nocivo degli interessi dei lavoratori forestali. (4-09462)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tramite della competente Amministrazione delle finanze, provvide fin dal 13 giugno 1972 ad inviare alla regione Toscana gli elenchi delle foreste trasferite alla regione a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Senonché la regione Toscana, con nota del 1° settembre 1972, respingeva lo schema di decreto e gli elenchi allegati, contestando la formulazione del decreto ed il contenuto degli elenchi ed invocando l'integrale trasferimento dei beni di proprietà dell'azienda di Stato per le foreste demaniali.

A seguito di ciò, l'azienda approfondiva gli aspetti giuridici che giustificavano l'esclusione dal trasferimento di una serie di beni costituenti aziende pilota dimostrative, parchi nazionali, boschi e arboreti da seme con annessi vivai e stabilimenti, riserve naturali, fasce litoranee frangivento, ecc. Le motiva-

zioni dell'esclusione, espresse nei vari consigli di amministrazione dell'azienda, poggiano sull'interpretazione corretta della citata legge n. 281 del 1970, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, della sentenza n. 142 del 1972 della Corte costituzionale, nonché delle leggi 24 novembre 1965, n. 1322 e 22 maggio 1973, n. 269, per le aziende pilota e i boschi da seme.

Successivamente, dopo una serie di colloqui informali, questo Ministero, su delega di quello delle finanze, con nota del 12 gennaio 1974, trasmetteva nuovamente alla regione Toscana i nuovi elenchi che individuavano le foreste trasferite, accuratamente riveduti sulla base di ulteriori accertamenti giuridici e topografici, affermando la disponibilità del Ministero medesimo ad un approfondimento anche in contraddittorio delle questioni controverse.

Con gli anzidetti elenchi è previsto il trasferimento alla regione Toscana di ben 82.770 ettari circa su un totale di 265.745 ettari trasferiti alle regioni in questa prima fase; le foreste trasferite alla Toscana, quindi, non solo rappresentano quasi un terzo di tutto il patrimonio forestale trasferito alle regioni, ma tra di esse sono alcuni dei più prestigiosi e redditizi complessi demaniali di tutto il paese.

In ordine, poi, agli altri punti dell'interrogazione si precisa:

1) con nota circolare n. 584/2.307.1 del 13 marzo 1974 la regione Toscana ha fatto pervenire copia ciclostilata della delibera consiliare del 12 marzo, con la quale, pur ribadendosi i concetti già espressi dalla regione con la precedente nota, si dichiarava la disponibilità della regione stessa alla consegna parziale di cui alla citata lettera del Ministero in data 12 gennaio 1974;

2) il bilancio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno 1974 approvato dal Parlamento, in conseguenza del previsto trasferimento delle foreste, ha comportato una riduzione complessiva delle spese di lire 1.643.500.000, in gran parte afferente ai capitoli di spesa riguardanti la gestione e gli investimenti nelle foreste trasferite.

Comunque, allo scopo di allentare la tensione sociale causata da una minore attività nelle foreste demaniali, nello scorso mese di febbraio è stata disposta, a valere sui fondi della legge per la montagna, un'assegnazione straordinaria di 340 milioni di lire a favore degli ispettori ripartimentali delle foreste della Toscana (escluse quello di Mas-

sa) per lavori da intraprendere nei territori montani che interessano le foreste demaniali di Lucca, Cecina, Follonica, Pieve Santo Stefano, Pistoia, Pratovecchio, Siena e Vallombrosa.

Nell'eventualità, poi, di ulteriori ritardi per cause di forza maggiore, si può fin d'ora anticipare che l'azienda ha presentato al Ministero del tesoro una proposta di variazione del bilancio che, nelle more della consegna dei terreni, dovrebbe permettere di svolgere, per i residui mesi del 1974, l'attività degli anni precedenti, assicurando anche alle maestranze della Toscana l'occupazione fino alla fine dell'anno;

3) effettivamente, la maggior parte delle Regioni, ed in primo luogo l'Emilia-Romagna e l'Umbria, hanno già spontaneamente finanziato interventi, per centinaia di milioni di lire, da eseguire sui terreni in corso di trasferimento e tuttora in gestione all'azienda di Stato per le foreste demaniali.

Il Ministro: BISAGLIA.

POLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui il provveditore agli studi di Lucca, non tenendo conto del fatto che il posto di segretario della scuola media Carducci di Lucca era ricoperto da quasi cinque anni dalla signora Cocola Beani Simonetta diplomata in ragioneria, con un provvedimento, che non sembra intonato al principio di rispettare comunque i diritti acquisiti dal personale, ha improvvisamente e inopinatamente nominato un nuovo segretario scegliendolo fra gli aspiranti non di ruolo. Per una migliore conoscenza della questione si fa osservare che la signora Cocola Beani, applicato di ruolo, era stata chiamata a coprire l'incarico di segretaria della menzionata scuola con lettera del Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione secondaria, divisione VIII, n. 25150/15 del 26 gennaio 1968 e che la predetta ha sempre svolto le sue funzioni con rara competenza, come può essere facilmente accertato.

Si aggiunge, inoltre, che dal momento in cui la signora Cocola Beani ha ricoperto il posto di segreteria alla scuola media Carducci, sono stati banditi ben tre concorsi per applicato di segreteria, lasciando così intendere che, tanto il direttore della scuola, quanto il provveditore agli studi, ritenevano già degnamente occupato dalla anzidetta signora Cocola Beani il posto di segretario.

(4-02073)

RISPOSTA. — Si fa presente, preliminarmente, che il provvedimento, col quale venne a suo tempo attribuito all'applicata di ruolo signora Beani Simonetta nata Cocola, l'incarico di segretaria presso la scuola media G. Carducci di Lucca precisava tra l'altro quanto segue: «...fermo restando nei confronti della interessata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'attuale trattamento economico. Resta inteso che tale incarico non potrà far sorgere alcun diritto a favore della predetta ».

Di conseguenza la nomina a segretario non di ruolo conferita per il posto, già occupato dalla predetta signora, dalla competente commissione incarichi, costituita presso il provveditorato agli studi di Lucca a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è stata disposta in conformità di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 20 aprile 1972, applicativa dell'articolo 17 di tale legge.

Infatti, la richiamata ordinanza non dichiarava indisponibili per l'anno scolastico 1972-73, ai fini della nomina a segretario non di ruolo, i posti della carriera di concetto occupati da applicati di ruolo cui fossero state conferite mansioni di segretario.

Tale appunto era il caso della signora Beani Simonetta nata Cocola, applicata di ruolo, la quale pur avendo lodevolmente svolto mansioni di segretario presso la suddetta scuola, non ha potuto continuare a svolgerle in quanto il posto della carriera di concetto, vacante in organico presso la medesima scuola, doveva essere considerato disponibile, così come in effetti è avvenuto, ai fini degli incarichi da conferire, per l'anno scolastico 1972-73, agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali, predisposte a norma della succitata ordinanza ministeriale.

Il Ministro: MALFATTI.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali concrete iniziative e provvedimenti intenda adottare relativamente alle irregolarità commesse dal provveditorato agli studi di Salerno, per quanto attiene agli incarichi di presidenza di scuole medie che sono avvenuti senza aver notificato agli interessati la sede assegnata, privando così del diritto di venire a conoscenza di una decisione adottata e di accettarla o impugnarla.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

Risulta in particolare che alcuni professori inclusi nella graduatoria provinciale degli aspiranti ad incarichi di presidenza non sono stati nominati con grave lesione del loro diritto.

È inoltre mancata una preliminare convocazione dei professori aspiranti ad un incarico di presidenza per la scelta delle sedi al fine di evitare il disservizio nelle scuole, ignorando così una prassi che viene seguita per le assegnazioni delle sedi ai professori incaricati.

A titolo di esempio si cita il caso della professoressa Gallo Scannapieco Anna, la quale pur avendone diritto non ha ricevuto, fino ad oggi, l'incarico di presidenza.

(4-07284)

RISPOSTA. — Si fa presente che il procedimento seguito dall'ufficio scolastico provinciale di Salerno nel conferire gli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 1973-74 non risulta essere in contrasto con le norme previste dall'ordinanza ministeriale 9 maggio 1973.

In particolare si precisa che gli aspiranti sono stati nominati secondo l'ordine di iscrizione nelle relative graduatorie ed assegnati, compatibilmente con la disponibilità dei posti, a sedi di preferenza indicate nella domanda a suo tempo prodotta per l'inclusione in graduatoria; le nomine hanno avuto inizio il 1° ottobre 1973 e cioè subito dopo che questo Ministero comunicò telefonicamente al provveditore agli studi di Salerno i nominativi dei presidi assunti in ruolo e le sedi di destinazione.

Allo scopo di accelerare il più possibile il conferimento degli incarichi, l'ufficio competente comunicò per vie brevi agli aspiranti, tra i quali la stessa professoressa Gallo Scannapieco Anna, le sedi ancora disponibili, per altro tutte disagiate, per conoscere la disponibilità dei singoli interessati ad accettare la nomina. Alcuni insegnanti, ritenute non gradite le sedi offerte, rinunciarono all'incarico e, pertanto, nei loro confronti non fu emesso il relativo atto di nomina.

Per quanto concerne, infine, le preliminari convocazioni degli interessati, si fa presente che detta procedura non è prevista dall'ordinanza ministeriale che disciplina la materia, dato che gli stessi hanno modo di esprimere nella domanda di incarico le preferenze in ordine alle sedi.

Il Ministro: MALFATTI.

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che l'amministrazione comunale di Castellabate (Salerno) ha in corso riservate trattative con la società immobiliare Castelsandra per stabilire una diversa valutazione del terreno soggetto agli usi civici ed a suo tempo illegalmente venduto a detta società.

Se di ciò sia a conoscenza il commissario agli usi civici che a suo tempo tentò, senza esito, di conciliare gli interessi contrastanti tra il gruppo Niels e l'amministrazione comunale predetta.

Quali iniziative si intendano adottare per evitare una grossolana speculazione ai danni della popolazione tutta con evidenti negativi risvolti di natura ecologica. (4-09317)

RISPOSTA. — Il commissariato agli usi civici della Campania e del Molise, con sede in Napoli — competente a conoscere ogni questione in materia demaniale civica dei comuni della propria giurisdizione e, quindi, anche del comune di Castellabate — interessato in merito, ha precisato che il comune medesimo ha venduto ettari 100.95.50 di demanio civico, senza la prescritta autorizzazione ministeriale prevista dal combinato disposto degli articoli 12 e 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 39, secondo comma, del regolamento relativo, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, al signor Louis Georges Niels, in proprio e quale procuratore speciale di altri 4 cittadini belgi, per realizzare un complesso alberghiero, denominato « Castelsandra », oltre attrezzature turistiche, villini, parchi e zone a verde, tendenti alla valorizzazione delle località « Melaino e Torricelle ».

Esaminata tale situazione, che si presenta in termini di particolare rigore giuridico, accertata la nullità di quelle vendite, in quanto avvenute senza la prescritta autorizzazione di questo Ministero, il commissario agli usi civici ha inviato in pubblicazione gli atti istruttori, che risultano già depositati presso la segreteria del comune di Castellabate e notificati agli interessati.

Avverso la predetta istruttoria il gruppo degli acquirenti belgi ha proposto opposizione, in sede contenziosa, innanzi al commissario, precisando, tra le altre deduzioni, di avere acquistato i beni di uso civico in piena buona fede, sia per la formale garanzia assunta nei contratti da parte del comune dell'esclusiva proprietà e disponibilità degli im-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

mobili venduti e della loro libertà da ogni vincolo, sia per l'espressa osservazione che l'autorizzazione era stata concessa dal Ministero — direzione generale per l'economia montana e per le foreste — con nota 24 ottobre 1961, n. 8401/1.

In verità, con la predetta nota la competente direzione generale aveva espresso soltanto parere favorevole all'alienazione per quanto concerne l'aspetto tecnico-forestale.

Apertosi il procedimento contenzioso, varie udienze sono state tenute presso quel commissario, che tuttora sta effettivamente sperimentando un tentativo di conciliazione, onde risolvere la grave e complessa vertenza.

In tale fase procedimentale questo Ministero non può intervenire. Se la transazione avrà esito positivo, potrà aprirsi apposito procedimento amministrativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 della citata legge n. 1766 del 1927, con l'intervento del commissario e di questo Ministero che, nell'ambito dei suoi poteri di tutela, vigilerà affinché la conciliazione si concluda nell'interesse della popolazione comunale di Castellabate, cui appartengono i beni di cui si tratta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

QUERCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per essere informato in ordine alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa circa il comportamento dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone a proposito dell'espletamento di alcune pratiche demandate alla sua competenza.

Risulta, infatti, che due distinti gruppi di aree edificabili, site nel comune di Piedimonte San Germano, di proprietà del beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, sono stati acquistati da privati secondo prezzi fissati dall'UTE di Frosinone, assolutamente inadeguati all'effettivo valore venale. Non sembra, in proposito, potersi accogliere il richiamo, fatto dall'ufficio predetto, alle leggi 27 luglio 1966, n. 607, 13 dicembre 1970, n. 1138, e 11 febbraio 1971, n. 11, circa un preteso diritto di riscatto esistente a favore degli affittuari, in quanto nel caso trattasi di terreni nudi e non arborati, nonché di semplici affittuari e non di coloni miglioratori od enfiteuti.

Risulta, altresì, all'interrogante che il complesso industriale in disuso, denominato Marmoresina Sud, situato nell'agglomerato

industriale di Frosinone, è stato recentemente preso in locazione dal comune di Frosinone, secondo il canone annuo di lire 20.400.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale; esso appare in realtà assolutamente esagerato, corrispondendo quasi al triplo di quello dovuto, tenuto conto dei valori in comune commercio correnti per beni analoghi nonché del prezzo locativo medio ponderale di Frosinone.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere l'atteggiamento del Ministero in ordine al predetto comportamento, quanto meno sconcertante, dell'UTE di Frosinone e quali provvedimenti si intendano adottare per accertare le eventuali responsabilità nonché per evitare le ulteriori dannose conseguenze scaturenti dal persistere della esposta situazione. (4-08422)

RISPOSTA. — Va riferito in premessa che la questione di cui si occupa nella sua prima parte il documento in esame ha già formato oggetto di interessamento da parte di quella amministrazione e di quella dell'interno; l'occasione venne offerta dalla interrogazione analoga del senatore Minnocci, n. 4-0370, pubblicata sul resoconto della seduta del 26 luglio 1972 del Senato.

Siccome a tale interrogazione è stata data risposta con lettera del 10 marzo 1973, se ne trascrive ora il testo, sottolineando che a giudizio dell'Amministrazione esso è da ritenersi ancora valido nelle sue linee sostanziali, e ciò anche per effetto degli ulteriori approfondimenti eseguiti sulla base dei rilievi critici espressi dal senatore Minnocci alla tesi governativa:

« Con tre distinte istanze in data 13 dicembre 1969, il titolare del Beneficio Arcipretale di Santa Maria Assunta in comune di Piedimonte San Germano, richiese, alla prefettura di Frosinone, la prescritta autorizzazione ad alienare alla società a responsabilità limitata FRA.MA, con sede in Sora, tre lotti di terreno prebendale siti nello stesso comune, rispettivamente di metri quadrati 9.710, 13.200 e 3.200.

Con tali istanze — sulle quali la curia vescovile di Aquino aveva espresso il proprio parere favorevole — veniva rimessa la determinazione del prezzo alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Quest'ultimo ufficio, interessato al riguardo dalla prefettura, stabilì i seguenti prezzi:

a) per l'area di metri quadrati 9.710 — lire 2.500 al metro quadrato — in complesso lire 24.275.000;

b) per l'area di metri quadrati 13.200 - lire 2.500 al metro quadrato - in complesso lire 33.000.000;

c) per l'area di metri quadrati 3.200 - lire 3.000 al metro quadrato - in complesso lire 9.660.000.

A seguito di tale valutazione, la prefettura, con decreti numeri 2656/1 e 3656/I del 23 dicembre 1970, autorizzò la vendita limitatamente ai terreni di metri quadrati 9.710 e 3.200 e per i rispettivi prezzi determinati dall'UTE, mentre, su richiesta della ditta FRA.MA, fu interessato il citato organo tecnico per un riesame della valutazione relativa all'area di metri quadrati 13.200; valutazione che venne equamente ridotta a lire 30 milioni, tenuto conto che la conformazione irregolare dell'area medesima comportava difficoltà di lottizzazione e probabile formazione di relitti.

A tale nuova valutazione non seguì, però, alcuna autorizzazione alla vendita, poiché, poco dopo, l'ente proprietario ebbe a richiedere alla stessa prefettura un ulteriore riesame delle tre pratiche di alienazione, formulando, per tutte, una proposta di prezzo in lire 800 al metro quadrato, nella considerazione che i fondi in questione risultavano tenuti da molti anni da affittuari e, quindi, erano gravati da diritto di riscatto in favore degli stessi, ai sensi delle leggi 27 luglio 1956, n. 607, 18 dicembre 1970, n. 1138 e 11 febbraio 1971, n. 11.

Tale circostanza - non conosciuta in precedenza per cui l'UTE aveva proceduto alla valutazione delle tre aree presupponendone la libera disponibilità - indusse lo stesso ufficio a tener debito conto della citata situazione ed a ritenere, perciò equo il citato prezzo di lire 800 al metro quadrato.

Fu così che, con decreti prefettizi numeri 5521/1 e 3492/1 del 9 febbraio 1971, in modifica dei precedenti provvedimenti sopra citati, il beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Piedimonte San Germano venne autorizzato ad alienare alla ditta FRA.MA le tre aree di cui trattasi al suindicato prezzo di lire 800 al metro quadrato, con l'espressa clausola che i fondi in parola fossero ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano posseduti dal menzionato ente ecclesiastico.

A seguito di tale autorizzazione è stato stipulato, in data 21 febbraio 1971, a cura del notaio Michele Verce di Sora, regolare contratto di compravendita - debitamente registrato il 24 stesso mese - e la somma ricavata, in lire 20.904.000, è stata, come per

legge reimpiegata nell'acquisto di titoli di rendita pubblica intestati all'ente venditore.

In merito a quanto rilevato sulla successiva vendita, agli stessi acquirenti da parte del Beneficio Arcipretale, di altre quattro aree fabbricabili per complessivi metri quadrati 7.439 per la somma di lire 16.530.000 ed un terreno di ettari 4,39 per lire 2.200.000, si fa presente che trattasi di terreni di varia natura, differentemente utilizzabili.

Infatti, tre terreni - venduti per lire 13 milioni e 600 mila, al prezzo stimato dall'UTE di Frosinone in circa lire 4 mila a metro quadro - sono aree fabbricabili pianeggianti, di forma regolare, poste nel centro urbano, ad angolo fra due strade, con fronte su quella principale. Un quarto (venduto per lire 2 milioni e 930 mila, al prezzo stimato dall'ufficio tecnico erariale di lire mille a metro quadrato) è un appezzamento ubicato alla periferia nord-orientale della zona bassa di Piedimonte non ancora raggiunta dai servizi e strade del piano regolatore. Infine il quinto terreno (venduto per la somma di lire 2.200.000, al prezzo di lire 500 al metro quadrato) è un pascolo roccioso, acclive, in zona periferica, e con scarso interesse edilizio.

Naturalmente, nella stima del valore di questi terreni l'ufficio tecnico erariale di Frosinone ha tenuto conto dei gravami che la presenza, sui fondi stessi, di fittuari con diritto di riscatto determinava in misura valutabile al 60 per cento circa del valore effettivo.

Consta, per altro, che nella zona appezzamenti di terreno con caratteristiche analoghe a quelli sopra indicati, sono stati, in passato, valutati dall'ufficio tecnico erariale in misura notevolmente superiore, mentre attualmente altre aree edificabili nella stessa località vengono acquistate a prezzi varianti fra le 3 mila e 4 mila lire a metro quadrato.

Anche a tale proposito l'organo tecnico sostiene che in rapporto ad aree edificabili occorre tener conto di vari fattori, la cui presenza può far variare il valore a metro quadrato di un appezzamento rispetto ad altro, in misura assai sensibile.

La forma dell'area, il fronte sulla strada, la pendenza del terreno, l'accesso agevole, la distanza dal centro, le servitù gravanti, i servizi della zona, il tipo di abitazioni circostanti, ed altri ancora, sono, a giudizio tecnico, altrettanti elementi che possono condurre ad una valutazione differente di terreni aventi caratteristiche diverse, anche se ubicati nella medesima zona.

Sulla base di quanto sopra riferito, appare imparziale ed incensurabile sia l'operato della prefettura sia quello dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone ed, in particolare, non sembra che possano essere mossi rilievi di alcun genere nei confronti dei funzionari che si sono occupati della valutazione dei terreni.

Le maggiori perplessità che sono state espresse attorno ai nuovi valori di stima indicati dall'organo tecnico erariale sono da ricondursi a due ordini di considerazioni, con il primo dei quali si assume che il valore notevolmente ridotto attribuito ai terreni non poteva farsi derivare dalla normativa della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, dal momento che il giudizio di stima comunicato dall'UTE alle autorità prefettizie è anteriore a tale data.

E d'altra parte, si sostiene poi ulteriormente, non è neppure configurabile un concreto diritto degli affittuari alla proroga dei contratti agrari in corso, per il fatto che buona parte, se non tutti i terreni oggetto della cessione, erano compresi nel piano di ricostruzione e nel piano regolatore comunale.

A sostegno di questo assunto si cita in particolare la sentenza 30 dicembre 1968 della Corte costituzionale, n. 141, rilevandosi che in base ad essa i terreni gravati da contratti agrari perdono la loro destinazione ad usi agricoli se destinati all'edilizia in virtù di un apposito piano regolatore.

Senonché il principio desumibile dalla citata sentenza, se non è proprio del tutto opposto a quello ora ricordato, è certo essenzialmente assai diverso da esso.

Dichiarandosi infatti non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel giudizio, con la indicata sentenza si è stabilito che « la sola approvazione di un piano regolatore generale, se pone in essere talune direttive e vincoli, di efficacia immediata, alla attività ed alla proprietà privata, non ha la virtù di far perdere, *ipso facto*, ai suoli il carattere di terreni utilizzabili a fini agricoli ».

Ed inoltre: « con l'approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione, le trasformazioni previste diventano però una necessità e vengono a conferire ai suoli quel particolare carattere che inerisce alla loro specifica destinazione urbanistica, sì che questo diventa essenziale e preminente e che le trasformazioni necessarie, previste dai piani anzidetti, assumono carattere di pubblica utilità e di obbligatorietà ».

Ecco quindi una chiara dimostrazione di inattendibilità della tesi secondo la quale i terreni in questione, in quanto destinati prevalentemente all'edilizia in base al piano regolatore ed al piano di ricostruzione, dovevano essere considerati dall'UTE insuscettibili di proroga dei contratti agrari insistenti sopra di essi, e quindi liberi da gravami e perciò valutabili secondo i prezzi del mercato aperto.

Ma anche il primo rilievo, fondato sulla non invocabilità della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per i motivi già ricordati, potrebbe avere qualche credito unicamente da un punto di vista temporale ed astratto dell'osservazione.

Con maggiore concretezza, invece, dai nuovi elementi emersi dal supplemento istruttorio, viene opportunamente considerato che i fenomeni economici non possono farsi discendere soltanto da situazioni formali; è anzi più ammissibile ritenere che possa essersi verificata anzitempo una reazione negativa e più immediata del mercato, in rapporto ad eventi non ancora certi e tuttavia assai prossimi anche sotto l'aspetto giuridico-formale.

L'altro punto sul quale con il documento ora all'esame si chiedono chiarimenti è quello relativo alla congruità del canone di affitto che il comune di Frosinone corrisponde alla società Marmoresina-Sud per la locazione di un complesso industriale di proprietà di quest'ultima.

Ebbene, si segnala che anche in relazione a tale vicenda è stata disposta un'inchiesta, le cui conclusioni sono state di recente portate a conoscenza della procura della Repubblica di Frosinone, per le indicazioni che essa riterrà di poterne trarre nel quadro delle indagini che sta conducendo sull'insieme delle vicende segnalate dall'interrogante.

Sarà pertanto l'autorità giudiziaria ad occuparsi della questione ed a definire i contorni, sotto l'aspetto di sua competenza, anche dal punto di vista della esistenza di eventuali responsabilità, dopo di che spetterà alla Amministrazione ogni conseguente valutazione, per i profili di sua attribuzione.

Il Ministro: TANASSI.

RENDE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se ritenga opportuno sottoporre, con carattere d'urgenza, al CIPE l'approvazione del pro-

getto speciale per la normalizzazione idrica in Calabria, proposto dal consiglio regionale, anche in relazione alle recenti calamità naturali. Particolare urgenza riveste almeno lo studio di fattibilità di un invaso sul fiume Savuto per assicurare il necessario fabbisogno idrico alle piane strategiche dello sviluppo produttivo: Rosarno e Sant'Eufemia Lametia, dove saranno localizzati gli impianti industriali compresi nel cosiddetto « pacchetto » per la Calabria approvato dal CIPE nel 1970.

Lo studio di fattibilità del predetto invaso, oltre che alla prevedibile somma di circa 80 milioni, richiede tempi della durata di circa un anno e mezzo che, ove non si procedesse celermente, potrebbero incidere sensibilmente sui ritardi di attuazione dello sviluppo già programmato. (4-03496)

RISPOSTA. — Si fa presente che nell'ambito dei progetti speciali è allo studio la elaborazione di nuovi criteri per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, alla luce dei quali potrà essere considerata l'esigenza prospettata dall'interrogante.

Il Ministro: MANCINI GIACOMO.

RIGA GRAZIA E LAMANNA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se sono al corrente del fatto che il comune di Lametia Terme (Catanzaro) non è in grado di corrispondere ai dipendenti comunali gli stipendi di gennaio e forse anche di febbraio.

Che tale situazione ha costretto i più di 600 dipendenti del comune, tra cui gli addetti alla nettezza urbana, a proclamare uno sciopero a tempo indeterminato.

Considerato che, ove lo sciopero dovesse protrarsi ulteriormente, si comprometterebbe, oltre al funzionamento di tutti i servizi comunali, anche la situazione igienica della città, ancora precaria, nonostante i provvedimenti conseguenti alla infezione colerica.

Che i tagli operati al bilancio del comune di Lametia Terme dalla CCFL, con evidente emarginazione e mortificazione del ruolo delle autonomie regionali, in contrasto con l'articolo 130 della Costituzione, nonché le lentezze burocratiche ineccepanti l'iter dei mutui accesi dal comune, contraddicono alle reali esigenze delle popolazioni e sono la causa immediata della gravissima situazione; gli interroganti chiedono inoltre di sapere se si ritenga necessario intervenire con ur-

genza perché la cassa di risparmio di Calabria e Lucania, a cui è affidata la tesoreria del comune, sia autorizzata a concedere una anticipazione di almeno 510 milioni, pari alla somma deliberata dalla Cassa depositi e prestiti a pareggio bilancio del lontano 1969. (4-08974)

RISPOSTA. — La mancanza di disponibilità finanziarie del comune di Lametia Terme è stata temporaneamente sanata con l'erogazione dei due terzi del mutuo di lire 510 milioni concesso al comune medesimo dalla Cassa depositi e prestiti, a copertura dei disavanzi economici dei bilanci 1969 e 1970.

Per l'erogazione dell'ulteriore terzo si è in attesa che il ripetuto comune provveda alla costituzione della garanzia definitiva del prestito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: FABBRI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in seguito alle nuove disposizioni impartite con il decreto ministeriale 15 gennaio 1974 concernente « Disposizioni relative all'integrazione del prezzo per l'olio di oliva e di sansa » ed ai decreti ministeriali 31 ottobre, 4 e 22 dicembre 1973 ed alle complesse documentazioni richieste per la presentazione delle domande per il pagamento delle integrazioni sul prezzo dell'olio di oliva e di sansa per la campagna 1973-74, molti produttori non hanno ancora provveduto a trasmettere le prescritte documentazioni; tenuto presente che il termine del 26 febbraio 1974, fissato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del citato decreto ministeriale 15 gennaio 1974, per la presentazione della prescritta documentazione per le olive vendute, per l'olio venduto e per quello non venduto, difficilmente sarà conosciuto da tutti gli interessati, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga disporre un rinvio per la presentazione della suddetta documentazione. (4-08958)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero, con decreto del 18 febbraio 1974, ha disposto la proroga al 30 aprile 1974 del termine stabilito per la presentazione della documentazione per ottenere l'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva per la campagna 1973-74.

Inoltre, è stato disposto che, nei casi in cui le domande d'integrazione siano state presentate prima dell'11 febbraio 1974, oppure l'olio sia stato venduto prima di tale data ad acquirenti occasionali, senza che ricorresse, da parte del produttore, l'obbligo della fatturazione IVA, la omessa presentazione della necessaria documentazione non può inficiare la validità della domanda d'integrazione.

In tali casi, è necessario che i produttori diano comunicazione all'ispettorato provinciale dell'alimentazione della materiale impossibilità di produrre la detta documentazione.

Il Ministro: BISAGLIA.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

1) quali interventi ritenga adottare per la realizzazione della rete scolante del comprensorio irriguo Comunelli e per ultimare i lavori connessi alle opere di irrigazione della diga Comunelli, opere ricadenti nei territori dei comuni di Butera e Gela, in provincia di Caltanissetta.

Considerato che la diga Comunelli è ultimata da oltre un biennio e che le acque non vengono ancora totalmente utilizzate, con grave danno per l'economia agricola.

Tenuto presente che gran parte del territorio ricadente nell'area irrigabile è suscettibile di trasformazioni culturali nei settori dei primaticci, dei carciofi, del cotone e della viticoltura specializzata.

L'interrogante chiede di conoscere quali interventi il ministro ritenga di disporre: per sollecitare la realizzazione delle opere già finanziate; per effettuare un censimento delle opere da ultimare, sì da rendere utilizzabili gli investimenti già disposti; per finanziare le ulteriori opere necessarie per l'irrigazione della zona sottostante la diga. (4-09161)

RISPOSTA. — In merito alla realizzazione della rete scolante del comprensorio irriguo Comunelli, in provincia di Caltanissetta, e alle opere di irrigazione connesse alla diga omonima, si fa presente che allo stato attuale nessun intervento in tal senso è compreso nei programmi di competenza della Cassa per il mezzogiorno.

Al riguardo, si ha motivo di ritenere che, avendo la regione siciliana finanziato

la realizzazione della predetta diga, la stessa regione dovrebbe eventualmente provvedere alle relative reti nell'ambito dei programmi di propria competenza.

Il Ministro: MANCINI GIACOMO.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per l'ambiente.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che molti canali irrigui in provincia di Latina sono stati chiusi dal consorzio di bonifica in conseguenza dell'elevato grado di inquinamento delle acque, mettendo in pericolo l'economia agricola di vaste zone produttive per la mancanza di acqua da irrigare;

2) se siano a conoscenza del fatto che gli allarmi sugli inquinamenti nella provincia erano già stati dati da un anno, ma gli scarichi incontrollati dei comuni, industrie e privati hanno continuato ad immettere acque luride nei canali della pianura pontina;

3) se e quali provvedimenti intendano adottare urgentemente per salvaguardare per quanto è possibile l'agricoltura della zona su cui gravano minacce sempre più preoccupanti. (4-06647)

RISPOSTA. — Si premette che la questione dell'inquinamento dei canali di bonifica e, in genere, delle acque pubbliche nella provincia di Latina è stata affrontata sin dal 1969 da quella prefettura, che, dopo aver coordinato l'azione dei singoli uffici ed enti competenti nel settore, ha dato pressante impulso a tutte le iniziative, adempimenti e provvedimenti diretti alla risoluzione del difficile problema.

Poiché, al di fuori delle norme di polizia idraulica di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, manca una normativa al riguardo, sono stati, fra l'altro, provocati due interessanti pareri del Consiglio provinciale di sanità in materia di determinazione dei tassi di accettabilità delle sostanze nocive contenute negli effluenti di scarico, pareri concordemente accettati dagli industriali della zona per il tramite dell'associazione provinciale industriali. Tale diuturna azione di vigilanza e di impulso — non disgiunta da quella repressiva esercitata nei casi più gravi, che, comunque, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria — è andata esplicandosi in maniera sempre più attenta e pressante, man mano che il

problema dell'inquinamento veniva alla ribalta nazionale, divenendo oggetto di viva, assillante preoccupazione a tutti i livelli.

Per inquietante che fosse la situazione, l'opera intrapresa dalla prefettura non ha tardato, pur tra innumerevoli difficoltà di ogni ordine, a dare concreti risultati, che, se da soli non possono certo autorizzare ad interrompere l'azione esplicata, sono tuttavia in grado di assicurare, quanto meno, ragionevoli prospettive circa il raggiungimento degli obiettivi desiderati.

Se si considera a mo' di esempio, che su 180 miliardi di lire investiti o da investire in tutto il territorio nazionale per impianti di depurazione, ben 4.238 milioni sono stati già investiti o stanno per esserlo solo in quella provincia, non può che convenirsi sui risultati già raggiunti.

Tuttavia, l'opera non può certo dirsi completa, perché alla realizzazione del risultato finale si sono opposte sinora cause diverse, delle quali le principali sono le seguenti:

difficile individuazione delle varie competenze e norme che regolano la complessa ed eterogenea materia;

assenza di una normativa sulla misura dei tassi di accettabilità delle sostanze nocive contenute negli effluenti di scarico;

costi elevatissimi e complessità d'esecuzione degli impianti di depurazione, nonché notevoli i tempi di realizzazione degli impianti stessi.

Fatta questa necessaria premessa, si precisa che effettivamente, nel mese di giugno del 1973, il consorzio della bonifica di Latina, esaminato il risultato dell'analisi eseguita dal laboratorio provinciale d'igiene e profilassi su campioni d'acqua prelevati dai canali di bonifica Astura ed Acque alte, decideva di sospendere l'erogazione di quelle acque, normalmente utilizzate per l'irrigazione dei terreni da parte degli agricoltori di Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria, proprio nel periodo in cui, a causa della siccità, le colture avevano maggiormente bisogno del prezioso elemento.

Al contempo, il consorzio, preoccupato del pericolo derivante dall'irrigazione delle colture con acqua inquinata, diffidava i sindaci di Latina, Aprilia e Cisterna dall'immettere nei canali di bonifica le reti fognanti e sporgeva denuncia contro ignoti all'autorità giudiziaria per le immissioni abusive, causa dell'inquinamento.

Nella circostanza, la prefettura di Latina, indiceva alcune riunioni, nel corso delle quali veniva accertato che l'inquinamento era stato cagionato dallo scarico, nei suddetti canali, dei rifiuti provenienti dai centri abitati, da stabilimenti industriali e da case di civile abitazione.

Il medico provinciale evidenziava, in quell'occasione, l'inadeguatezza degli strumenti legislativi a sua disposizione per intervenire efficacemente per l'eliminazione degli scarichi abusivi.

Il sindaco di Aprilia assicurava che, entro i primi mesi del 1974, sarebbe entrato in funzione il complesso e costosissimo impianto di depurazione di quella rete fognante.

Il sindaco di Cisterna, dal canto suo, faceva presente, per ciò che riguarda il canale Acque alte, che era allo studio un programma di risanamento, tendente a risolvere integralmente il problema dell'inquinamento nel territorio comunale e, in particolare, del detto canale e dei suoi affluenti, assicurando, in ogni caso, la prossima realizzazione di un primo stralcio del progetto di adeguamento della rete fognante, comprensivo di un impianto di depurazione.

Per quanto attiene al canale Astura lo stesso sindaco, dopo aver precisato che non erano state notate sensibili differenze col canale Acque alte del grado di limpidezza a colorazione dell'acqua, almeno nel territorio di quel comune, faceva presente che le industrie ubicate in quella zona erano tutte dotate di impianti di depurazione.

Si aveva, frattanto, notizia che l'ufficiale sanitario di Cisterna aveva provveduto a diffidare i responsabili degli scarichi inquinanti ed a chiedere al sindaco di far riparare le due fosse biologiche esistenti, costruire sollecitamente un moderno impianto di depurazione per il centro abitato e dotare, di un sistema di fognature dinamiche con il relativo depuratore, le frazioni di Doganella, Le Castella, Cerciabella e Borgo Flora.

Il rappresentante dei coltivatori diretti, pur prendendo atto della buona volontà delle amministrazioni comunali intervenute alla riunione, sottolineava che in mancanza d'acqua non è possibile parlare d'agricoltura, sicché, quali che potessero essere le cause dell'inquinamento, queste avrebbero dovuto essere rimosse con ogni urgenza.

In conclusione, tutti i presenti non potevano fare a meno di prendere atto che

la rimozione delle cause d'inquinamento risiedeva nel funzionamento degli impianti di depurazione, impianti — per altro — quali già in via di esecuzione, quali invece, purtroppo, in via di sola progettazione, e di conseguenza, privi di copertura finanziaria.

In tale situazione, la prefettura null'altro poteva fare che invitare i comuni a fornire gli estremi di tali pratiche al fine di sollecitarne, con ogni più viva premura, la trattazione e la risoluzione presso gli uffici competenti.

Per ciò che riguarda la repressione delle immissioni abusive nei canali di bonifica, la prefettura ha già adottato, nei casi più gravi, il provvedimento di riduzione delle cose al pristino stato, previsto dall'articolo 153 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, diramando successivamente ai sindaci dei comuni della provincia e all'associazione provinciale degli industriali una circolare, con la quale si invitano i destinatari di essa a diffidare i responsabili delle immissioni abusive, a rimuovere, con tutta urgenza, qualsiasi manufatto che immette nei canali di bonifica rifiuti non sottoposti preventivamente a processo di decantazione o di depurazione.

È stato, altresì, rappresentato che, trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla data della circolare stessa, saranno adottati i provvedimenti di cui al citato articolo 153 del regio decreto n. 368 del 1904.

Non può, tuttavia, a questo proposito, tacersi che tale determinazione deve pur tener conto delle gravissime conseguenze di ordine sociale ed economico che potrebbero inevitabilmente conseguire ad una massiccia serie di indiscriminati provvedimenti, che, impedendo gli scarichi, paralizzerebbero la attività delle industrie.

Di qui l'opportunità di un'azione senza altro ferma, ma pur tuttavia, graduale, specie poi in quei casi in cui, nelle more dell'esecuzione degli impianti di depurazione, sono stati adottati dagli imprenditori industriali, in esecuzione degli accennati pareri del consiglio provinciale di sanità, accorgimenti di varia natura allo scopo di eliminare del tutto (ad esempio vasche a tenuta stagna) o, quanto meno, diminuire (ad esempio vasche di decantazione, ovvero temporanea sospensione di determinati cicli di lavorazione comportanti la produzione di residui nocivi) il grado di inquinamento degli scarichi.

È auspicabile che l'azione di coordinamento, svolta dalla prefettura di Latina in materia di inquinamento, possa estendersi a livello nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

SALVATORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

a) per il personale non insegnante delle carriere esecutiva e di concetto delle scuole secondarie, dipendente dallo Stato, in servizio alla data del 1° gennaio 1967, sarebbe stato privato finora del diritto previsto dall'articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, riguardante la riduzione a tre anni del normale periodo di cinque anni per il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio, nelle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale ed equiparate;

b) tale privazione sarebbe avvenuta in violazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760, in quanto i provveditorati agli studi avrebbero omesso di inviare alle direzioni provinciali del tesoro gli atti di propria competenza, preferendo, in alcuni casi, adottare dei decreti individuali, non richiesti in materia dalle norme vigenti;

c) il Ministero della pubblica istruzione, a differenza di quanto avvenuto per altri aspetti del decreto in parola, in sede di formulazione della propria circolare n. 32 del 28 gennaio 1971, ha ignorato il problema;

d) in materia, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri sia il Consiglio di Stato si sono espressi per l'esistenza di tale diritto a favore del personale indicato e tuttavia lo stesso Ministero della pubblica istruzione non ha emanato finora, ai dipendenti provveditorati agli studi, opportune istruzioni per il rispetto del citato decreto n. 1079;

e) alcune organizzazioni sindacali di categoria hanno annunciato di voler attuare l'astensione dal lavoro degli interessati, per rivendicare i diritti di essi; —

se si ritenga di adottare tempestivi provvedimenti allo scopo di rendere giustizia alla benemerita categoria, attuando il ripetuto disposto di cui all'articolo 2 citato. in

conformità ai pareri favorevoli espressi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consiglio di Stato, nel rispetto del decreto 5 giugno 1965, n. 760, considerato che al riguardo non è richiesto alcun provvedimento formale, né collettivo né individuale, e, quindi, alcuna decisione del consiglio di amministrazione o di organo similare, e per evitare ulteriori motivi di turbamento nella vita della scuola italiana, anche perché il predetto beneficio è stato assicurato ad altre categorie della scuola stessa. (4-07934)

RISPOSTA. — Si premette che alcune perplessità — condivise anche dal Ministero del tesoro — sorte in merito all'applicabilità al personale non insegnante della scuola del beneficio previsto dall'articolo 2 — comma 4 — del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (concernente una riduzione di anzianità ai fini del conseguimento della seconda classe di stipendio nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto ed esecutiva) avevano consigliato l'emanazione di apposite norme, dirette a disciplinare l'attribuzione del beneficio medesimo, prima che fosse stato acquisito in proposito il parere del Consiglio di Stato, al quale questa Amministrazione si era rivolta per chiarire le incertezze e dare alla questione una univoca soluzione.

A seguito dell'acquisizione di tale parere, che ha risolto in senso positivo il quesito, questo Ministero, con circolare n. 51 del 22 febbraio 1974, ha impartito le necessarie istruzioni affinché i competenti organi dell'amministrazione scolastica periferica provvedano alle variazioni, da apportare alla situazione giuridico-economica del personale, avente titolo all'applicazione del beneficio in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MALFATTI.

SCUTARI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di agitazione degli operai della fabbrica Ondulato Lucano del comune di Avigliano (Potenza), che sono stati costretti ad occupare l'azienda per impedirne la smobilitazione. Questa fabbrica, che ha beneficiato delle sovvenzioni della Cassa per il mezzogiorno occupa

oltre 80 unità lavorative, ha avuto alti e bassi nella produzione e molte volte gli operai sono stati posti sotto cassa integrazione.

L'attuale stato dell'azienda è caratterizzato da mancanza di materia prima, è pressata da creditori, tra cui l'Isveimer, la direzione ha preso il largo, gli operai sono stati nuovamente posti sotto cassa integrazione.

Per conoscere quali misure intendano prendere, di concerto tra di loro, i ministri interessati per mantenere l'occupazione del personale, assicurando la continuità dell'impresa dell'Ondulato Lucano. (4-07239)

RISPOSTA. — In data 21 giugno 1974, presso la sede della regione Basilicata, è stato raggiunto un accordo tra la società per azioni Ondulato Lucano di Avigliano e le organizzazioni sindacali CGIL e CISL di Potenza.

Con tale accordo la società in argomento si è impegnata a mantenere i livelli di occupazione del personale in forza alla data del 21 giugno 1974 e quindi a garantire e assicurare la continuità del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti a tutti gli effetti contrattuali e di legge (anzianità, ferie, condizioni di miglior favore, eccetera).

La società per azioni Ondulato Lucano si è impegnata altresì, ad utilizzare tutto il personale in accordo con il consiglio di fabbrica. L'eventuale utilizzo della cassa integrazione, le cui somme verranno anticipate ai lavoratori dalla impresa ogni fine mese, dovrà risultare da fatti obiettivi legati alla ristrutturazione della società stessa e concordato con lo stesso consiglio di fabbrica.

Si fa presente, infine, che la società per azioni Ondulato Lucano, che ha già ottenuto dalla Cassa per il mezzogiorno tre finanziamenti agevolati e due contributi in conto capitale, ha inoltrato domanda di finanziamento agevolato, ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 274. Tale domanda si trova attualmente in istruttoria presso il competente servizio di questo Ministero.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

SEMERARO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della richiesta formulata dalla direzione generale produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a comuni e province relativa al rimborso delle somme dovute dagli enti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

locali a titolo di rimborso delle anticipazioni a suo tempo fatte dallo Stato per la lotta contro le cavallette negli anni che vanno dal 1946 al 1952.

In considerazione della prescrizione delle somme e della situazione deficitaria in cui versano quasi tutti i comuni e le province, l'interrogante desidera conoscere se il Ministero del tesoro — di concerto con quelli dell'Interno e dell'agricoltura e foreste, ritenga opportuno revocare, per tale calamità, quanto prescritto dal regolamento e dall'articolo 28 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e ciò al fine di non aggravare le situazioni di bilancio degli enti locali, costretti quotidianamente a ricorrere a mutui ed integrazioni degli stessi. (4-08851)

RISPOSTA. — Come è noto ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 1931, n. 987, la spesa per la lotta contro le cavallette « è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della provincia e un quarto a carico del comune o dei comuni interessati. La provincia e i comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata ».

Per quanto concerne le campagne anti-acridiche dal 1946 al 1955, in considerazione della situazione deficitaria degli enti debitori, questo Ministero, a suo tempo, elaborò uno schema di disegno di legge per l'esonero degli enti medesimi dal rimborso di cui trattasi. Tale iniziativa, riproposta in tempi diversi, non ebbe però seguito.

I crediti in parola non sono prescritti, infatti, come è altresì noto, ai sensi dell'articolo 2935 del codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e pregiudiziale per l'esigibilità del credito è che questo sia liquido. Orbene, per la complessità degli adempimenti necessari, solo nel 1965 vennero precisate le somme dovute dalle amministrazioni provinciali e le quote indivise a carico delle amministrazioni comunali comprese in ciascuna provincia; con riserva, per detti comuni, di successiva comunicazione per la specificazione della somma dovuta da ciascuno di essi. Tale riserva è stata sciolta in tempi recenti.

Nel trasmettere all'Amministrazione finanziaria, per il recupero, i dati relativi alle singole amministrazioni debentrici, è stato chiesto che venissero accordate una congrua rateizzazione per il pagamento ed ogni altra

possibile agevolazione. Risulta che disposizioni in questo senso sono state effettivamente impartite.

Tutto ciò premesso, considerato che molte amministrazioni debentrici hanno già effettuato i rimborsi in parola, ne consegue che il provvedimento di sanatoria, auspicato dall'interrogante, risulterebbe, ove venisse emanato, oltre che intempestivo, di dubbia opportunità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

SERRENTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai non vengono messi a concorso i posti di direttori didattici, da tempo scoperti.

Ciò si verifica particolarmente nell'Italia settentrionale, dove, in alcune province, anche il 50 per cento delle sedi sono prive di titolare. (4-06734)

RISPOSTA. — Si fa presente che tutti i posti di direttore didattico, che si rendono vacanti, vengono messi a concorso ogni biennio ed assegnati sia ai vincitori dei concorsi direttivi sia agli iscritti nella graduatoria nazionale.

È, pertanto, inevitabile che i predetti posti restino scoperti per un periodo più o meno breve, corrispondente ai tempi tecnici necessari per il perfezionamento dei vari adempimenti delle procedure concorsuali.

Si auspica, ad ogni modo, che la situazione cui ha fatto riferimento l'interrogante, già migliorata a seguito delle recenti nomine di 380 direttori didattici vincitori di concorso, possa normalizzarsi allorquando, attraverso l'emanazione dei decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, saranno previsti appositi criteri per l'aggiornamento automatico e ricorrente dell'organico dei direttori didattici e nuove e più spedite forme di reclutamento.

Il Ministro: Malfatti.

SIMONACCI. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per sanare la situazione creatasi con l'applicazione della legge 27 ottobre 1973, n. 628, concernente la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e l'adeguamento della indennità per i servizi di istituto. Det-

te indennità percepite dai brigadieri, sono inferiori, a parità di anni di servizio, a quelle degli appuntati di circa 6 mila lire mensili.

Infatti un brigadiere con oltre 24 anni di servizio percepisce lire 47.431 per l'assegno perequativo e lire 68.135 per l'indennità di istituto, mentre l'appuntato con gli stessi anni di servizio percepisce rispettivamente lire 50.748 e lire 71.028. Si ritiene, quindi, giusto che si provveda a sanare questa situazione anomala, al fine di consentire ai sottufficiali delle forze di polizia, ai quali sono affidati compiti di maggiore responsabilità, di beneficiare di un trattamento economico superiore a quello di inferiori di grado.

(4-08380)

RISPOSTA. — Si chiarisce che la legge 27 ottobre 1973, n. 628, nell'attribuire agli appuntati un assegno perequativo di importo superiore a quello dei brigadieri, ha considerato che il grado di appuntato è quello terminale della carriera dei militari di truppa.

L'indennità di istituto, invece, è stabilita al lordo in misura superiore per i brigadieri (tabelle 3 e 4 annesse alla legge 27 ottobre 1973, n. 628).

La situazione lamentata si è potuta verificare prima dell'entrata in vigore del nuovo regime tributario, in quanto le norme allora vigenti contemplavano che l'indennità di istituto non era assoggettata alle ritenute erariali per i militari di truppa.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

SISTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premessa la necessità che le definizioni delle pratiche di riconoscimento della « denominazione di origine controllata » dei vini, in base alla legge 3 febbraio 1963, n. 116 e al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, avvengano in tempo utile prima della successiva vendemmia, affinché le camere di commercio, industria e agricoltura possano tempestivamente istituire i relativi albi dei vigneti, i viticoltori interessati effettuare le regolari denunce dei terreni vitati da iscrivere ai predetti albi e gli ispettorati agrari praticare i debiti controlli — se sia a conoscenza delle giustificate preoccupazioni dei viticoltori del Piemonte che attendono il tempestivo espletamento dell'iter

legislativo riguardante il riconoscimento della « denominazione di origine controllata » per i seguenti vini, per i quali i relativi pareri favorevoli dall'apposito Comitato nazionale sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* alle date per ognuno indicate in parentesi:

« Malvasia di Castelnuovo don Bosco » (19 gennaio 1973); vini dei « Colli Tortonesi » (19 aprile 1973); « Dolcetto di Diano d'Alba » (15 maggio 1973); « Dolcetto delle langhe Monregalesi » (15 maggio 1975); « Dolcetto d'Asti » (21 maggio 1973); « Dolcetto di Dogliani » (21 maggio 1973); « Dolcetto di Alba » (22 maggio 1973).

L'interrogante si augura che anche per questi vini siano rispettati i tempi effettuati per il riconoscimento: del « Moscato di Siracusa » e del « Trebbiano di Romagna » (pareri favorevoli del comitato nazionale emessi in gennaio 1973, decreti del Presidente della Repubblica pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel dicembre dello stesso anno).

(4-08182)

RISPOSTA. — Per la maggior parte dei vini piemontesi citati dall'interrogante le procedure per il riconoscimento delle « denominazioni di origine controllata » sono pervenute alla fase conclusiva.

In particolare, la situazione di ciascuno dei vini di cui trattasi è la seguente:

Malvasia di Castelnuovo don Bosco: il decreto presidenziale di riconoscimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* numero 26 del 23 gennaio 1974;

Vini dei colli Tortonesi: il relativo decreto presidenziale, emesso in data 9 ottobre 1973, è stato inviato alla Corte dei conti, per la registrazione, in data 10 gennaio 1974;

Dolcetto di Diano d'Alba: il relativo decreto presidenziale è stato inviato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il prescritto parere, in data 6 febbraio 1974;

Dolcetto delle Langhe Monregalesi: il relativo decreto presidenziale è stato pure

Dolcetto delle langhe Monregalesi: il prescritto parere;

Dolcetto d'Asti, Dolcetto di Dogliani e Dolcetto d'Alba: i relativi decreti presidenziali sono già stati predisposti e, quanto prima, verranno trasmessi al Ministero dell'industria per il prescritto parere.

Il Ministro: BISAGLIA.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

SISTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che con il 12 luglio 1973 si è concluso il primo decennio di attuazione della legge di tutela delle denominazioni di origine dei vini (decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963), i cui lusinghieri risultati sono stati divulgati dal presidente dell'apposito Comitato nazionale nel giugno 1974, a Siena, durante l'annuale convegno dedicato ai vini tipici e pregiati —:

1) se la predetta disciplina — auspicata dal 1904 dall'onorevole Calissano di Alba, riproposta negli anni venti e trenta dall'onorevole Arturo Marescalchi e, finalmente, ottenuta nel 1963 consentendo, tra il 1966 e il 1973, la realizzazione della maggior parte dei riconoscimenti ritenuti necessari di vini « a denominazione di origine controllata » — potrà venire consolidata nei prossimi anni attraverso la migliore applicazione possibile della legge di tutela, dei disciplinari di produzione e dei regolamenti comunitari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

(È appena il caso di ricordare che, nei più recenti convegni vitivinicoli, gli esperti hanno concordato nell'opinione che si debba dare forza concreta alla disciplina nazionale e a quella comunitaria attraverso il potenziamento del servizio repressione frodi, del comitato nazionale dei vini d'origine e dell'ufficio del Ministero dell'agricoltura e foreste, che si occupa della vitivinicoltura);

2) che cosa si è fatto concretamente finora — allo scopo di divulgare presso i consumatori le debite informazioni sulla disciplina dei vini di qualità — soprattutto attraverso la televisione, la quale in verità ha dato posto a trasmissioni enogastronomiche pregevoli ma dedicate ad una minoranza di buongustai che, in questo periodo di austerità, non possono certo rappresentare la situazione della massa dei cittadini, i quali desiderano semplicemente di essere garantiti dalla pubblica autorità, intorno alla genuinità e autenticità dei vini posti in commercio;

3) se ritenga giusto che gli aspetti economici e sociali della legge di tutela dei vini di origine richiedano di mirare non soltanto alla valorizzazione dei prodotti di particolare pregio (ad essi sarà riservata la « denominazione di origine controllata e garantita »), ma contribuire anche al miglioramento generale della produzione vinicola nazionale, per assicurare ai vitivinicoltori

maggiori ricavi e ottenere, a livello quantitativo, vini mediamente superiori a quelli del passato in tutte le regioni d'Italia, dove si è proceduto a riconoscimenti di denominazioni « controllate »;

4) se, a questi fini, non si debbano considerare punti fermi e scelte non più rinviabili il potenziamento degli organismi indicati dalla legge e la collaborazione delle regioni e degli ispettorati agrari, che ne dipendono. (4-08405)

RISPOSTA. — Il potenziamento degli uffici e degli organismi cui è affidata la disciplina dei vini a denominazione di origine controllata (denominazione d'origine controllata) rientra nei programmi del Ministero, che si ripromette di provvedere alla sempre maggiore valorizzazione di prodotti di per sé di prestigio e peso economico notevolissimi.

Per quanto concerne la ricerca di una maggiore divulgazione e migliore conoscenza dei vini a « denominazione d'origine controllata », c'è da precisare che tale compito rientra tra quelli istituzionali del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origini dei vini, che, se non attraverso i canali televisivi, ha provveduto ad attuarlo mediante manifestazioni di vario genere (fiere, mostre, campagne propagandistiche all'estero).

Il Ministero, per altro, attraverso i dipendenti servizi dell'alimentazione, ha promosso e realizzato numerose iniziative, volte alla valorizzazione del vino italiano ed all'aumento dei consumi, nel quadro di campagne di informazione, educazione ed orientamento dei consumatori.

Sono state, infatti, allestite mostre sul tema *Il vino nell'alimentazione umana*, in occasione di importanti manifestazioni fieristiche a Genova, Verona, Foggia, Palermo e Napoli. Sullo stesso tema, inoltre, è stata curata la stampa, in migliaia di copie, di un opuscolo divulgativo per l'orientamento dei consumi, distribuito ai visitatori delle suddette mostre ed a quelli di altre esposizioni realizzate su temi diversi da quello accennato, ma sempre riferiti ad aspetti e problemi dell'alimentazione, nonché agli alunni delle scuole d'obbligo.

Nel programma di altre iniziative — ora allo studio — non si mancherà di includere informazioni divulgative, a vantaggio dei consumatori, sulla disciplina dei vini di qualità e sulla garanzia di genuinità dei vini posti in commercio.

Per parte sua il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha rammentato che la concessionaria RAI, partendo da fatti di cronaca riguardanti clamorosi casi di sofisticazioni, nella rubrica per i consumatori *Io compro, tu compri*, ha trattato due volte il problema della qualità dei vini, fornendo le debite informazioni ed indicando i requisiti di scelta che possono garantire la qualità nell'acquisto del vino.

Altrettanto è stato fatto, anche recentemente, nella rubrica *A come agricoltura* con otto servizi sulla viticoltura in Italia e nel MEC, sui vini tipici e a denominazione controllata e garantita.

In altre trasmissioni che si sono occupate di sofisticazioni, o di carattere eno-gastro-nomico, la RAI, ogni volta che se ne è presentata l'occasione, ha provveduto a fornire ai telespettatori elementi utili per un migliore orientamento nel campo dei consumi.

Il passaggio che in seguito si avrà di molti vini dalla categoria dei « denominazione a origine controllata » a quella dei « denominazione a origine controllata e garantita », da una parte contribuirà a rafforzare il prestigio dei prescelti e dall'altra avrà certamente ripercussioni favorevoli anche per i vini che non ne usufruiscono, consentendo agli stessi di solidificare le posizioni raggiunte sul mercato al di fuori dalla concorrenza che gli altri, più quotati e posti sullo stesso piano giuridico, ad essi facevano.

Si assicura, infine, che anche in questo settore di attività, non verrà meno ed anzi sarà sviluppata la collaborazione con le regioni e i dipendenti ispettorati agrari.

Il Ministro: BISAGLIA.

SISTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che, in occasione di molti concorsi vinicoli nazionali e regionali, di esposizioni fieristiche nonché su pubblicazioni propagandistiche, sono stati notati errori nella presentazione dei vini di origine disciplinati a « denominazione di origine controllata » (si tratta soprattutto di etichette con dizioni errate o non conformi alla legge) —:

1) se viene esercitato un controllo sulla esatta indicazione delle denominazioni di origine dei vini sia commercializzati sia esposti in pubbliche manifestazioni;

2) se viene esercitato un controllo sulla effettiva esistenza, presso le aziende produttrici, di quantitativi di produzione presentati in pochi contenitori nei pubblici concorsi, onde accertare se il prodotto in cantina deriva da uve denunciate regolarmente e ottenute nei vigneti iscritti agli albi istituiti presso le camere di commercio;

3) se l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, è fatto osservare, specialmente nei confronti di quei produttori che usano con molta facilità il termine francese *crû*, che la legge italiana non menziona tra quelli ammissibili in etichetta. (4-08704)

RISPOSTA. — I vini disciplinati dal decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, sono oggetto, come tutti gli altri prodotti agrari, di particolari controlli da parte degli organi di vigilanza, diretti ad assicurare la loro rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia.

In particolare, per i vini di cui trattasi vengono svolte accurate indagini, sia nella fase di produzione sia in quella di commercializzazione, per accertare se tutte le prescrizioni previste dai rispettivi « disciplinari di produzione » siano state rispettate e se le indicazioni riportate sulle confezioni siano regolari.

Si assicura, comunque, che questo Ministero intensificherà l'azione di vigilanza nel particolare settore, specie sul prodotto presentato in concorsi enologici o in pubbliche manifestazioni, al fine di ovviare agli inconvenienti segnalati dall'interrogante.

Il Ministro: BISAGLIA.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della inattività cui sono costrette le maestranze del magazzino tabacchi dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Lecce.

Malgrado le promesse fatte dallo stesso commissario governativo, dottor De Jorio, di potenziamento del tabacchificio e di acquisto, per la corrente campagna, del tabacco allo stato sciolto in modo da dare lavoro alle interessate, che attualmente ammontano ad oltre 200 unità, niente di concreto si è realizzato e le maestranze continuano a rimanere disoccupate.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intendano adottare per ovviare a tale grave e insostenibile denunciata situazione.

(4-08243)

RISPOSTA. — Come è noto, con la legge 6 giugno 1973, n. 306, fu istituito e posto sotto la vigilanza di questo Ministero, l'Istituto sperimentale per il tabacco, delle cui strutture il magazzino di Lecce fa parte.

Detto ente è subentrato al soppresso Istituto scientifico sperimentale per il tabacco, la cui vigilanza era esercitata dal Ministero delle finanze.

Con la stessa legge fu altresì stabilito che il nuovo istituto avesse in uso, per le proprie esigenze funzionali, gli immobili, le attrezzature, le aziende e i campi sperimentali di proprietà del Monopolio tabacchi. Venne anche deciso il passaggio nei ruoli organici, di questo Dicastero, del personale in servizio nel soppresso istituto, al momento dell'entrata in vigore della legge.

Detti adempimenti, piuttosto complessi, per la loro stessa natura, richiedono necessariamente tempi tecnici che comportano, come immediata conseguenza, ritardi che non possono non influire sull'iniziale funzionamento del nuovo ente.

In proposito si fa presente che, nella prima fase di assestamento in cui si è verificato, come già detto, un trapasso di competenze, di beni e di personale, si è, in primo luogo, ritengo di provvedere alla sistemazione di questo ultimo, sia dal punto di vista giuridico sia da quello economico.

Per quel che concerne, invece, la regolare ripresa dell'attività dell'istituto nel suo insieme, si deve aggiungere che, oltre agli accennati adempimenti, dovrà anzitutto e necessariamente provvedersi a una completa ristrutturazione dell'ente che, per altro, sarà resa possibile col subentrare degli organi ordinari all'attuale gestione commissariale.

In conclusione, si può assicurare che, da parte del Ministero, si sta facendo tutto quanto è necessario perché la situazione si normalizzi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i numerosi adempimenti cui si è fatto cenno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

TANI, MONTI RENATO, BONIFAZI, GIACCI. FAENZI E TESI. — *Al Ministro del-*

l'agricoltura e delle foreste. Per sapere — pre-messo:

che non sono state ancora trasferite le foreste demaniali al patrimonio indisponibile della regione Toscana, come prescrive la legge 16 maggio 1970, n. 281, e che solo in data 11 gennaio 1974 è stata avanzata dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali una proposta per un trasferimento soltanto parziale di queste foreste;

che, in stridente contrasto con tutte le solenni dichiarazioni sulle priorità degli investimenti nei territori montani al fine di rendere possibile la permanenza dell'uomo, primo e più importante presidio contro la degradazione socio-economica per lo sviluppo dell'economia montana e per la difesa del suolo, si sono sospesi i finanziamenti, da parte dell'ASFD, dei progetti predisposti dalle varie aziende delle foreste demaniali, provocando il licenziamento di centinaia di operai forestali come si è verificato in molte zone della Toscana, dall'Aretino alla montagna Pistoiese, con la drammatica previsione di raggiungere, a breve scadenza, il numero di 635 operai disoccupati —

se ritenga di dover urgentemente intervenire per assicurare il finanziamento immediato dei progetti e dei lavori richiesti utilizzando, tra l'altro, il fondo unico previsto dall'articolo 15 della legge sulla montagna n. 1102 del 1971 — fondo a disposizione del Ministero per opere di particolare urgenza, fino ad oggi usato soprattutto per soddisfare le richieste dei consorzi di bonifica in relazione ad opere stradali — per garantire così, in attesa del completo e rapido trasferimento con fondi adeguati delle foreste alla regione, la continuità dell'occupazione operaia nelle aziende forestali demaniali. (4-09018)

RISPOSTA. — Il problema della manodopera licenziata o non riassunta dagli uffici di amministrazione delle foreste demaniali della Toscana è seguito con la massima attenzione sia da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sia da parte del Ministero.

Infatti, con telegramma del 21 febbraio 1974, è stata effettuata, sui fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, un'assegnazione straordinaria di 340 milioni di lire agli ispettorati ripartimentali delle foreste della Toscana (esclusa Massa), per lavori da eseguire nei territori montani che interessano le foreste demaniali di Lucca, Cecina, Follonica, Pieve Santo Stefano, Pistoia, Pratovecchio, Siena e Vallombrosa. Di tale somma, 60 mi-

lioni di lire sono stati assegnati all'ispettorato forestale di Lucca per lavori da eseguire nelle foreste demaniali di quella provincia.

Per evitare, poi, che le necessarie operazioni di tesoreria ritardassero la corrispondenza dei salari, questo Ministero ha chiesto alla regione Toscana di voler anticipare le somme occorrenti.

Per quel che concerne la consegna dei terreni trasferiti alla regione a norma di legge, si fa presente che il ritardo è stato causato da divergenze, che hanno impedito di concretare il passaggio dei terreni e delle competenze.

Si assicura per altro che, entro breve tempo, buona parte dei terreni trasferiti sarà consegnata.

Comunque, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'eventualità di ulteriori ritardi dovuti a cause imprevedibili, ha in corso un provvedimento di variazione di bilancio, che le consentirà di assicurare alle maestranze interessate l'occupazione per tutto il 1974.

Il Ministro: BISAGLIA.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere se risponda a verità che, segnatamente in Emilia nelle province di Parma, Reggio e Modena, sia in atto da parte delle autorità locali (a maggioranza socialcomunista) una vera e propria sorda, ma continua lotta a tutte le scuole private, segnatamente se tenute da religiosi.

Se sia vero che nelle scuole materne di recente istituzione comunale e regionale, in quelle province, non viene introdotto l'insegnamento religioso.

Per sapere come e da chi vengano effettuati i controlli perché in tutte le scuole d'Italia di ogni ordine e grado siano rispettate ed eseguite le norme vigenti in materia.

(4-05957)

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite non è risultato che siano attuate, dalle autorità locali delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, forme di lotta alle scuole private, segnatamente se tenute da religiosi, le quali, almeno sinora, hanno potuto svolgere normalmente la loro attività didattica ed organizzativa.

Le preoccupazioni di cui è cenno nell'interrogazione trovano presumibilmente il loro fondamento nel fatto, emerso chiaramente dagli accertamenti eseguiti, che molte delle am-

ministrazioni comunali delle province anzidette hanno assunto un atteggiamento di concorrenza organizzativa e didattica sia verso le scuole materne private sia verso quelle statali, impegnando personale qualificato e forti stanziamenti di bilancio.

Tale atteggiamento si esplica in concreto, da un lato, con una certa riduzione dei contributi a favore degli istituti religiosi, gestori delle scuole materne private, e, dall'altro, con l'ampliamento e la migliore adeguatezza di mezzi e personale a favore delle scuole materne gestite dagli enti pubblici.

Si tratta d'altronde di una situazione sulla quale non è possibile interferire, da parte di questa amministrazione, non solo in quanto, nel caso specifico, non risulta che si debbano lamentare violazioni di leggi o di regolamenti, ma anche in considerazione del fatto che gli interventi finanziari in materia di assistenza scolastica rientrano ormai nella competenza esclusiva delle regioni.

Si deve, tuttavia, precisare che, nella maggior parte dei casi, l'istituzione ed il potenziamento delle scuole materne comunali rispondono ad effettive esigenze delle popolazioni scolastiche locali e non risultano, per altro, realizzati in quelle località ove già funzionano efficienti scuole private, in grado di sopperire validamente alle necessità di tali popolazioni.

E se, entro certi limiti, risponde a vero che in alcune scuole comunali si deve lamentare la tendenza a sostituire il personale religioso in servizio con personale laico, tendenza manifestata dagli enti pubblici, gestori delle scuole, mediante il mancato rinnovo, alle previste scadenze, delle convenzioni con le congregazioni di appartenenza delle suore insegnanti — così come è avvenuto a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia — non può certo affermarsi, dati gli elementi acquisiti, che si tratti di una tendenza generalizzata.

In merito poi al secondo punto dell'interrogazione, se cioè risponde a vero « che nelle scuole materne di recente istituzione comunale e regionale, in quelle province, non viene introdotto l'insegnamento religioso », si fa presente che, secondo le informazioni assunte, in due soli casi — verificatisi entrambi in provincia di Modena, in due scuole materne comunali, rispettivamente di Spilamberto e di Carpi — i competenti ispettori scolastici sono dovuti intervenire per imporre l'osservanza del predetto insegnamento, a norma delle disposizioni vigenti.

Per quanto si riferisce, invece, alla situazione delle altre due province citate nell'in-

terrogazione, premesso che in linea di massima, la grande maggioranza delle maestre laiche, in servizio nelle scuole materne di cui trattasi, cura comunque tale insegnamento o per intima convinzione, o per conformarsi ai programmi vigenti, si deve osservare che la carenza dell'insegnamento in questione, riscontrata in talune delle scuole delle province suindicate, è dovuta in prevalenza all'interpretazione data dagli organi scolastici provinciali alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647: infatti, l'entrata in vigore di dette norme — le quali, nel fissare nuovi orientamenti per le scuole materne statali, non hanno previsto, per l'educazione religiosa, una attività specifica formalmente definita né un vero e proprio programma di insegnamento religioso — ha fatto ritenere erroneamente superati gli orientamenti normativi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 584, da cui tale programma è, invece, formalmente previsto.

Al riguardo, si assicura, tuttavia, che sarà cura di questo Ministero richiamare i competenti organi scolastici, provinciali e regionali, affinché in tutte le scuole materne — statali e non statali — delle province interessate, vengano osservati i programmi contemplati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 584 del 1958, a cui le scuole materne non statali sono tenute ad uniformarsi, a norma dell'articolo 122 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Per quanto attiene al terzo punto dell'interrogazione e cioè « come e da chi vengono effettuati i controlli affinché in tutte le scuole di ogni ordine e grado siano rispettate ed eseguite le norme vigenti in materia » si precisa che la vigilanza nelle scuole materne ed elementari viene esercitata, secondo la competenza specifica loro attribuita dalla legge, dagli ispettori scolastici e dai direttori didattici, mediante visite didattiche periodiche a norma degli articoli 45 e 46 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, mentre nelle scuole secondarie tale compito è di stretta competenza del capo istituto, la cui presenza nelle scuole è continua.

I suddetti controlli si concludono o con interventi diretti, quando vengono riscontrate irregolarità o carenze, ovvero, ove lo si ritenga più opportuno, facendo intervenire l'autorità scolastica gerarchicamente superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MALFATTI.

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere che cosa intenda fare contro la minacciata chiusura e cessazione di attività, ad oggi utile e benemerita per la scuola e la pubblica istruzione, del Centro di orientamento di Piacenza.

Al funzionamento del medesimo hanno contribuito con generosa attività tanti genitori che hanno inteso così e conseguito di collaborare per la migliore educazione delle nuove generazioni con quell'esperienza che solo la famiglia e la vita familiare può dare e portare. (4-06436)

RISPOSTA. — Si fa presente che, anche a seguito dei buoni uffici interposti dal provveditore agli studi di Piacenza, l'amministrazione comunale di quella città, competente ad assumere decisioni in merito alla gestione del Centro di orientamento cui si riferisce l'interrogante, ha deliberato che tale centro sia mantenuto in funzione anche per il corrente anno scolastico.

Il Ministro: MALFATTI.

TERRANOVA, COLUMBU E CHANOUX. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, oltre agli inutili concorsi banditi negli anni 1969, 1970, 1972 e 1973, l'Opera nazionale combattenti, che ha esaurito i suoi compiti istituzionali, sia stata autorizzata a bandire un ulteriore concorso per il 1974, per ben 36 posti, che aggraverà ulteriormente la sua già difficile situazione finanziaria.

Per sapere se siano stati informati che la Corte dei conti, sin dal 1964, nella sua relazione annuale al Parlamento, sottolineando il grave squilibrio finanziario, ne ha suggerito la soppressione.

Per sapere, inoltre, se siano stati informati delle numerose interrogazioni parlamentari, presentate in entrambi i rami del Parlamento, con le quali, dal 1964 ad oggi, sono stati denunciati gravi abusi degli attuali amministratori i quali per favorire losche speculazioni, oltre a creare situazioni di disagio tra i combattenti, hanno contestato e contestano ancora terreni demaniali (con particolare riguardo le zone costiere) e non hanno esitato a citare in giudizio lo stesso Stato.

Per conoscere, infine, se si ritenga necessaria la immediata nomina di un commissario straordinario. (4-06973)

RISPOSTA. — I concorsi banditi dall'Opera nazionale combattenti negli anni 1969, 1970, 1972 e 1973, nonché quello per il 1974, previamente vagliati ed autorizzati da questo Ministero, di concerto con quello del Tesoro, si sono resi necessari in dipendenza dei massicci esodi di personale verificatisi sia negli anni anteriori al 1969, sia successivamente (per complessive 700 unità) per motivi vari, quali: raggiunti limiti di età, decessi, dimissioni volontarie (buona parte delle quali presentate dagli stessi vincitori dei concorsi di cui trattasi), collocamento a riposo anticipato per effetto delle leggi a favore dei combattenti n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971.

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni effettuate, e da effettuarsi, non hanno affatto aggravato la situazione finanziaria dell'Opera combattenti, in quanto dirette a colmare soltanto in parte i vuoti verificatisi ed a provvedere alla gestione del patrimonio dell'ente e all'attività di sviluppo affidata all'ente stesso nella provincia di Latina.

Il presidente dell'Opera non si è avvalso della facoltà di assumere il personale direttamente (ai termini delle vigenti norme regolamentari approvate con decreto 18 agosto 1934 del Capo del Governo), ma ha disposto ed ottenuto regolari pubblici concorsi per esami a garanzia della serietà ed imparzialità delle assunzioni stesse.

Per quanto attiene allo squilibrio finanziario rilevato dalla Corte dei conti nel 1964, si rende noto che lo stesso è stato, in seguito, gradualmente eliminato, mentre nuove prospettive di attività sono allo studio per assicurare la continuità di un conveniente utilizzo del prezioso patrimonio di esperienze acquisito dall'ente in oltre un cinquantennio di grandi realizzazioni.

Per quanto riguarda la controversia insorta tra l'Opera combattenti e il demanio marittimo circa la delimitazione delle contigue proprietà nell'Isola sacra di Fiumicino, alla quale si ha motivo di ritenere che gli interroganti abbiano inteso riferirsi, si chiarisce che, con la convenzione-transazione intercorsa il 12 dicembre 1933 con lo Stato, si pose fine ad una lite che si trascinava dal 1870 tra il demanio marittimo e la ditta dante causa dell'ente e vennero definitivamente delimitate le contigue proprietà dell'Opera medesima e del demanio marittimo nell'Isola sacra di Fiumicino.

Nel 1963, si ebbe un breve periodo di incertezza sul confine tra la proprietà dell'ente

ed il demanio marittimo (incertezza derivata dall'arretramento della sede stradale della odierna via del Faro) tanto che la capitaneria di porto di Roma, ritenendo di poterne disporre, accordò a terzi una decina di concessioni di lotti di terreno di proprietà dell'Opera. Pertanto, poiché una fascia dei terreni pretesi dal demanio risultava occupata da numerosi abusivi (con piccole costruzioni, nella stragrande maggioranza in legno e fatiscenti, ed in piccola parte in muratura, edificate senza alcun criterio urbanistico, senza licenza ed in contrasto col piano regolatore), l'ente, a tutela e ricognizione del proprio patrimonio e stante la resistenza degli abusivi stessi a regolarizzare la loro posizione con essa, iniziò azioni possessorie per le occupazioni avvenute entro l'anno, e azioni petitorie (in numero di 28) per le occupazioni di vecchia data.

Da notare, a questo riguardo, che la maggior parte degli abusivi erano industriali, commercianti e professionisti aventi una abitazione a Roma, i quali consideravano le più o meno fatiscenti costruzioni, disordinatamente elevate in terreno alieno, come punti di appoggio per svaghi di fine settimana.

Nel corso di tali azioni proposte dall'Opera combattenti, in un primo tempo il demanio marittimo e, per esso l'Avvocatura generale dello Stato, affiancò l'azione dell'ente, ma in un secondo tempo la capitaneria di porto di Roma comunicò che, in dipendenza di imprecise esigenze marittime, era da procedersi ad una nuova delimitazione delle contigue proprietà; quindi, con verbale del 12 maggio 1972, nonostante le eccezioni ed impugnazioni varie sollevate dall'Opera in proposito, dichiarò *ex tunc* di proprietà del demanio marittimo una notevole superficie — ben sei ettari circa — di terreni dell'ente (ivi comprese aree ancora occupate dagli abusivi), deducendo esplicitamente che tale superficie era per la gran parte necessaria per la costruzione di un grosso approdo turistico con le relative infrastrutture.

Con decreto n. 73, notificato il 18 novembre 1972, la stessa capitaneria di porto — sulla base del citato verbale n. 54 — ingiunse all'Opera combattenti di demolire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del verbale stesso, le recinzioni in filo spinato erette abusivamente, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente tale termine, si sarebbe provveduto d'ufficio a spese dell'ente interessato, applicando, per il recupero delle somme anticipate, la procedura prevista dall'articolo 84 del codice di navigazione.

Avverso siffatti atti si oppose l'Opera combattenti (esposta, tra l'altro, a richieste di ingenti indennizzi da parte di terzi) prima con atto di diffida del 27 novembre 1972, debitamente notificato al Ministero della marina mercantile e ad altre amministrazioni, poi con il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale notificato il 23 gennaio 1973, eccependo l'illegittimità dei medesimi atti e chiedendo la sospensione dell'esecuzione di tale provvedimento: e ciò tanto più in quanto l'Opera si era sempre ripetutamente dichiarata disposta a recepire gli interessi che muovevano il demanio marittimo ad una diversa attribuzione della proprietà di quei terreni, purché non effettuata sotto la forma di una quasi spoliazione, e sempre che venisse corrisposto un equo indennizzo a norma della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Sta di fatto, a questo proposito, che una vasta superficie di terreno, come innanzi acquisita dal demanio marittimo, fu destinata soprattutto a fini turistici.

Quindi, l'ente non ha affatto favorito pretese losche speculazioni, ma ha voluto e dovuto tutelare un proprio patrimonio contro atti abusivi di terzi.

È appena il caso di precisare che la vicenda di cui trattasi non ha avuto incidenza alcuna sugli interessi o richieste di ex combattenti.

In conclusione, non sembra che il comportamento degli amministratori dell'ente abbia dato luogo a violazioni di leggi o di norme regolamentari, le quali soltanto possono configurare ipotesi di revoca del presidente o di scioglimento del consiglio dell'ente stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli sia noto come per i 230 alunni della scuola media di Escalaplano (Nuoro) l'anno scolastico non è ancora iniziato per la mancata disponibilità dei locali, per altro ricavati al primo piano del caseggiato per le scuole elementari.

Per sapere se gli sia noto che la situazione diventa paradossale ove si consideri che un nuovo caseggiato per la scuola media è stato ormai ultimato da due mesi ma non può entrare in funzione per il mancato inspiegabile allaccio da parte dell'ENEL

dell'energia elettrica, senza il quale non può funzionare l'impianto appositamente creato per rifornire d'acqua gli impianti igienici.

Per sapere se gli sia noto che anche nelle due scuole superiori di Isili (Nuoro) la situazione è altrettanto precaria. Il caseggiato dell'istituto tecnico commerciale non è infatti in grado di contenere i circa 400 alunni, che quest'anno frequentano i corsi, per 16 aule il che non consente come altrove avviene la istituzione dei doppi turni, con la conseguenza che ogni giorno, a turno, tre classi rimangono a casa.

Non più sopportabile è la situazione nel liceo scientifico, i cui 272 studenti, suddivisi in 12 classi, sono distribuiti parte in due diversi locali di fortuna ricavati in private abitazioni, parte in un vecchio edificio per scuole elementari umido, freddo e privo di riscaldamento.

Per sapere se sia noto al ministro che nel Sarcidano in generale le scuole del completamento dell'obbligo sono totalmente insufficienti quanto a locali e che i locali in cui sono alloggiate sono, nella generalità dei casi, abitazioni private fortunatamente adattate con quale funzionalità rispetto all'igiene e via discorrendo è facile intuire. È il caso di Laconi, dove 110 alunni della media sono stipati in due abitazioni private, né diversa è la situazione, anzi in taluni casi peggiore, a Nurallao, Nuragus, Genoni, Gerrei, Serri, Escolca, Villanovatulo.

Per sapere infine, tutto ciò essendo noto al ministro, se ritenga opportuno predisporre un'ispezione al fine di acclarare quanto sopra e per predisporre l'adozione delle necessarie urgenti misure, atte a far uscire una intera zona, quale è quella in esame, da una così evidente, penosa ed estremamente dannosa situazione in cui versa il settore scolastico. (4-07177)

RISPOSTA. — In merito alla situazione scolastica del Sarcidano si riportano le precisazioni che seguono.

La scuola media del comune di Escalaplano, nell'anno scolastico in corso è frequentata da 235 alunni distribuiti in nove classi. Ospitata inizialmente in cinque aule messe a disposizione nei locali della scuola elementare, verso la fine di novembre 1973, ha occupato il nuovo edificio, appositamente costruito con i fondi del programma biennale 1967-1968 (legge 28 luglio 1967, n. 641) comprendente nove aule, più tre speciali fornite del necessario arredamento.

L'istituto tecnico commerciale statale in Isili è frequentato da 371 alunni distribuiti in 16 classi. L'edificio, permanentemente adottato, comprende tredici aule, accessori, palestra coperta, impianto fisso, riscaldamento e recinzione. Le lezioni, nonostante la mancanza di cinque aule (comprese quelle speciali), si svolgono con regolarità.

Al liceo scientifico di Isili sono iscritti 273 alunni distribuiti in 12 classi. La scuola è ospitata in otto aule permanentemente adatte, più cinque aule precariamente utilizzate in locali privati. Il riscaldamento è fornito mediante stufe a gas. Le lezioni, nonostante la precarietà dei locali, si svolgono con regolarità.

La scuola media del comune di Laconi, frequentata da 178 alunni distribuiti in sette classi, è attualmente ospitata in locali precariamente utilizzati per complessive aule dieci (parte nel municipio e parte in locali privati). La costruzione del nuovo edificio, finanziato nel 1962 col programma della legge n. 645 e comprendente nove aule più servizi più casa custode è in fase di ultimazione, prevista per il settembre 1974.

La scuola media di Nurallao - sezione staccata scuola media di Isili - comprende 122 alunni distribuiti in sei classi; è ospitata in due edifici, precariamente utilizzati, di sei aule complessive più servizi. Il riscaldamento è assicurato con stufe.

La scuola media di Genoni - sezione staccata scuola media di Laconi - è frequentata da 76 alunni distribuiti in quattro classi. L'edificio, precariamente utilizzato, comprende quattro aule più servizi. Il riscaldamento è assicurato con stufe.

La scuola media di Nuragus - sezione staccata di Isili - con 83 alunni distribuiti in quattro classi, occupa quattro aule della scuola elementare; (la scuola elementare occupa un edificio appositamente costruito di dieci aule più servizi). Si effettua il turno unico.

La scuola media di Gergei è frequentata da 126 alunni distribuiti in sette classi. Occupa otto aule, precariamente utilizzate, in locali privati. Il riscaldamento è assicurato con stufe.

La scuola media di Serri - sezione staccata scuola media Gergei - 41 alunni - due classi - otto aule in locali privati, precariamente utilizzati. Il riscaldamento è assicurato con stufe.

La scuola media di Villanovatulo - sezione staccata scuola media Nuzzi - 99 alunni - cinque classi - sei aule più servizi. L'edi-

ficio è permanentemente adottato ad uso scolastico. Il riscaldamento è assicurato con stufe.

Si aggiunge che i locali delle predette scuole, sia pure precariamente utilizzati, dispongono tutti di servizi igienici, regolarmente dichiarati idonei dalle autorità competenti al momento della istituzione delle scuole stesse.

Ciò premesso, considerato che i comuni citati, a prevalente economia agro-pastorale e situati in zona depressa dal punto di vista economico-sociale, non sono assolutamente in condizioni di provvedere alla costruzione di edifici scolastici o al reperimento di locali più idonei e funzionali, si ritiene che tale precaria situazione possa essere risolta solo con l'approvazione dei disegni di legge sulla edilizia scolastica attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro: MALFATTI.

TOCCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito l'erogazione agli agricoltori delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, con particolare riguardo per i viticoltori delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro danneggiati dalle gelate dell'aprile 1972. (4-07515)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle proposte a suo tempo formulate dalla regione Sarda ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso d'intesa con quello del Tesoro, i decreti del 9 ottobre 1972 e del 19 maggio 1973, con i quali è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle gelate verificatesi in Sardegna nei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sono state, contestualmente, delimitate le zone agrarie di tutte le province dell'isola, colpite dalle stesse avversità, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, di cui all'articolo 5 della legge medesima.

Il Ministero, per consentire la concessione delle accennate provvidenze, ha a suo tempo provveduto ad accreditare, ai compe-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

tenti uffici regionali, i fondi all'uopo occorrenti.

Per quanto concerne l'utilizzazione di tali fondi, si rammenta che alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle anzidette provvidenze provvede direttamente la regione interessata, ai termini del menzionato articolo 13 - lettera c) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Il Ministro: BISAGLIA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se - in relazione al ripetersi di rapine sulle buste paga o sulle somme destinate alle paghe - ravvisi opportuno emanare disposizioni di esecuzione immediata perché tutte le paghe da parte di enti statali o pubblici vengano effettuate a mezzo assegni bancari o postali, a seconda dei depositi esistenti allo scopo.

Se un tale provvedimento potrà arrecare qualche disturbo per i dipendenti, i quali dovranno provvedere personalmente al ritiro della somma col cambio dell'assegno, renderà invece meno gravoso il lavoro delle amministrazioni, e - quello che è più essenziale - chiuderà un settore di operazione alla malavita. (4-09205)

RISPOSTA. — Il pagamento degli stipendi del personale statale, in particolare, è disciplinato dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato i quali prevedono che la riscossione possa avvenire oltre che con quietanza propria, anche per tramite di un delegato alla riscossione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è stato stabilito, a modifica della disciplina precedente, che i dipendenti in parola possano avvalersi anche di alcune forme agevolative di riscossione, quali la commutazione del titolo di spesa in vaglia cambiario della Banca d'Italia, l'accredito in conto corrente postale o l'accredito in conto corrente presso le filiali della Banca d'Italia.

Ciò premesso e tenuto conto che il personale statale si avvale raramente delle suddette forme agevolative, le quali da sole potrebbero avviare all'inconveniente denunciato dall'interrogante, questa Amministra-

zione, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, ha posto allo studio uno schema di provvedimento legislativo che prevede, oltre alle forme di cui sopra, il pagamento degli stipendi, al solo personale statale, mediante assegni speciali di Stato o accreditamento in conto corrente bancario.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici, spetta ad essi, in virtù della loro autonomia, stabilire il sistema di pagamento degli stipendi a favore dei propri dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PUCCI.

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E ALOI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei piccoli proprietari e dei coltivatori diretti di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) i cui vigneti sono stati in gran parte distrutti da un rovinoso incendio, sviluppatosi sulle colline tra Bagnara e Scilla la sera del 22 settembre 1973, devastando il raccolto e le piantagioni che costituivano la prova della laboriosità tenace di quegli agricoltori. (4-06859)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcuna possibilità di adottare provvedimenti a favore dei proprietari e coltivatori diretti di Bagnara Calabria, danneggiati dall'incendio segnalato dagli interroganti, in quanto le funzioni amministrative statali in materia di miglioramenti fondiari, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario.

Né questo Ministero medesimo può intervenire in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in quanto essenziale caratterizzazione di detta legge è quella di soccorrere le aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, che causano danni di sostanziale rilievo in rapporto all'economia agricola di vaste zone.

L'incendio non sembra possa ricondursi tra tali eventi, in quanto non promana, in genere, da cause naturali, essendo più spesso un fatto accidentale e, talvolta, anche doloso.

Il Ministro: BISAGLIA.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di malcontento e di tensione esistente tra i contadini dei comuni di Stignano e Placanica (Reggio Calabria) a causa dell'occupazione indiscriminata da parte del consorzio di Caulonia delle terre dove si trovano appoderate oltre 60 famiglie di affittuari.

Pare che il proprietario signor Salerno, allo scopo di liquidare gli affittuari, abbia favorito il consorzio di bonifica a predisporre un piano di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento, per il quale piano senza consultare i contadini, è stato emesso, da parte della prefettura di Reggio Calabria, regolare decreto di occupazione temporanea delle terre coltivate dai contadini, sulle cui terre altamente produttive oltre a trovare occupazione e redditi anche modesti, i contadini realizzano l'allevamento del bestiame e la produzione di cereali e di olive.

Poiché il piano mira a cacciare i contadini di una terra che non richiede rimboschimenti, gli interroganti chiedono di sapere se ritengano opportuno intervenire per modificare sia il piano, sia, conseguentemente, il decreto della prefettura al fine di garantire la stabilità sui fondi dei contadini che da diverse generazioni coltivano quelle terre. (4-07631)

RISPOSTA. — Le occupazioni alle quali gli interroganti fanno riferimento si sono rese necessarie per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, previsti dal progetto Cal. 11189/A.C., redatto dal consorzio di bonifica di Caulonia in applicazione della legge speciale Calabria e debitamente esaminato, approvato e finanziato dalla regione e dalla Cassa per il mezzogiorno.

È da notare che il progetto prevede la sistemazione di alcuni corsi d'acqua e il rimboschimento di terreni nudi o calanchivi, soggetti a notevole erosione, ed è stato redatto, assieme ad altri, anche in accoglimento della richiesta di tutte le associazioni sindacali dei lavoratori di promuovere nuove iniziative ed occasioni di lavoro per il bracciantato agricolo.

L'esecuzione dei lavori di cui trattasi interessa alcune località dell'agro dei comuni di Stignano e di Riace, ricadenti nel bacino montano del torrente Precariti, per una

superficie complessiva di ettari 189.05.50, così distinta:

a) comune di Stignano: ettari 185.05.50, di cui ettari 46.79.10 siti in località Fiori di maggio, Colaianni, Femina morta e San Fili, di proprietà della ditta Alvaro Caterina vedova Salerno, che ha firmato i prescritti verbali di consistenza e presa in possesso dei terreni in data 16 marzo 1973. I restanti ettari 138.26.40 appartengono anche a privati proprietari che hanno firmato gli atti di sottomissione, consentendo in tal modo, volontariamente, l'occupazione dei terreni;

b) comune di Riace: ettari 4.00.00 di proprietà privata.

Nel comune di Placanica, non è previsto, con la stessa citata perizia, alcun lavoro di sistemazione. Sono invece in corso, in detto comune, lavori di manutenzione, previsti in altra perizia, ai rimboschimenti realizzati negli anni passati.

Sui terreni ricadenti nell'agro di Stignano e Riace, sono già in corso i lavori di preparazione del terreno esclusivamente in quelle zone in cui il suolo è altamente degradato ed ha assunto già la forma calanchiva. Sono esclusi da ogni intervento quei terreni non dissestati ed in cui è possibile praticare le colture agrarie, anche se ricadenti nel perimetro del comprensorio previsto da sistemare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intende adottare provvedimenti riparatori, modificando l'articolo 22 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, per consentire ai circa cinquemila contadini calabresi produttori di olio, che per motivi di mancata informazione, non hanno provveduto entro i termini a presentare, per le campagne olearie 1970-71 e successive, la denuncia di coltivazione e quindi rimasti esclusi dall'integrazione al prezzo dell'olio.

Tale esclusione riguarda piccoli produttori di centri collinari e di montagna, dove le difficoltà delle piccole aziende sono estremamente gravi, per cui la mancata riscossione delle poche decine di migliaia di lire accelera il processo della cacciata dalla terra dei lavoratori e quindi l'ulteriore abbandono dell'agricoltura e l'aumento della degradazione economica. (4-08346)

RISPOSTA. — Sono certamente note agli interroganti e difficoltà che, specie in questi ultimi anni, l'amministrazione italiana ha dovuto affrontare in materia di pagamento dell'integrazione del prezzo per l'olio d'oliva.

Nel quadro di applicazione del sistema di controllo, posto in essere dalle Comunità europee per la corretta corresponsione di tale integrazione, la denuncia di coltivazione viene a costituire, specie per l'impossibilità di realizzare altre forme di controllo, documento fondamentale ed insostituibile ai fini dell'accertamento della quantità di olio d'oliva da ammettere al beneficio comunitario.

Per tali ragioni e considerato anche che l'organizzazione di mercato che prevede l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva è in atto fin dalla campagna 1966-1967, non si ritiene che, per motivi di mancata informazione possano riaprirsi i termini per la presentazione delle denunce di coltivazione della campagna 1970-1971, modificando l'articolo 22 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, che per altro, già costituisce un provvedimento riparatore.

Il Ministro: BISAGLIA.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che una profonda crisi travaglia da molto tempo il settore dell'edilizia della provincia di Reggio Calabria, caratterizzata da un forte calo dell'occupazione a causa degli scarsi finanziamenti nel settore pubblico e dell'aumento spaventoso dei prezzi che ha determinato la diserzione automatica delle gare di appalto — se siano informati che la situazione potrà precipitare, con conseguenze dannose incalcolabili per l'occupazione e per l'economia, se si dovesse verificare la paralisi totale dell'attività paventata dall'associazione dei costruttori.

Alla preoccupante situazione causata dal farraginoso iter burocratico, su cui si regge la procedura tecnico-amministrativa sulle opere pubbliche, e fondamentale dalla mancanza di una adeguata politica di interventi nei settori dell'edilizia popolare, sco-

lastica e ospedaliera, nonché nei settori delle opere igieniche, irrigue, dei trasporti, dei servizi civili e della conservazione del suolo, si è aggiunta la intollerabile posizione dei monopoli del cemento che da tempo fanno mancare sul mercato il prodotto alle piccole e medie imprese e agli enti locali.

Alla luce della grave crisi ai pericoli del fermo totale dell'attività edilizia, con licenziamento o con il passaggio in cassa integrazione (come già è avvenuto per gli operai di diverse imprese) di dieci mila lavoratori, si chiede di conoscere:

a) le ragioni per cui l'Italcementi non accenna a sbloccare la vertenza nello stabilimento di Vibo Valentia, relativa al mantenimento di alcune conquiste già godute da parte degli operai;

b) le ragioni per cui viene consentito, allo stesso monopolio, di negare la fornitura di cemento alle piccole e medie imprese e affidare la vendita al mercato nero mediante la presenza e la collusione con l'ambiente mafioso;

c) se corrisponde a verità che nello stesso stabilimento di Vibo Valentia viene offerto il cemento di Colleferro (Roma) ad un prezzo maggiorato di lire mille al quintale;

d) i motivi per cui la società Cementir ha ridotto notevolmente le già scarse forniture sul mercato di Reggio Calabria;

e) gli ostacoli che hanno impedito l'entrata in attività dello stabilimento di Castrovillari, il cui avvio era previsto per dicembre 1973;

f) se ritengano che alla fase di tale situazione vi sia una precisa manovra speculativa diretta a determinare assurde condizioni per ottenere l'aumento del prezzo attuale;

g) quali misure urgenti intendano mettere in atto per sbloccare la vertenza, per colpire le manovre speculative dei monopoli cementieri, per eliminare gli intralazzi e le losche interferenze nello stabilimento di Vibo Valentia, per garantire il funzionamento del nuovo stabilimento di Castrovillari e per assicurare immediatamente tutto il cemento necessario per l'attività edilizia della provincia di Reggio Calabria e dell'intera regione;

h) se ritengano, infine, esaminare la possibilità di predisporre un insediamento industriale per la produzione del cemento nella fascia jonica, dove vengono segnalate presenze di materie prime. (4-09817)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

RISPOSTA. — Effettivamente in alcune zone della Calabria si è verificata, negli ultimi tempi, una certa carenza di cemento dovuta alle continue agitazioni sindacali di carattere nazionale e locale che hanno determinato, nel periodo stagionale in cui si manifesta la maggiore richiesta di tale prodotto, ripercussioni di rilievo sulla produzione e sulla efficienza degli impianti delle due cementerie di Catanzaro Sala e Vibo Valentia, della società Italcementi. Per altro, gli stabilimenti della società Cementir, i cui impianti da poco avevano ripreso a funzionare dopo la nota vertenza con le maestranze, non sono stati in grado di compensare le ridotte consegne delle officine del gruppo Italcementi (la cui quota di mercato è di circa il 39,5 per cento) e aumen-

tare, così, le forniture di cemento nella regione Calabria.

Comunque, essendo stata recentemente risolta la vertenza sindacale che interessava tutte le imprese del gruppo Italcementi, si ritiene che con la piena ripresa dell'attività nelle due summenzionate cementerie e con la prossima entrata in funzione del nuovo stabilimento di Castrovillari, tale stato di disagio potrà essere sanato in breve tempo, con la totale eliminazione degli inconvenienti lamentati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO